Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo"
"LUIGI EINAUDI"
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Liceo tecnologico Settore Economico

TESTO UNICO COORDINATO

Delibera n. 28 Collegio dei Docenti del 9/11/2026

Delibera n. 87 Consiglio di Istituto del 12/11/2026

Il presente Regolamento e i correlati Allegati entrano in vigore dal giorno successivo di pubblicazione all'Albo on line

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

INDICE DEI CAPI

CAPO I — Principi e Organi collegiali: artt. 1–8

CAPO II — Personale scolastico: artt. 9–16

CAPO III — Studentesse e Studenti: artt. 17–28

CAPO IV — Disciplina: artt. 29–39

CAPO V — Famiglie: artt. 40–46

CAPO VI — Servizi digitali: artt. 47–59

CAPO VII — Viaggi: artt. 60–68

CAPO VIII — Sicurezza: artt. 69–79

CAPO IX — Benessere, bullismo e cyberbullismo: artt. 80–87

CAPO X — Comunicazioni e accesso: artt. 88–95

CAPO XI — Disposizioni finali: artt. 96–101

ALLEGATO 1 — Tabella delle infrazioni e sanzioni

ALLEGATO 2 — Codice interno bullismo e cyberbullismo

ALLEGATO 3 — Protocollo operativo interno

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

CAPO I Principi generali e Organi collegiali

Art. 1 – Finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina la vita e l'organizzazione della comunità scolastica del Liceo tecnologico-Settore Economico «Luigi Einaudi» di Verona, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e nel rispetto della Costituzione, della normativa vigente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e del Piano triennale dell'offerta formativa (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, comprese quelle introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134). L'Istituto, quale espressione di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, realizza la propria offerta formativa perseguendo lo sviluppo della persona, il successo formativo, la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo D.P.R.

La comunità scolastica, in conformità all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, è luogo di formazione, educazione, dialogo, ricerca ed esperienza sociale e opera secondo principi di legalità, responsabilità, partecipazione, pari dignità, rispetto reciproco, inclusione, trasparenza, tutela della persona e valorizzazione delle differenze.

Tutte le componenti della comunità scolastica concorrono, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, alla realizzazione delle finalità educative e formative dell'Istituto, alla tutela del diritto allo studio e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente.

Il presente Regolamento costituisce la disciplina generale della vita e dell'organizzazione dell'Istituto. I regolamenti, protocolli e disposizioni interne relativi a specifiche attività o settori ne costituiscono attuazione e integrazione, nei limiti della normativa vigente e purché con esso compatibili.

Art. 2 – Convocazione degli organi collegiali

Ciascun Organo collegiale è convocato dal rispettivo Presidente. La convocazione è altresì disposta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica, con indicazione degli argomenti dei quali si chiede la trattazione, fatti salvi i casi nei quali specifiche disposizioni prevedano modalità diverse.

La convocazione indica la data, l'ora, il luogo o la modalità di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno ed è comunicata ai componenti attraverso gli strumenti istituzionali dell'Istituto.

La convocazione è effettuata, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto fino a quarantotto ore.

Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione può essere modificato, su proposta del Presidente o di uno dei componenti, con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere oggetto di comunicazione o discussione, ma non di deliberazione. È ammessa la deliberazione su un argomento non iscritto all'ordine del giorno esclusivamente quando siano presenti tutti i componenti in carica aventi diritto al voto e vi sia unanime consenso alla sua trattazione e deliberazione.

Restano ferme le specifiche disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano modalità o termini particolari di convocazione per determinati Organi collegiali.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle riunioni

Le riunioni degli Organi collegiali si svolgono ordinariamente in presenza. Spetta al Presidente dell'Organo collegiale decidere se e in quale misura le riunioni si possano tenere a distanza nel rispetto del CCNL scuola vigente e dei requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto. Sono Presidenti

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

dell'Organo collegiale: il Dirigente scolastico per il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe e i Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione-GLO e il Presidente del Consiglio di Istituto.

Lo svolgimento a distanza è ammesso nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa, dalla disciplina contrattuale applicabile, dal presente Regolamento e con piattaforme idonee.

Le attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, anche a carattere deliberativo, possono svolgersi online nel rispetto del comma 6 del medesimo articolo e dei criteri previsti dalla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e dal relativo Allegato tecnico.

La convocazione della seduta in presenza o a distanza, decisa dal Presidente dell'Organo collegiale, indica espressamente la modalità di svolgimento e contiene, o rende disponibili mediante gli strumenti istituzionali, le informazioni necessarie per la partecipazione.

Le sedute a distanza si svolgono mediante strumenti istituzionali idonei ad assicurare l'identificazione certa dei partecipanti, l'effettiva partecipazione alla discussione, l'accertamento delle presenze e, ove previsto, del numero legale, la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, la regolarità delle operazioni di voto e la corretta documentazione della seduta.

Le procedure di voto devono assicurare la personalità e l'univocità del voto, l'integrità e la verificabilità delle operazioni. Quando la normativa prescrive lo scrutinio segreto, il sistema utilizzato deve assicurare l'effettiva e non reversibile separazione tra l'identità del votante e il voto espresso, nel rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti.

I sistemi di votazione a distanza, in particolare nei casi di votazione a scrutinio segreto, devono essere idonei rispetto ai requisiti normativi, organizzativi, tecnici e di protezione dei dati applicabili.

Prima dell'utilizzo di sistemi di votazione a distanza, l'Istituto ne verifica l'idoneità rispetto ai requisiti normativi, organizzativi, tecnici e di protezione dei dati applicabili.

Eventuali impedimenti tecnici che incidano sull'identificazione, sulla partecipazione, sulla regolare costituzione dell'Organo o sull'espressione del voto sono immediatamente segnalati al Presidente e la piattaforma utilizzata deve consentire la registrazione nel verbale. Qualora impediscano il regolare svolgimento della seduta o della votazione, il Presidente dispone le misure necessarie al ripristino delle condizioni di regolarità e, ove ciò non sia possibile, sospende o rinvia la seduta o la votazione.

Per gli Organi collegiali e le attività non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, restano ferme le specifiche disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali ad essi applicabili.

Per lo svolgimento delle sedute del **Consiglio di Istituto in videoconferenza** è utilizzata la piattaforma Google Workspace e i componenti accedono con le proprie credenziali istituzionali (componenti Docenti, Studenti e Personale ATA) e con gli indirizzi e-mail comunicati e agli atti della scuola per la componente Genitori. I componenti devono verificare preventivamente connessione, microfono, videocamera che deve essere accesa, è obbligatorio l'uso degli auricolari per evitare che esterni ascoltino gli interventi. I Componenti devono partecipare da un ambiente adeguato, si attengono alle indicazioni del Presidente, utilizzano le funzioni di prenotazione degli interventi e mantengono disattivato il microfono quando non parlano. Non è ammessa alcuna registrazione, video registrazione e trascrizione della seduta con nessun sistema, compreso l'uso dell'intelligenza artificiale.

La chat e gli altri canali della piattaforma sono impiegati soltanto per interventi e comunicazioni pertinenti ai lavori. Sono vietati l'inoltro dei collegamenti a terzi, l'accesso di soggetti non autorizzati e comportamenti che interrompano o ostacolino la seduta. Trattandosi di seduta pubblica sono ammessi genitori/studenti/docenti/personale ATA che hanno chiesto preventivamente di partecipare e che sono stati invitati alla videoconferenza, i partecipanti non componenti del

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Consiglio di Istituto non hanno diritto ad intervenire e devono rispettare le condizioni di accesso e di partecipazione dei componenti. La votazione palese avviene per appello nominale. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio si riunisce in presenza.

I GLO per garantire la riservatezza delle informazioni trattate si riuniscono in presenza, è ammessa la partecipazione degli specialisti in videoconferenza.

Art. 4 – Validità delle sedute e deliberazioni

La costituzione e il funzionamento degli Organi collegiali, i requisiti di validità delle sedute e le maggioranze necessarie per l'adozione delle deliberazioni sono disciplinati dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali applicabili a ciascun Organo e, negli ambiti rimessi all'autonomia dell'istituzione scolastica, dal presente Regolamento.

Per gli Organi collegiali ai quali si applica l'art. 37 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'Organo è validamente costituito anche qualora non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ai fini della validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo le astensioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli ulteriori casi nei quali lo scrutinio segreto sia previsto da specifiche disposizioni.

Il Presidente accerta la regolare costituzione dell'Organo e la sussistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, dirige la discussione, pone in votazione le proposte e assicura a tutti i componenti l'esercizio del diritto di intervento e di voto secondo le disposizioni applicabili.

La sussistenza del numero legale deve permanere al momento delle deliberazioni. Qualora, nel corso della seduta, venga meno il numero dei componenti necessario per deliberare, il Presidente sospende la deliberazione e, ove il numero legale non sia ripristinato, dichiara l'impossibilità di procedere ulteriormente alle deliberazioni.

Nelle sedute svolte a distanza nei casi consentiti, la presenza dei componenti e la permanenza del numero legale sono accertate mediante le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento e tracciate dalla piattaforma utilizzata.

Restano ferme le disposizioni speciali che, per determinati Organi, materie o deliberazioni, prevedano differenti quorum costitutivi o deliberativi, maggioranze qualificate o specifiche modalità di votazione.

Nelle sedute telematiche, il Presidente accerta l'identità dei partecipanti, le presenze e il numero legale con strumenti e procedure verificabili. I registri informatici di accesso possono supportare l'accertamento e la verbalizzazione, ma non costituiscono automaticamente una firma autografa né sostituiscono gli ulteriori controlli necessari sull'effettiva partecipazione.

Le votazioni palesi possono svolgersi mediante appello nominale o strumenti digitali previamente individuati. Le votazioni a scrutinio segreto sono consentite in presenza tramite schede e a distanza soltanto quando il sistema adottato garantisca effettivamente segretezza, anonimato, univocità e non riconducibilità del voto all'identità del votante, secondo i requisiti applicabili.

Interruzioni della connessione o altre anomalie che impediscano la partecipazione sono tempestivamente segnalate e il sistema adottato le deve tracciare; il Presidente valuta le conseguenze sul numero legale e sulle operazioni di voto e adotta le misure previste dall'art. 3.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 5 – Verbale delle sedute, documentazione e riservatezza

Di ogni seduta degli Organi collegiali è redatto verbale a cura del segretario verbalizzante o del soggetto individuato secondo le disposizioni applicabili al singolo Organo.

Il verbale indica almeno la data, il luogo e la modalità di svolgimento della seduta, l'orario di apertura e di chiusura, il Presidente e il verbalizzante, i componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le proposte sottoposte a votazione, l'esito delle votazioni e le deliberazioni adottate. Sono altresì registrati gli ingressi e le uscite dei componenti quando rilevanti ai fini della verifica del numero legale o dell'esito delle deliberazioni.

Il verbale costituisce documentazione sintetica dello svolgimento della seduta e non consiste, salvo che ciò sia espressamente previsto o ritenuto necessario, nella trascrizione integrale degli interventi, in questo caso è ammessa la registrazione.

Ciascun componente può chiedere che una propria dichiarazione pertinente agli argomenti trattati sia riportata a verbale. Il componente in questo caso deve consegnare un testo scritto al verbalizzante affinché sia acquisito al verbale o allegato allo stesso.

Il verbale è approvato, secondo le modalità proprie dell'Organo, al termine della seduta o in una seduta successiva. In sede di approvazione ciascun componente può proporre rettifiche o integrazioni relative alla corretta rappresentazione di quanto avvenuto; delle eventuali modifiche approvate è data evidenza nel verbale.

Nelle sedute svolte a distanza il verbale indica altresì le modalità utilizzate per l'accertamento delle presenze e, ove rilevanti, le circostanze tecniche che abbiano inciso sulla partecipazione, sulla verifica del numero legale o sullo svolgimento delle votazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

I verbali e la relativa documentazione sono formati, sottoscritti, conservati e gestiti secondo la normativa vigente e le disposizioni organizzative applicabili all'Istituto.

I componenti degli Organi collegiali sono tenuti alla riservatezza in relazione ai dati personali, alle informazioni e ai documenti dei quali vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano destinati alla diffusione.

L'accesso, la pubblicità e l'eventuale pubblicazione dei verbali, delle deliberazioni e dei relativi documenti avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e protezione dei dati personali e secondo quanto previsto dal Capo X del presente Regolamento.

Per le riunioni svolte a distanza, il verbale indica la piattaforma utilizzata e le modalità di identificazione e accertamento delle presenze; riporta, se rilevanti, gli orari di ingresso e uscita, le anomalie tecniche e le modalità e gli esiti delle votazioni. Eventuali report informatici sono utilizzati e conservati secondo le istruzioni dell'Istituto e le regole applicabili alla protezione dei dati. Salvo specifica autorizzazione dell'Istituto, accompagnata dall'indicazione delle finalità e delle modalità di trattamento, è vietato effettuare o diffondere registrazioni audio o video, fotografie, schermate e contenuti riservati delle sedute. I partecipanti utilizzano gli auricolari e devono impedire a persone non autorizzate di assistere o ascoltare i lavori, con particolare attenzione alle informazioni relative a studenti e persone identificabili.

Art. 6 – Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto è costituito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 297/1994 ed esercita le funzioni previste dall'art. 10 dello stesso decreto e dalla normativa vigente.

Il Consiglio elabora e adotta gli indirizzi generali e delibera, fatte salve le competenze attribuite al Dirigente scolastico, al Collegio dei Docenti, ai Consigli di classe e agli altri Organi dell'Istituto, nelle materie riservate alla propria competenza dall'art. 10 del D.Lgs. 297/1994 e dalle successive disposizioni che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il Consiglio è presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori eletto secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 297/1994. Il Consiglio può eleggere un vicepresidente. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un componente del Consiglio, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del medesimo decreto.

Le riunioni del Consiglio si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. Il Consiglio e la Giunta durano in carica tre anni; la rappresentanza studentesca è rinnovata ogni anno.

Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente scolastico ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.

La Giunta esecutiva è costituita secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7 e 8, del D.Lgs. 297/1994, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e svolge le ulteriori funzioni attribuitele dalla normativa vigente.

Il Programma annuale è predisposto dal Dirigente scolastico, con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte economico-finanziaria, proposto dalla Giunta esecutiva e approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva svolgono le proprie funzioni nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali.

Art. 7 – Collegio dei Docenti e Consigli di classe

Il Collegio dei Docenti esercita le attribuzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dalle ulteriori disposizioni vigenti, con particolare riferimento al funzionamento didattico dell'Istituto, alla programmazione dell'azione educativa, alla valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica e all'esercizio delle ulteriori competenze attribuitegli dall'ordinamento.

Il Collegio dei Docenti elabora il Piano triennale dell'offerta formativa secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico.

I Consigli di classe sono costituiti ed esercitano le attribuzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dalle ulteriori disposizioni vigenti. In particolare, formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione e favoriscono i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti.

I Consigli di classe che non rivestono carattere deliberativo possono svolgersi a distanza, sono convocati dal Dirigente scolastico e sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, ordinariamente il/la Coordinatore/Coordinatrice di classe. In questi casi è possibile l'utilizzo della piattaforma G-Workspace e i componenti accedono alla videoconferenza con l'account istituzionale. I Genitori sono invitati e accedono con l'indirizzo e-mail comunicato alla scuola. I Componenti verificano preventivamente connessione, microfono, videocamera che deve essere accesa, è obbligatorio l'uso degli auricolari per evitare che esterni ascoltino gli interventi. I Componenti devono partecipare da un ambiente adeguato, si attengono alle indicazioni del Presidente, utilizzano le funzioni di prenotazione degli interventi e mantengono disattivato il microfono quando non parlano. Non è ammessa alcuna registrazione, videoregistrazione e trascrizione della seduta con nessun sistema, compreso l'uso dell'intelligenza artificiale. Il Presidente organizza il meet e inoltra il link ai Docenti, ai Rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei Genitori. Ai Consigli di classe, nella sessione aperta ai rappresentanti possono partecipare anche altri studenti e altri genitori non rappresentanti della classe.

Le competenze relative al coordinamento didattico e ai rapporti interdisciplinari sono esercitate dal Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 297/1994.

La valutazione periodica e finale degli studenti spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 e dalle specifiche disposizioni vigenti in materia di valutazione.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Nell'esercizio delle competenze disciplinari attribuitegli dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, il Consiglio di classe opera nella composizione prevista dalle disposizioni applicabili alla funzione esercitata, nel rispetto delle garanzie del procedimento disciplinare e delle disposizioni in materia di incompatibilità, astensione e sostituzione dei componenti.

Le modalità del procedimento disciplinare, le competenze dei diversi Organi, le cause di incompatibilità e astensione e le modalità di sostituzione dei componenti sono disciplinate dal Capo IV del presente Regolamento, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 – Organo interno di garanzia

È istituito l'Organo interno di garanzia previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

L'Organo è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto, oltre che dal Presidente, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca e un rappresentante dei genitori eletto dalla componente dei genitori, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 249/1998.

Il componente direttamente coinvolto nei fatti oggetto del ricorso o che si trovi in una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi non partecipa all'istruttoria, alla discussione né alla decisione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 249/1998, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo interno di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo decide entro dieci giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 249/1998, l'Organo decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento interno.

Il procedimento davanti all'Organo assicura il rispetto del contraddittorio, l'imparzialità della decisione, la riservatezza e l'accesso alla documentazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Restano ferme le competenze del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Organo di garanzia regionale previste dall'art. 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D.P.R. 249/1998.

CAPO II Personale scolastico

Art. 9 – Principi comuni

Il personale scolastico esercita le funzioni proprie del rispettivo profilo professionale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e all'ordinamento scolastico, della contrattazione collettiva nazionale vigente e delle disposizioni dei precedenti contratti collettivi ancora applicabili.

Il personale osserva i doveri di comportamento previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché le ulteriori disposizioni di comportamento ad esso applicabili.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale opera in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e osserva, nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni organizzative e di servizio legittimamente impartite dagli organi competenti dell'Istituto.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Tutte le componenti professionali concorrono, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità, al buon funzionamento dell'Istituto, alla tutela della sicurezza, all'inclusione e alla realizzazione delle finalità educative e formative della scuola.

Art. 10 – Funzione docente

I docenti esercitano la libertà di insegnamento garantita dall'art. 33, primo comma, della Costituzione e dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, quale espressione dell'autonomia didattica e professionale, nel rispetto delle norme costituzionali, degli ordinamenti scolastici e delle finalità formative del sistema di istruzione.

Nell'esercizio della funzione docente, individuale e collegiale, i docenti concorrono all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e al perseguimento degli obiettivi di apprendimento, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle esigenze formative degli studenti e del loro diritto ad apprendere.

Nell'esercizio dell'autonomia didattica l'Istituto e i docenti operano nel rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando le iniziative funzionali al successo formativo.

I docenti concorrono a promuovere un ambiente educativo fondato sul rispetto reciproco, sulla responsabilità, sulla partecipazione e sull'inclusione, favorendo lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti.

Art. 11 – Vigilanza sulle studentesse e sugli studenti

La vigilanza sugli studenti è assicurata dai docenti nell'ambito degli obblighi inerenti alla funzione docente e, per quanto di rispettiva competenza, dal personale ATA secondo le attribuzioni proprie dei singoli profili professionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali e delle disposizioni organizzative e di servizio dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita.

La vigilanza è assicurata con particolare cura durante l'ingresso e l'uscita degli studenti, i cambi d'ora, gli intervalli, gli spostamenti all'interno dell'Istituto e le attività didattiche svolte all'esterno, secondo le modalità organizzative e le disposizioni di servizio adottate dall'Istituto.

Le modalità di vigilanza negli spazi comuni, nei laboratori, durante gli intervalli, gli spostamenti, le uscite e le attività esterne sono definite in relazione alle caratteristiche delle attività e degli ambienti e alle attribuzioni del personale coinvolto.

Art. 12 – Registro elettronico, valutazione e rapporti con le famiglie

I docenti utilizzano il registro elettronico e gli altri strumenti istituzionali per la documentazione dell'attività didattica, della frequenza, delle valutazioni e degli ulteriori elementi previsti dalle disposizioni applicabili, nel rispetto dell'art. 7, comma 31, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva e sono informati sugli obiettivi didattici e sui criteri di valutazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Gli esiti delle verifiche sono comunicati agli studenti in modo chiaro e tempestivo. Gli esiti delle verifiche orali sono comunicati, di norma, al termine della prova o comunque entro la lezione successiva. Per le prove scritte, pratiche e grafiche si osserva il termine massimo di 15 giorni e comunque sempre prima della successiva prova scritta,

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

nell'ambito dei criteri e delle modalità di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari. Le prove devono essere sempre accompagnate da una griglia di correzione che stabilisce i punteggi sulla base di descrittori coerenti con gli obiettivi della prova e i criteri di valutazione. Nei casi di prove somministrate a studenti con BES il docente ha il dovere di rispettare il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

L'Istituto assicura agli studenti e alle famiglie modalità efficaci e trasparenti di comunicazione in merito all'andamento del percorso scolastico e alla valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 62/2017.

I rapporti individuali con le famiglie costituiscono adempimento connesso alla funzione docente ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera c), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.

Le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti sono definiti dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del medesimo CCNL, e sono organizzati nell'ambito del Piano annuale delle attività.

I colloqui individuali possono svolgersi in presenza o, quando previsto dalle modalità organizzative adottate dall'Istituto, mediante videoconferenza attraverso gli strumenti istituzionali. La prenotazione avviene mediante il registro elettronico in uso o gli altri strumenti istituzionali individuati dalla scuola, nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni.

Art. 13 – Personale amministrativo e tecnico e Direttore dei servizi generali e amministrativi Funzionario ad Elevata qualificazione

Il personale amministrativo e tecnico esercita le funzioni connesse al proprio profilo professionale secondo quanto previsto dall'art. 33, commi 3 e 4, dall'art. 50, commi 1, 2 e 3, e dall'Allegato A del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, nonché dalle successive disposizioni contrattuali applicabili.

Il personale opera secondo principi di correttezza, efficienza, responsabilità, riservatezza e collaborazione con l'utenza e con le altre componenti della comunità scolastica e osserva gli obblighi previsti dall'art. 23 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalle disposizioni organizzative e di servizio dell'Istituto.

Gli assistenti amministrativi svolgono le attività proprie del relativo profilo professionale, comprese quelle connesse all'utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali istituzionali, secondo quanto previsto dall'Allegato A al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.

Gli assistenti tecnici assicurano, nell'ambito del proprio profilo professionale, la conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l'efficienza e la funzionalità, e forniscono il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività didattiche, secondo quanto previsto dall'Allegato A al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.

Il personale amministrativo e tecnico opera nel rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, delle disposizioni organizzative dell'Istituto e delle specifiche istruzioni ricevute.

Il titolare dell'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi, funzionario ad elevata qualificazione, opera nell'ambito delle direttive di massima e degli obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico, sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili, ne cura l'organizzazione e coordina il personale ATA, esercitando le attribuzioni previste dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 55, commi 1 e 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.

L'organizzazione dei servizi e l'assegnazione dei compiti al personale ATA sono definite dal Dirigente scolastico e dal DSGA, attraverso il Piano delle attività, nel rispetto del contratto vigente.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 14 – Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici svolgono i compiti previsti dal proprio profilo professionale, secondo il CCNL vigente.
In particolare, assicurano l'accoglienza e la sorveglianza degli studenti e del pubblico, la vigilanza negli spazi di competenza, la pulizia dei locali e degli arredi, la custodia degli ambienti scolastici e la collaborazione con i docenti.

La vigilanza è esercitata, in particolare, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi alle attività didattiche, durante i cambi d'ora, l'uscita degli studenti dalla classe e gli intervalli, secondo quanto previsto dall'Allegato A al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente, dall'art. 11 del presente Regolamento e dalle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Nell'ambito delle disposizioni organizzative e di servizio, i collaboratori scolastici concorrono alla sorveglianza degli accessi e alla custodia degli edifici e degli spazi scolastici, segnalando tempestivamente le situazioni anomale o di pericolo ai soggetti competenti.

Per garantire il diritto all'inclusione scolastica, i collaboratori scolastici prestano agli studenti con disabilità l'assistenza materiale non specialistica prevista dal CCNL, in particolare per l'accesso e gli spostamenti nei locali scolastici e, quando necessario, per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Nello svolgimento delle proprie attività i collaboratori scolastici osservano gli obblighi previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni, le istruzioni e le procedure adottate dall'Istituto in materia di salute, sicurezza ed emergenza.

L'organizzazione dei servizi, l'assegnazione agli spazi e ai turni e le specifiche modalità operative sono definite nell'ambito del Piano delle attività del personale ATA e degli atti organizzativi di competenza del Dirigente scolastico e del DSGA, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente.

Art. 15 – Riservatezza, sicurezza informatica e utilizzo degli strumenti digitali

Il personale utilizza i sistemi informatici, gli account istituzionali, i dispositivi, le piattaforme e gli altri strumenti digitali dell'Istituto per finalità connesse all'attività di servizio, nel rispetto dell'art. 11-bis del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, delle disposizioni in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e delle istruzioni adottate dall'Istituto.

Per le attività e le comunicazioni afferenti al servizio è utilizzato, di norma, l'account istituzionale. L'utilizzo di caselle personali è evitato, salvo i casi previsti dall'art. 11-bis, comma 2, del D.P.R. 62/2013 o altre motivate esigenze consentite dalle disposizioni dell'Istituto.

Il personale è responsabile delle comunicazioni effettuate mediante gli strumenti istituzionali e osserva le modalità di identificazione, firma e utilizzo della posta elettronica definite dall'Istituto, nel rispetto dell'art. 11-bis, commi 3 e 5, del D.P.R. 62/2013.

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza previsti dall'art. 5, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle misure di sicurezza previste dall'art. 32, paragrafi 1, 2 e 4, del medesimo Regolamento.

Il personale autorizzato al trattamento opera nei limiti dei compiti attribuiti e delle istruzioni ricevute, secondo quanto previsto dall'art. 2-quaterdecies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le credenziali personali di accesso ai sistemi e ai servizi dell'Istituto sono riservate e non possono essere cedute, comunicate o messe a disposizione di terzi. Il personale le custodisce con diligenza e osserva le procedure di autenticazione e le misure di sicurezza stabilite dall'Istituto.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Lo smarrimento o la compromissione delle credenziali, l'accesso non autorizzato, la perdita o divulgazione accidentale di dati e ogni altro evento che possa compromettere la sicurezza delle informazioni o dei sistemi deve essere tempestivamente segnalato attraverso i canali individuati dall'Istituto, affinché possano essere adottate le misure necessarie.

Le informazioni, i documenti e i dati acquisiti per ragioni di servizio sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alle funzioni esercitate e non possono essere utilizzati per fini privati, comunicati, divulgati o diffusi al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, secondo quanto previsto, in particolare, dall'art. 11-ter, comma 5, del D.P.R. 62/2013.

Nell'utilizzo dei mezzi di informazione, delle piattaforme digitali e dei social media il personale osserva l'art. 11-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 62/2013, adottando ogni cautela affinché opinioni e giudizi personali non siano attribuibili all'Amministrazione e astenendosi da interventi o commenti che possano arrecare pregiudizio al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione. Le comunicazioni inerenti direttamente o indirettamente al servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o social media, salvo che il loro utilizzo risponda a esigenze istituzionali.

Restano ferme le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali applicabili, le misure organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto e le specifiche istruzioni impartite al personale autorizzato.

Nello svolgimento delle attività collegiali a distanza, il personale utilizza le piattaforme autorizzate e custodisce i collegamenti di accesso; non condivide con terzi documenti, messaggi, schermate o dati acquisiti durante la seduta. Evita di lasciare incustoditi dispositivi con informazioni riservate, segnala tempestivamente anomalie e accessi non autorizzati e conserva i materiali scaricati secondo le procedure dell'Istituto.

Le attività online si svolgono nel rispetto delle istruzioni dell'Istituto in materia di sicurezza, organizzazione del lavoro e diritto alla disconnessione, ferme restando le disposizioni legislative e contrattuali applicabili. Gli orari e gli obblighi di servizio, così come le eventuali tutele assicurative, sono determinati dalle norme applicabili.

Art. 16 – Intelligenza Artificiale nell'attività del personale

L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, nel testo vigente, della legge 23 settembre 2025, n. 132, del D.M. 9 agosto 2025, n. 166 e delle relative Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, del presente Regolamento e degli atti organizzativi e di governance dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è improntato ai principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e non discriminazione e avviene nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umano, assicurando adeguata sorveglianza e possibilità di intervento da parte del personale competente.

I sistemi di Intelligenza Artificiale messi a disposizione dalla piattaforma G-Workspace dell'Istituto possono essere utilizzati come strumenti di supporto alle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, ma non sostituiscono la valutazione, il giudizio professionale o la decisione attribuiti dall'ordinamento al personale o agli Organi competenti.

Non possono essere demandate in via autonoma a sistemi di Intelligenza Artificiale decisioni relative alla valutazione degli studenti, all'orientamento, all'adozione di provvedimenti disciplinari, all'inclusione o alla progressione scolastica. L'eventuale utilizzo di sistemi IA a supporto di tali attività è ammesso soltanto nei limiti previsti dalla normativa applicabile e ferma restando la responsabilità e l'effettiva capacità decisionale del soggetto competente.

È vietato l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale finalizzati a inferire le emozioni delle persone nell'ambito dell'Istituto, fatti salvi esclusivamente i casi consentiti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2024/1689 per motivi medici o di sicurezza.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il personale verifica criticamente la correttezza, l'attendibilità, la pertinenza e l'appropriatezza dei contenuti e delle indicazioni prodotti mediante sistemi di Intelligenza Artificiale prima del loro utilizzo nell'attività di servizio e non considera gli output dei sistemi automaticamente corretti, completi o vincolanti.

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di Intelligenza Artificiale avviene esclusivamente nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del medesimo regolamento.

Dati personali, informazioni riservate e documentazione scolastica non possono essere inseriti in sistemi di IA se non previamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dal DSGA.

I sistemi di Intelligenza Artificiale destinati agli impieghi nel settore dell'istruzione individuati dall'art. 6, paragrafo 2, e dall'Allegato III, punto 3, del Regolamento (UE) 2024/1689 sono trattati secondo il regime previsto per i sistemi ad alto rischio. L'Istituto ne valuta preventivamente l'impiego e si adegua agli obblighi previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2024/1689 a decorrere dalle date in cui essi risultano applicabili, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Per i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 2, e all'Allegato III tali obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027, salvo successive modificazioni.

L'Istituto adotta misure volte ad assicurare un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di Intelligenza Artificiale del personale che utilizza o concorre all'utilizzo dei sistemi IA, tenendo conto delle competenze, dell'esperienza, della formazione, del contesto d'impiego e delle persone interessate, in attuazione dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.

L'adozione, la sperimentazione e l'utilizzo istituzionale di sistemi di Intelligenza Artificiale avvengono secondo la governance definita dall'Istituto. Le strutture e i gruppi di lavoro individuati nel Funzionigramma supportano il Dirigente scolastico e gli Organi competenti nella valutazione dei casi d'uso, dei rischi, della coerenza con il PTOF, delle misure organizzative e delle esigenze formative, ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite dall'ordinamento ai singoli soggetti.

Il Responsabile della protezione dei dati è coinvolto, secondo le attribuzioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali, nelle valutazioni e nelle decisioni concernenti sistemi di Intelligenza Artificiale che comportino trattamenti di dati personali o altri profili rilevanti ai fini della protezione dei dati.

Restano in ogni caso in capo al personale e agli Organi competenti le responsabilità didattiche, valutative, educative, organizzative e amministrative attribuite loro dall'ordinamento.

CAPO III Studentesse e Studenti

Art. 17 – Diritti delle studentesse e degli studenti

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, le studentesse e gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, sia aperta alla pluralità delle idee e valorizzi le inclinazioni personali.

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 249/1998, hanno diritto alla riservatezza e a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 249/1998, hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. Il Dirigente scolastico e i docenti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, promuovono con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza riguardanti la programmazione e gli obiettivi didattici, l'organizzazione della scuola, i criteri di valutazione e la scelta dei libri e dei materiali didattici.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Quando una decisione influisce in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, le studentesse e gli studenti possono essere chiamati, anche su loro richiesta, a esprimere la propria opinione mediante consultazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 249/1998.

È garantita la libertà di apprendimento prevista dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 249/1998, compreso il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto, nel rispetto dell'organizzazione scolastica e delle disposizioni applicabili. Tali attività sono organizzate tenendo conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 249/1998, agli studenti provenienti da contesti culturali e linguistici diversi è garantito il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; l'Istituto promuove iniziative di accoglienza, valorizzazione linguistica e culturale e attività interculturali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 249/1998, le studentesse e gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, finalizzata anche all'autovalutazione, all'individuazione dei propri punti di forza e di debolezza e al miglioramento del rendimento. Gli esiti delle verifiche sono comunicati secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento e secondo i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

L'Istituto assicura progressivamente le condizioni previste dall'art. 2, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis), del D.P.R. 249/1998, con particolare riferimento alla qualità dell'ambiente educativo, al recupero delle situazioni di svantaggio e dispersione, alla sicurezza e accessibilità degli ambienti, alla disponibilità di strumenti tecnologici, alla promozione della salute e del benessere e all'emersione di fenomeni di bullismo, cyberbullismo e altre situazioni di rischio.

L'esercizio dei diritti di riunione, assemblea, partecipazione, associazione e iniziativa degli studenti, previsti dall'art. 2, commi 9 e 10, del D.P.R. 249/1998, è disciplinato dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 18 – Doveri delle studentesse e degli studenti

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La frequenza, la puntualità, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono disciplinati dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 249/1998, le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni e delle altre persone presenti nella comunità scolastica un comportamento rispettoso, anche nelle forme, della dignità e dei diritti di ciascuno.

Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, le studentesse e gli studenti mantengono un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del D.P.R. 249/1998, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 249/1998, le studentesse e gli studenti osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel presente Regolamento, negli altri atti regolamentari dell'Istituto e nelle disposizioni legittimamente adottate dagli organi competenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 249/1998, utilizzano correttamente strutture, attrezzature e sussidi didattici e si comportano in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Il medesimo dovere si estende agli arredi, alle attrezzature, ai dispositivi digitali e agli altri beni messi a disposizione dall'Istituto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 249/1998, le studentesse e gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura quale importante fattore della qualità della vita della scuola.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Le violazioni dei doveri previsti dal presente articolo assumono rilevanza disciplinare nei casi e secondo i criteri espressamente individuati dal Capo IV del presente Regolamento, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998.

Art. 19 – Frequenza e puntualità

Le studentesse e gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. La puntualità costituisce parte integrante del corretto adempimento degli obblighi scolastici e concorre alla piena partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera l), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per casi eccezionali possono essere stabilite motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza. Le deroghe riguardano assenze documentate e possono essere riconosciute esclusivamente a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009.

I criteri generali e le fattispecie che consentono l'applicazione delle deroghe sono definiti dal Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente. Il Consiglio di classe verifica, con riferimento al singolo studente, la sussistenza dei presupposti della deroga e la possibilità di procedere alla valutazione finale.

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Per le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno di corso, l'ammissione all'Esame di maturità è subordinata, tra gli altri requisiti, alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

All'inizio di ciascun anno scolastico l'Istituto rende conoscibili agli studenti e alle famiglie l'orario annuale personalizzato, il limite minimo di frequenza necessario per la validità dell'anno e i criteri generali relativi alle deroghe. L'Istituto assicura inoltre un'adeguata informazione sull'andamento della frequenza nel corso dell'anno, secondo le modalità organizzative adottate.

Gli orari di ingresso e di uscita sono definiti annualmente nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dagli Organi competenti.

Art. 20 – Assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate

Le assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono essere giustificati o autorizzati secondo le procedure e mediante gli strumenti adottati dall'Istituto, nel rispetto del presente Regolamento.

Le assenze devono essere giustificate, di norma il giorno del rientro. Per gli studenti minorenni la giustificazione è effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o da altro soggetto legittimato; gli studenti maggiorenni provvedono personalmente secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

L'Istituto monitora periodicamente la regolarità della frequenza. In presenza di assenze, ritardi, ingressi posticipati o uscite anticipate numerosi o reiterati può essere richiesto allo studente e, se minorenne, alla famiglia un colloquio, secondo le modalità organizzative e le eventuali soglie di controllo definite dall'Istituto. Alla quinta assenza o a un suo multiplo i Genitori/Tutori devono comunicare alla scuola di essere al corrente delle assenze accumulate. Tali interventi hanno finalità di monitoraggio, prevenzione delle situazioni di irregolarità e contrasto alla dispersione scolastica.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate occasionali sono autorizzati secondo le procedure dell'Istituto. Per gli studenti minorenni le relative richieste sono effettuate da chi esercita la responsabilità genitoriale o da altro soggetto legittimato.

Per gli/le studenti minorenni l'uscita anticipata è ammessa previa richiesta firmata dai genitori e gli/le studenti possono uscire dall'Istituto solo se è presente un genitore o delegato.

In situazioni di emergenza o in caso di sciopero le uscite anticipate sono ammesse anche per gli/le studenti minorenni senza che sia presente un genitore/tutore/delegato, venendo meno le condizioni ordinarie del servizio.

Possono essere autorizzati ingressi posticipati o uscite anticipate con carattere continuativo in presenza di documentate esigenze di trasporto o di altre motivate necessità, secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della L.R. Veneto 19 marzo 2013, n. 2, introdotto dall'art. 20, comma 2, della L.R. Veneto 24 gennaio 2020, n. 1, nel territorio della Regione Veneto non è richiesta la presentazione del certificato medico di riammissione a scuola per il solo fatto che l'assenza per malattia abbia superato cinque giorni. Restano ferme eventuali specifiche prescrizioni previste dalla normativa sanitaria applicabile o adottate dalle autorità sanitarie competenti.

Le modalità operative di giustificazione, autorizzazione, verifica e controllo sono rese note annualmente dall'Istituto attraverso il registro elettronico e gli altri canali istituzionali.

Art. 21 – Comportamento, rispetto della persona e prevenzione delle condotte lesive

Le studentesse e gli studenti, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, mantengono durante le attività scolastiche e nelle attività comunque riconducibili alla vita dell'Istituto un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni e delle altre persone appartenenti alla comunità scolastica, in coerenza con il principio del rispetto reciproco previsto dall'art. 1, comma 4, del medesimo D.P.R.

Sono vietati comportamenti offensivi, discriminatori, intimidatori, minacciosi, aggressivi o violenti e ogni altra condotta lesiva della dignità, dei diritti, dell'integrità o della sicurezza delle persone, anche quando realizzata mediante strumenti digitali, piattaforme online, social network o sistemi di messaggistica.

Le condotte riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono individuate secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 1-bis e 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel testo vigente, e sono prevenute e gestite secondo le disposizioni del Capo IX del presente Regolamento, del Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Allegato 2) e del Protocollo operativo interno (Allegato 3).

La mancata riconducibilità di un fatto alle definizioni legislative di bullismo o cyberbullismo non esclude la sua eventuale rilevanza educativa, disciplinare, civile o penale. In particolare, singoli episodi offensivi, discriminatori, intimidatori, minacciosi, aggressivi o violenti possono costituire autonome violazioni del presente Regolamento anche in assenza degli elementi necessari per qualificare la condotta come bullismo o cyberbullismo.

Le violazioni del presente articolo assumono rilevanza disciplinare secondo le fattispecie, i criteri, le procedure e le competenze previsti dal Capo IV e dall'Allegato 1 – Tabella delle infrazioni e delle sanzioni, nel rispetto dei principi di responsabilità personale, proporzionalità, gradualità, temporaneità e finalità educativa della sanzione.

Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, durante le attività curricolari ed extracurricolari le studentesse e gli studenti non possono tenere il volto coperto o adottare altre modalità che ne impediscano il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, e successive modificazioni.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Restano ferme le conseguenze previste dall'ordinamento e la distinta valutazione dell'eventuale responsabilità disciplinare.

Art. 22 – Spostamenti, cambi d'ora e intervalli

Durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto, i cambi d'ora, gli intervalli e gli altri momenti di sospensione delle lezioni, le studentesse e gli studenti devono rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e mantenere un comportamento corretto, senza mettere a rischio la sicurezza delle persone o ostacolare la vigilanza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Gli spostamenti tra aule, laboratori, palestra, biblioteca e altri ambienti dell'Istituto avvengono secondo le modalità organizzative stabilite dalla scuola e nel rispetto delle indicazioni impartite dai docenti, dai collaboratori scolastici e dal personale competente.

Durante il cambio dell'ora le studentesse e gli studenti rimangono nell'aula e attendono l'arrivo del docente, salvo che sia previsto uno spostamento verso altro ambiente didattico o sia stata impartita una diversa disposizione organizzativa.

Durante le lezioni lo studente può allontanarsi dall'aula soltanto previa autorizzazione del docente, salvo situazioni di necessità o emergenza. Le modalità di uscita temporanea dalla classe sono organizzate in modo da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e la vigilanza.

Durante gli spostamenti e gli intervalli sono vietati comportamenti che possano determinare pericolo per sé o per altri, arrecare disturbo alle attività in corso o impedire l'esercizio della vigilanza. Gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni del personale incaricato della sorveglianza.

Gli intervalli si svolgono negli spazi e secondo gli orari e le modalità individuati dall'Istituto. Gli studenti non possono allontanarsi dagli spazi scolastici o dalle aree nelle quali è autorizzata la loro permanenza, salvo specifica autorizzazione.

La vigilanza durante i cambi d'ora, gli intervalli e gli spostamenti è assicurata dai docenti e, per quanto di rispettiva competenza, dai collaboratori scolastici secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 14 del presente Regolamento, dalla disciplina contrattuale e dalle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Durante i cambi d'ora, gli intervalli e gli spostamenti all'interno dell'Istituto si applicano anche le disposizioni del Capo VI del presente Regolamento relative all'uso di telefoni cellulari, dispositivi digitali, servizi online e altri strumenti tecnologici.

Art. 23 – Cura dei beni e responsabilità per i danni

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, le studentesse e gli studenti utilizzano correttamente locali, strutture, arredi, impianti, attrezzature, dispositivi e sussidi didattici e si comportano in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare derivante dal danneggiamento è personale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998, ed è accertata sulla base dei fatti e delle condotte concretamente riferibili allo studente. Non è ammessa l'attribuzione automatica di responsabilità disciplinare alla classe o ad altri gruppi di studenti per il solo fatto che il danno si sia verificato in uno spazio o durante un'attività da essi frequentati.

Analogamente, nessun obbligo di risarcimento può essere posto automaticamente a carico di una classe, di un gruppo di studenti o delle relative famiglie per la sola appartenenza al gruppo, in assenza dell'accertamento dei presupposti di responsabilità previsti dalla legge.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Qualora il danno sia riconducibile alla condotta di più soggetti, sono accertate le rispettive condotte e responsabilità, ferme restando le disposizioni dell'art. 2055 del codice civile in materia di responsabilità solidale quando ne ricorrano i presupposti.

Chi provoca danni al patrimonio dell'Istituto è tenuto al risarcimento, secondo quanto previsto dagli artt. 2043 e seguenti del Codice civile, che disciplinano la responsabilità per i danni causati con dolo o colpa, indipendentemente dalle eventuali conseguenze disciplinari.

Per i danni causati da studenti minorenni si applica, quando ne ricorrono i presupposti, anche l'art. 2048 del Codice civile, che disciplina la responsabilità dei genitori e di chi è tenuto alla vigilanza del minore.

Ove ne ricorrano i presupposti, può essere prevista la reintegrazione o riparazione del bene, nel rispetto dell'art. 2058 del codice civile, delle esigenze di sicurezza e delle competenze tecniche necessarie.

Le conseguenze disciplinari sono determinate secondo il Capo IV del presente Regolamento e, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 249/1998, sono ispirate ai principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità e, per quanto possibile, anche al principio della riparazione del danno.

L'accertamento del danno patrimoniale e l'eventuale richiesta di risarcimento sono distinti dal procedimento disciplinare e sono effettuati secondo le competenze e le procedure previste dall'ordinamento.

Art. 24 – Registro elettronico e comunicazioni istituzionali

Il registro elettronico costituisce uno degli strumenti istituzionali di documentazione e comunicazione della vita scolastica, ai sensi dell'art. 7, comma 31, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 51, comma 8, della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente il registro elettronico e gli altri canali istituzionali loro destinati, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto, in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

L'accesso al registro elettronico avviene mediante SPID o Carta d'identità elettronica (CIE), secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 31, del D.L. 95/2012, nel testo vigente.

Gli strumenti personali di autenticazione e di identità digitale sono strettamente personali e non possono essere ceduti, comunicati o messi a disposizione di altri soggetti. Il medesimo principio si applica alle eventuali credenziali personali utilizzate per gli altri servizi digitali dell'Istituto.

La perdita, la compromissione o il sospetto utilizzo non autorizzato degli strumenti di autenticazione o degli account istituzionali deve essere tempestivamente segnalato secondo le procedure adottate dall'Istituto.

Le comunicazioni pubblicate o trasmesse attraverso il registro elettronico e gli altri canali istituzionali sono consultate dagli studenti e, secondo le rispettive competenze e modalità di accesso, dalle famiglie. Le modalità aventi valore di comunicazione formale sono individuate dall'Istituto nel rispetto della normativa vigente e degli artt. 43, 88 e 89 del presente Regolamento.

Le modalità tecniche di accesso e utilizzo del registro e degli altri servizi digitali sono disciplinate dalle disposizioni del Capo VI e dagli atti organizzativi dell'Istituto e possono essere aggiornate in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica senza necessità di modificare il presente articolo, purché nel rispetto dei principi in esso stabiliti.

Art. 25 – Assemblee di classe

Le assemblee di classe costituiscono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 297/1994, è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, nel limite massimo di due ore di lezione. L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 13, comma 8, del medesimo decreto, le assemblee non possono svolgersi nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta è presentata dai rappresentanti degli studenti della classe, reca la data proposta e l'ordine del giorno ed è trasmessa secondo le modalità stabilite dall'Istituto, di norma almeno cinque giorni prima. I docenti delle ore interessate sono previamente informati e firmano la richiesta.

La scelta delle ore tiene conto, nel corso dell'anno, dell'esigenza di non gravare sistematicamente sulle medesime discipline e di assicurare un equilibrato esercizio del diritto di assemblea.

Un'ulteriore assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 297/1994, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle necessarie condizioni organizzative e di sicurezza.

All'assemblea possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti che lo desiderino, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 297/1994. Restano fermi gli obblighi di servizio, sicurezza e vigilanza secondo le rispettive competenze e le modalità organizzative adottate dall'Istituto.

L'eventuale partecipazione di soggetti esterni all'assemblea di classe è subordinata alla preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico e alla verifica della coerenza con le finalità dell'assemblea e delle condizioni organizzative e di sicurezza.

Le modalità operative per la richiesta, lo svolgimento e l'eventuale documentazione dell'assemblea sono definite dall'Istituto nel rispetto del presente articolo. Le assemblee di classe devono essere verbalizzate studentesse e dagli studenti incaricati, il verbale deve essere inoltrato al protocollo della scuola entro sette giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 26 – Assemblee d'Istituto

Le assemblee d'Istituto costituiscono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 297/1994, è consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

In relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 297/1994.

Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle lezioni, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 297/1994.

Un'ulteriore assemblea d'Istituto mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 297/1994, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle condizioni organizzative e di sicurezza necessarie per il loro utilizzo.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta, per non più di quattro assemblee nel corso dell'anno scolastico, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Gli esperti sono indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e la loro partecipazione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 297/1994.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

L'assemblea d'Istituto è convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 297/1994, su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco d'Istituto, ove costituito, oppure su richiesta del dieci per cento degli studenti o dei rappresentanti degli studenti eletti nell'Istituto.

La data proposta e l'ordine del giorno sono preventivamente presentati al Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, secondo le modalità stabilite dall'Istituto e, di norma, almeno dieci giorni prima della data richiesta.

L'assemblea d'Istituto può adottare un proprio regolamento di funzionamento, che è inviato in visione al Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 297/1994.

Il Comitato studentesco, ove costituito, oppure i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 297/1994. I rappresentanti degli studenti di classe e di istituto collaborano all'organizzazione e all'ordinato svolgimento dell'assemblea, ferme restando le responsabilità di vigilanza spettanti al personale scolastico.

Alle assemblee possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti che lo desiderino, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 297/1994.

Il Dirigente scolastico esercita il potere di intervento previsto dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 297/1994 nei casi di violazione del regolamento dell'assemblea o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Le modalità relative all'organizzazione degli spazi, alla sicurezza, alla vigilanza, alla rilevazione delle presenze e alle comunicazioni alle famiglie sono definite dall'Istituto nel rispetto del presente articolo e degli obblighi di servizio del personale.

Art. 27 – Comitato studentesco, diritto di riunione, associazione e iniziativa

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale studentesca possono costituire il Comitato studentesco d'Istituto.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 297/1994, e svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dalla normativa, dal regolamento dell'assemblea d'Istituto e dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l'Istituto garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di Istituto. Le assemblee di classe e d'Istituto sono disciplinate dagli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

Le riunioni e le assemblee a livello di corso/indirizzo sono organizzate secondo modalità concordate con l'Istituto, compatibilmente con le esigenze didattiche, organizzative e di sicurezza e senza determinare ulteriori sospensioni delle lezioni oltre i limiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 297/1994, salvo che siano ricondotte alle forme di assemblea disciplinate dalla medesima disposizione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. 249/1998, l'Istituto garantisce e disciplina il diritto di associazione degli studenti, nonché il diritto degli studenti, singoli o associati, a promuovere e realizzare iniziative all'interno della scuola coerenti con le finalità educative e con il presente Regolamento.

Gli studenti e le associazioni di cui fanno parte possono richiedere l'utilizzo dei locali scolastici per riunioni e iniziative, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità degli spazi, alla compatibilità con le attività dell'Istituto, alla presenza del personale eventualmente necessario e al rispetto delle condizioni di sicurezza.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Le richieste di utilizzo dei locali fuori dall'orario delle lezioni sono presentate secondo le modalità stabilite dall'Istituto, di norma almeno sette giorni prima, indicando i soggetti promotori, le finalità dell'iniziativa, gli spazi richiesti e le attività previste.

L'utilizzo di laboratori, palestra, attrezzature, dispositivi o altri beni che richiedano specifiche competenze, vigilanza o condizioni di sicurezza è subordinato alle disposizioni del Capo VIII del presente Regolamento e non può essere autorizzato sulla sola base della maggiore età degli studenti partecipanti.

In attuazione dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. 249/1998, l'Istituto favorisce, secondo modalità compatibili con le proprie finalità e organizzazione, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 28 – Dispositivi e ambienti digitali

L'uso da parte delle studentesse e degli studenti di telefoni cellulari, altri dispositivi digitali, account, servizi online, piattaforme scolastiche e sistemi di Intelligenza Artificiale è disciplinato dal Capo VI del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Restano ferme le specifiche disposizioni relative alla protezione dei dati personali, alla sicurezza informatica, alle immagini e registrazioni, agli strumenti previsti da PEI e PDP e alle ulteriori deroghe previste dalla normativa.

Le violazioni delle disposizioni del Capo VI che costituiscono mancanze disciplinari sono sanzionate secondo il Capo IV del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di personalità, proporzionalità e gradualità della responsabilità disciplinare.

CAPO IV Disciplina, comportamento ed Educazione civica

Art. 29 – Finalità e principi della disciplina

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, il presente Regolamento individua i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari in relazione ai doveri previsti dall'art. 3 del medesimo D.P.R., al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché le relative sanzioni, gli organi competenti e il procedimento per la loro irrogazione.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero educativo dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 249/1998.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 2, del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, e secondo la disciplina vigente in materia di valutazione del comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 249/1998.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate ai principi di gradualità e, per quanto possibile, di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 249/1998.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Nessuna sanzione può essere irrogata al di fuori delle fattispecie, dei criteri, delle competenze e delle procedure stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 30 – Tipologia delle sanzioni e attività educative conseguenti

In relazione alla natura e alla gravità della violazione possono essere applicate, secondo le fattispecie e i criteri previsti dal presente Regolamento: richiamo verbale; ammonimento scritto o altra sanzione disciplinare scritta prevista dal Regolamento comminata dal Docente o dal Dirigente scolastico; allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni; nei casi previsti dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica da tre a quindici giorni e dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del corso di studi.

In presenza di infrazioni disciplinari gravi previste dal presente Regolamento, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e come sanzione accessoria l'esclusione dello studente da uno specifico viaggio di istruzione, visita guidata o uscita didattica o soggiorno linguistico previsti nell'anno scolastico in corso. La misura è adottata previa valutazione del singolo caso, nel rispetto dei criteri dell'art. 31 e secondo il procedimento disciplinare dell'art. 33. Per le attività che si svolgono in orario scolastico, l'Istituto assicura allo studente escluso attività formative alternative a scuola.

L'Istituto garantisce allo studente escluso dalle uscite/viaggi/visite guidate l'esercizio del diritto di apprendimento in classi della stessa annualità, oppure se i giorni di sospensione dalle lezioni coincidono con il viaggio di istruzione di due giorni, l'istituto provvederà ad organizzare le attività di cittadinanza attiva a scuola. Per sanzioni di allontanamento dalle lezioni superiori a tre giorni e coincidenti con la durata del viaggio di istruzione come prevede la normativa, lo studente svolgerà le attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate.

La convocazione della famiglia, i colloqui educativi, le comunicazioni e le ulteriori misure di accompagnamento non costituiscono di per sé sanzioni disciplinari e possono essere adottati anche con finalità preventiva, educativa e di collaborazione scuola-famiglia.

Ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del D.P.R. 249/1998, le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di classe e possono essere disposte soltanto in presenza di infrazioni disciplinari gravi o reiterate. Il Consiglio d'Istituto adotta le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni nei casi e alle condizioni previsti dal comma 9. Allo stesso Consiglio compete l'adozione delle misure eccezionali previste dal comma 9-bis.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, l'Istituto assicura i rapporti con lo studente e la famiglia per preparare il rientro nel gruppo classe, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.P.R. 249/1998. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, tale disposizione si applica per quanto possibile, come previsto dal comma 9.

Nel periodo di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione. Le attività si svolgono presso l'Istituto, con i docenti individuati dalla scuola, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis, del D.P.R. 249/1998.

Nel periodo di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento e inserite nel PTOF, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. 249/1998. Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti individuate e convenzionate secondo la normativa vigente. Durante tali attività, l'obbligo di vigilanza è a carico delle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente all'Istituto le eventuali assenze dello studente.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 8-quater, nonché nelle more della definizione degli elenchi regionali ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D.P.R. 249/1998, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Le ore di cittadinanza attiva e solidale sono computate ai fini del requisito minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento, ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. 249/1998.

Il Consiglio di classe può, ove necessario, deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro dello studente nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità, ai sensi dell'art. 4, comma 8-quinquies, del D.P.R. 249/1998.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo finalizzato all'inclusione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 8-sexies, del D.P.R. 249/1998.

Le sanzioni più gravi, comprese quelle che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, possono essere applicate soltanto nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del D.P.R. 249/1998, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal presente Regolamento. I provvedimenti devono fondarsi su elementi circostanziati e precisi dai quali risulti la responsabilità disciplinare dello studente, secondo quanto previsto dal comma 9-ter del medesimo articolo.

Art. 31 – Criteri per la determinazione della sanzione

Nella determinazione della sanzione si applicano i principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità e, per quanto possibile, di riparazione del danno previsti dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. La sanzione tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano.

Ai fini della valutazione del caso concreto sono altresì considerati, in quanto pertinenti: l'intenzionalità della condotta; il grado di responsabilità individuale; l'eventuale partecipazione di più soggetti; la reiterazione; le circostanze aggravanti o attenuanti; l'entità del danno o del pericolo determinato; nonché il comportamento successivo ai fatti e le eventuali iniziative spontanee di riparazione o di ricomposizione delle conseguenze della condotta.

Il riconoscimento dell'errore, l'assunzione di responsabilità e le iniziative di riparazione possono essere valutati favorevolmente sia ai fini educativi sia nella determinazione della sanzione. Il mancato riconoscimento della propria responsabilità e l'esercizio del diritto di esporre e sostenere le proprie ragioni non costituiscono circostanze aggravanti.

La reiterazione di condotte disciplinarmente rilevanti costituisce elemento di valutazione della gravità, ma non determina automaticamente l'applicazione di una specifica sanzione. In ogni caso l'organo competente effettua una valutazione individuale secondo i principi previsti dal presente articolo.

Quando la condotta sia riferibile a più studenti, la posizione e il grado di partecipazione di ciascuno sono valutati individualmente, nel rispetto del principio di responsabilità disciplinare personale previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 249/1998.

La durata dell'eventuale allontanamento è determinata dall'organo competente sulla base della gravità concreta dell'infrazione e dei criteri del presente articolo. Le attività educative previste dall'art. 30 conseguono alla durata dell'allontanamento così determinata e non costituiscono criterio per determinare preventivamente la durata della sanzione.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il provvedimento disciplinare dà conto, in relazione alla natura della sanzione applicata, degli elementi rilevanti considerati ai fini della sua determinazione.

Art. 32 – Infrazioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, costituiscono infrazioni disciplinari i comportamenti individuati dal presente Regolamento in relazione ai doveri previsti dall'art. 3 del medesimo D.P.R., al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle specifiche esigenze organizzative, educative e di sicurezza dell'Istituto.

Costituiscono, in particolare, mancanze disciplinari, secondo la natura, la gravità, le circostanze e l'eventuale reiterazione della condotta:

a) la violazione dei doveri di frequenza e puntualità e delle procedure di giustificazione previste dal presente Regolamento;

b) il disturbo delle attività didattiche e il comportamento che ne impedisca o comprometta il regolare svolgimento;

c) il mancato rispetto delle disposizioni organizzative, di vigilanza o di sicurezza;

d) comportamenti offensivi, discriminatori, intimidatori, minacciosi o molesti nei confronti di studenti, personale o altre persone;

e) comportamenti che mettano concretamente in pericolo la sicurezza o l'incolumità propria o altrui;

f) il danneggiamento, la sottrazione o l'uso non autorizzato di beni dell'Istituto o di altre persone;

g) la violazione dei divieti di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche previsti dalla normativa vigente;

h) l'introduzione, il possesso, la cessione o il consumo non consentiti di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o altre sostanze vietate, ferme restando le misure di tutela, prevenzione e supporto previste per le situazioni personali di uso, abuso o dipendenza;

i) l'utilizzo di smartphone, smartwatch o altri dispositivi digitali in violazione delle disposizioni del Capo VI;

l) l'effettuazione, l'utilizzo, la condivisione o la diffusione non consentiti di fotografie, immagini, audio, video o dati personali;

m) l'accesso o il tentativo di accesso non autorizzato ad account, sistemi, reti o servizi digitali, l'utilizzo di credenziali altrui e l'elusione delle misure di sicurezza;

n) il plagio, la copiatura, le frodi o altre condotte dirette ad alterare l'autenticità delle prove o delle attività oggetto di valutazione;

o) l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in violazione delle disposizioni del Capo VI o delle condizioni stabilite per la specifica attività didattica o valutativa;

p) le condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo secondo le definizioni previste dall'art. 1, commi 1-bis e 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71, e le disposizioni del Capo IX del presente Regolamento;

q) gli atti di aggressione o violenza fisica o psicologica, grave prevaricazione o le altre condotte lesive della dignità, dell'integrità o dell'incolumità delle persone, anche quando non ricorrano tutti gli elementi necessari per la loro qualificazione come bullismo o cyberbullismo;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

r) le minacce, le pressioni, le ritorsioni, le intimidazioni o altre condotte poste in essere nei confronti di chi abbia chiesto aiuto, effettuato una segnalazione, collaborato alla ricostruzione dei fatti o reso informazioni nell'ambito delle procedure previste dal Capo IX e dal Protocollo operativo interno;

s) ogni altra condotta grave che configuri una concreta violazione dei doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e che sia riconducibile alle fattispecie disciplinari individuate nel presente Capo e nella relativa Tabella delle infrazioni e delle sanzioni.

La condizione personale di disagio, dipendenza o fragilità, nonché la richiesta di aiuto o la segnalazione spontanea di una situazione di rischio, non costituiscono di per sé infrazione disciplinare. La scuola attiva in tali casi gli interventi educativi, preventivi e di supporto previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

La reiterazione, l'intenzionalità, le conseguenze della condotta, la vulnerabilità delle persone coinvolte, l'eventuale diffusione digitale, la partecipazione di più soggetti e le altre circostanze previste dall'art. 31 concorrono alla determinazione della gravità, ma non determinano automaticamente una specifica sanzione.

La qualificazione di una condotta come bullismo o cyberbullismo non comporta automaticamente l'applicazione di una determinata sanzione. L'organo competente valuta il fatto concreto secondo i principi di responsabilità personale, proporzionalità, gradualità, temporaneità e finalità educativa. In tal caso si applicano altresì il Codice interno (Allegato 2) e il Protocollo operativo interno (Allegato 3).

Quando una stessa condotta integri più fattispecie previste dal presente articolo, l'organo competente procede a una valutazione complessiva del fatto senza automatica sommatoria delle sanzioni.

Le conseguenze disciplinari delle infrazioni sono individuate nella Tabella delle infrazioni e delle sanzioni, parte integrante del presente Regolamento, che indica le categorie di comportamento, i criteri di gravità, le sanzioni applicabili e i soggetti o Organi competenti alla loro irrogazione.

Art. 33 – Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è svolto nel rispetto dei principi di responsabilità personale, contraddittorio, imparzialità, proporzionalità e motivazione previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

Prima dell'irrogazione di una sanzione, lo studente è informato dei fatti che gli vengono contestati, con indicazione sufficientemente precisa delle circostanze rilevanti e delle disposizioni del presente Regolamento che si ritengono violate, ed è posto nelle condizioni di esporre le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Per le sanzioni di competenza degli Organi collegiali è svolta un'adeguata istruttoria, nella quale sono acquisiti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e sono valutate le dichiarazioni, le osservazioni e l'eventuale documentazione prodotta dallo studente.

Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, comma 6 e seguenti, del D.P.R. 249/1998 possono essere irrogate soltanto previa verifica, ai sensi del comma 9-ter del medesimo articolo, della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente responsabile.

Lo studente è ascoltato prima della deliberazione dell'Organo competente e può presentare osservazioni e documenti. Per lo studente minorenne, la famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale è tempestivamente informata del procedimento ed è messa nelle condizioni di presentare osservazioni e di assistere lo studente. Per lo studente maggiorenne le comunicazioni sono effettuate direttamente all'interessato e ai Genitori per conoscenza, ferme restando le disposizioni applicabili in materia di rapporti con la famiglia e protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Le comunicazioni relative all'avvio e allo svolgimento dei procedimenti di competenza collegiale sono effettuate mediante canali istituzionali idonei ad assicurarne la tracciabilità, con indicazione dei fatti contestati e delle modalità attraverso le quali lo studente può esercitare il proprio diritto di essere ascoltato.

Quando esercita la competenza disciplinare, il Consiglio di classe opera nella composizione prevista dalla normativa per tale funzione, con la partecipazione delle componenti genitori e studenti. I componenti che si trovino in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, compreso lo studente direttamente interessato dal procedimento o il genitore di quest'ultimo qualora componenti dell'Organo, non partecipano all'esame e alla deliberazione.

L'audizione dello studente e la partecipazione della famiglia precedono la fase deliberativa. Conclusa l'audizione, l'Organo competente procede autonomamente alla valutazione degli elementi acquisiti e alla deliberazione.

La decisione è adeguatamente motivata e indica i fatti accertati, le disposizioni violate, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità, i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione, la sanzione irrogata, la relativa durata e, quando previste, le attività educative di cui all'art. 30.

La decisione è comunicata allo studente e alla famiglia mediante un canale istituzionale tracciabile. La comunicazione contiene altresì le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di impugnazione previsto dall'art. 34.

La mancata partecipazione dello studente o, nei casi previsti, della famiglia, quando siano stati regolarmente informati e messi nelle condizioni di intervenire, non impedisce la conclusione del procedimento sulla base degli elementi acquisiti.

Art. 34 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo interno di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Il ricorso è presentato in forma scritta secondo le modalità stabilite dall'Istituto ed è acquisito al protocollo. Esso identifica il provvedimento impugnato ed espone sinteticamente le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Il Presidente convoca senza ritardo l'Organo interno di garanzia, in modo da consentirgli di decidere entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso, previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 249/1998.

Il ricorrente può produrre memorie e documenti utili alla decisione e, secondo le modalità previste dall'Istituto, può essere sentito dall'Organo quando ciò sia utile alla completa valutazione del ricorso.

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione della sanzione, come chiarito dalla Nota MIUR del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO. L'esecuzione può essere sospesa in via cautelare nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'Organo esamina gli atti del procedimento, le ragioni del ricorso e gli ulteriori elementi ritualmente acquisiti e adotta una decisione motivata, che è comunicata all'interessato mediante un canale istituzionale tracciabile.

Qualora l'Organo non decida entro il termine di dieci giorni, trova applicazione quanto chiarito dalla Nota MIUR 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO, secondo cui la sanzione impugnata deve ritenersi confermata.

Restano ferme le competenze dell'Organo interno di garanzia sui conflitti relativi all'applicazione dello Statuto previste dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 249/1998 e del Regolamento interno nonché la disciplina dei reclami al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale prevista dai commi 3 e seguenti del medesimo articolo.

Art. 35 – Valutazione del comportamento

La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico, tenendo conto in particolare dell'eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, del D.P.R. 122/2009.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio periodico e, per le classi non terminali, in sede di scrutinio finale, può essere deliberata esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 122/2009 e presuppone l'irrogazione, nel medesimo anno scolastico, di una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 per le condotte indicate dalla medesima disposizione.

Tra tali condotte rientrano i reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericolo per l'incolumità altrui, i comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento d'Istituto, e gli atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi deve essere specificamente motivata con riferimento ai presupposti di cui al comma precedente e verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 122/2009.

L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi nella valutazione periodica (scrutinio intermedio) comporta il coinvolgimento dello studente nelle attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale previste dall'art. 7, comma 2-bis, del D.P.R. 122/2009.

L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di maturità (Art. 4, comma 5 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 13, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).

In sede di scrutinio finale delle classi non terminali, il voto di comportamento pari a sei decimi produce gli effetti previsti dall'art. 7, comma 2-ter, del D.P.R. 122/2009 e dall'art. 36 del presente Regolamento. Per la classe quinta si applicano le disposizioni dell'art. 37.

La valutazione degli esiti delle esperienze di Formazione Scuola e Lavoro e la loro eventuale ricaduta sulla valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 122/2009.

Nelle classi per le quali è prevista l'attribuzione del credito scolastico, il punteggio più alto nell'ambito della fascia spettante in base alla media dei voti può essere attribuito soltanto se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Il possesso di tale requisito non determina automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo della fascia.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 122/2009, secondo cui le sanzioni relative alla condotta non possono essere applicate per la manifestazione delle proprie opinioni, esercitata nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione.

Art. 36 – Voto di comportamento pari a sei decimi nelle classi non terminali

In sede di scrutinio finale delle classi non terminali, qualora sia attribuito allo studente un voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sospende il giudizio senza formulare immediatamente il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna allo studente la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

La tematica dell'elaborato è individuata dal Consiglio di classe ed è connessa alle ragioni che hanno determinato l'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi. L'elaborato è finalizzato a promuovere una riflessione critica

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

sui principi di cittadinanza, responsabilità personale, rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri propri della comunità scolastica.

In coerenza con i criteri approvati dal Collegio dei docenti, l'elaborato può prevedere riferimenti ai principi costituzionali, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto, nonché l'analisi di situazioni significative della vita scolastica. La prova non richiede necessariamente allo studente la descrizione o la ricostruzione degli episodi personali che hanno determinato l'attribuzione del voto di comportamento.

Lo studente presenta e discute l'elaborato secondo le modalità e il calendario definiti dall'Istituto, comunque prima dell'integrazione dello scrutinio finale (scrutinio differito). La discussione e l'esito dell'elaborato sono valutati collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei criteri previsti dall'art. 39 del presente Regolamento.

La mancata presentazione dell'elaborato entro il termine previsto o l'esito non positivo della relativa discussione comportano la non ammissione alla classe successiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter, del D.P.R. 122/2009 e secondo i chiarimenti forniti dalla Nota MIM prot. n. 1605 del 4 giugno 2026.

La procedura prevista dal presente articolo è distinta dal recupero delle carenze formative nelle singole discipline. Qualora lo studente presenti anche valutazioni insufficienti in una o più discipline, compresa Educazione civica, le relative procedure di recupero si svolgono secondo la disciplina prevista dall'ordinamento e possono essere organizzativamente coordinate con la presentazione e la discussione dell'elaborato, senza sovrapporre le rispettive finalità.

Art. 37 – Voto di comportamento pari a sei decimi nella classe quinta

In sede di scrutinio finale della classe quinta, qualora sia attribuito allo studente un voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

La tematica dell'elaborato è individuata dal Consiglio di classe ed è connessa alle ragioni che hanno determinato l'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi. Essa è formulata in modo da favorire una riflessione critica sui principi di cittadinanza, responsabilità, legalità, rispetto della persona, dei diritti e dei doveri.

L'assegnazione dell'elaborato e la relativa tematica sono formalmente comunicate allo studente secondo le modalità definite dall'ordinanza annuale sugli Esami di maturità.

La trattazione e la valutazione dell'elaborato nell'ambito del colloquio sono effettuate dalla Commissione dell'esame di maturità secondo la normativa vigente e le disposizioni ministeriali relative all'anno scolastico di riferimento. Il Regolamento d'Istituto non predetermina tempi, modalità o criteri vincolanti per la Commissione.

Restano fermi gli ulteriori requisiti di ammissione all'esame di maturità previsti dalla normativa vigente.

Art. 38 – Valutazione e recupero delle carenze in Educazione civica

La valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione civica è distinta dalla valutazione del comportamento ed è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della Legge 20 agosto 2019, n. 92, dal D.P.R. 122/2009 e dalla normativa vigente.

Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo gli elementi conoscitivi forniti dai docenti ai quali è affidato l'insegnamento di Educazione civica.

La valutazione è riferita alle conoscenze, abilità e competenze previste dal curricolo di Educazione civica e effettivamente affrontate durante l'attività didattica, in coerenza con le Linee guida adottate con D.M. 7 settembre 2024, n. 183.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Nelle classi non terminali, in caso di valutazione finale inferiore a sei decimi in Educazione civica, si applicano le disposizioni relative alla sospensione del giudizio e al recupero delle carenze formative previste dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. 122/2009.

Il recupero riguarda gli obiettivi di apprendimento, le conoscenze, le abilità e le competenze non adeguatamente raggiunti dallo studente. Le modalità di verifica sono definite dal Consiglio di classe in relazione alle specifiche carenze riscontrate e possono consistere in prova scritta, prova orale, elaborato o altra attività coerente con gli obiettivi da recuperare.

L'insufficienza in Educazione civica non deriva automaticamente dall'attribuzione di un voto di comportamento pari o inferiore a sei decimi e, reciprocamente, il recupero dell'Educazione civica non sostituisce gli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 37 per la valutazione del comportamento.

Nella classe quinta, in caso di valutazione inferiore a sei decimi in Educazione civica, si applicano le disposizioni generali relative all'ammissione all'esame di maturità previste dall'art. 13, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 62/2017. Non è previsto un autonomo obbligo di recupero delle carenze formative quale condizione ulteriore di ammissione.

Art. 39 – Criteri per gli elaborati di cittadinanza attiva e solidale

Per gli elaborati critici assegnati ai sensi dell'art. 36, il Consiglio di classe valuta l'esito della presentazione e della discussione secondo criteri previamente comunicati allo studente.

Sono considerati, in particolare: la coerenza dell'elaborato con la tematica assegnata; la capacità di analizzare criticamente comportamenti, regole e relative conseguenze; la comprensione dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza pertinenti alla tematica; la consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità derivanti dall'appartenenza alla comunità scolastica; la comprensione del significato del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto; la capacità di individuare comportamenti futuri responsabili, riparativi o propositivi; la capacità di argomentare in modo personale, coerente e consapevole.

La valutazione non richiede allo studente l'ammissione della responsabilità disciplinare o la ricostruzione dettagliata di fatti personali già oggetto di procedimento disciplinare. L'elaborato ha finalità educativa e riflessiva.

I criteri utilizzati dal Consiglio di classe consentono di formulare un esito positivo o non positivo, ai fini dell'integrazione dello scrutinio finale prevista dall'art. 36.

Per gli elaborati assegnati agli studenti della classe quinta ai sensi dell'art. 37, il Consiglio di classe individua la tematica e fornisce allo studente le indicazioni necessarie per la predisposizione. La trattazione e la valutazione in sede di esame di maturità sono riservate alla Commissione d'esame secondo la normativa vigente.

Eventuali indicazioni organizzative relative a lunghezza, forma, modalità di presentazione o tempi della trattazione nell'esame di maturità sono definite, ove compatibili, sulla base delle disposizioni ministeriali relative all'anno scolastico di riferimento e non costituiscono parte permanente del presente Regolamento.

CAPO V Famiglie e Patto educativo di corresponsabilità

Art. 40 – Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dall'art. 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, definisce in maniera dettagliata e condivisa i diritti, i doveri e gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studentesse e studenti e famiglie.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Contestualmente all'iscrizione all'Istituto è richiesta la sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1, del D.P.R. 249/1998. Il Patto è reso disponibile attraverso i canali istituzionali e sottoscritto secondo le modalità organizzative comunicate dall'Istituto.

Il Patto indica le attività formative e informative che l'Istituto intende programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete Internet, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 249/1998.

Il Patto è adeguato alle disposizioni sul consenso informato preventivo per le attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità, previste dall'art. 1 della Legge 9 giugno 2026, n. 104. Per le relative procedure si applica l'art. 44 del presente Regolamento.

L'elaborazione e la revisione del Patto avvengono in forma condivisa. Le proposte di modifica possono essere formulate dagli Organi collegiali e dalle rappresentanze delle componenti scolastiche; studenti e famiglie partecipano attraverso le rispettive rappresentanze. Il testo è adottato e revisionato secondo le competenze e le procedure previste dall'ordinamento e dal presente Regolamento.

Il Patto è periodicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato in relazione alle modifiche normative e alle esigenze educative e organizzative dell'Istituto. Le modifiche sostanziali sono comunicate alle componenti interessate attraverso i canali istituzionali.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto realizza iniziative di accoglienza dei nuovi studenti finalizzate alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D.P.R. 249/1998.

Il Patto comprende l'impegno dell'Istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire anche l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 249/1998.

Il Patto costituisce un documento distinto dal presente Regolamento e contiene gli impegni reciproci della scuola, delle famiglie e degli studenti. La sua sottoscrizione non sostituisce l'acquisizione del consenso informato preventivo richiesto per le specifiche attività disciplinate dall'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 41 – Collaborazione scuola-famiglia

L'Istituto promuove un rapporto di collaborazione con le famiglie fondato su informazione, trasparenza, ascolto, rispetto reciproco e partecipazione, in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità e con le finalità educative della comunità scolastica.

Le famiglie collaborano con l'Istituto nel sostenere la regolare frequenza, la puntualità, l'impegno scolastico, il rispetto delle regole, la cura dei beni comuni e la progressiva assunzione di responsabilità da parte delle studentesse e degli studenti.

Le famiglie consultano regolarmente il registro elettronico e gli altri canali istituzionali adottati dall'Istituto e rispettano le procedure previste per giustificazioni, autorizzazioni e comunicazioni relative alla frequenza e alla partecipazione alle attività scolastiche.

Le famiglie comunicano alla scuola, quando necessario, le informazioni pertinenti e indispensabili affinché l'Istituto possa adottare gli interventi educativi, didattici, organizzativi o di tutela di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

L'Istituto assicura alle famiglie occasioni di interlocuzione con i docenti e con gli altri soggetti competenti, secondo le modalità organizzative stabilite, e rende conoscibili le informazioni relative al percorso scolastico attraverso i canali istituzionali.

Scuola e famiglia collaborano nella gestione educativa delle eventuali violazioni del Regolamento, nei percorsi di responsabilizzazione e recupero dello studente e nelle attività di prevenzione disciplinate dal presente Regolamento e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Nei rapporti riguardanti studenti maggiorenni sono rispettate la loro capacità di agire, la loro autonomia personale e le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le comunicazioni consentite o previste dall'ordinamento Ciò non esclude che la famiglia anche dello studente maggiorenne sia sempre informata della frequenza e dell'andamento educativo-didattico.

Art. 42 – Prevenzione dei comportamenti a rischio e situazioni di disagio

L'Istituto e le famiglie collaborano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, per creare le condizioni idonee a favorire l'emersione, la prevenzione e la tempestiva gestione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 8, lettera f-bis, e dall'art. 5-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

L'Istituto promuove attività educative, formative e informative rivolte alle studentesse, agli studenti e alle famiglie, finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio e alla capacità di riconoscere situazioni nelle quali sia opportuno chiedere aiuto o effettuare una segnalazione.

L'Istituto presta altresì attenzione alle situazioni di disagio personale o relazionale che possano incidere sul benessere e sul percorso scolastico dello studente e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce il dialogo con lo studente e con la famiglia e, ove necessario e consentito, l'orientamento verso i servizi competenti.

L'emersione di una condizione di disagio, di una situazione di dipendenza o la richiesta di aiuto da parte dello studente non costituiscono, in quanto tali, infrazione disciplinare. Restano ferme le eventuali responsabilità derivanti da specifiche condotte previste dalla legge o dal presente Regolamento, accertate secondo le procedure del Capo IV.

Le informazioni acquisite nell'ambito delle attività di prevenzione, ascolto, segnalazione e supporto sono trattate esclusivamente dai soggetti legittimati e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

L'Istituto promuove, anche in collaborazione con le famiglie, l'uso sicuro, consapevole e responsabile della rete Internet, degli ambienti digitali e degli strumenti tecnologici, attraverso le attività formative e informative previste dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Piano dell'offerta formativa.

Per la prevenzione, la segnalazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo si applicano le disposizioni del Capo IX del presente Regolamento, nonché il Codice interno (Allegato 2) e il Protocollo operativo interno (Allegato 3), adottati in attuazione dell'art. 4, commi 2-bis e 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70.

Art. 43 – Rapporti e comunicazioni con le famiglie

I rapporti e le comunicazioni tra l'Istituto, le studentesse e gli studenti e le famiglie si svolgono mediante il registro elettronico, il sito istituzionale, la posta elettronica istituzionale, colloqui, incontri e gli ulteriori strumenti formalmente adottati dall'Istituto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 31, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le comunicazioni agli studenti e alle famiglie sono effettuate anche in formato elettronico. Il registro elettronico

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

costituisce uno dei canali istituzionali utilizzati dall'Istituto per le comunicazioni relative alla vita e al percorso scolastico.

Le studentesse, gli studenti e le famiglie sono tenuti a consultare regolarmente i canali istituzionali loro destinati, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Le comunicazioni contenenti dati personali o informazioni riferite a specifici soggetti sono rese disponibili esclusivamente ai destinatari legittimati, mediante modalità e funzionalità idonee a garantire riservatezza, integrità e accesso selettivo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Quando la normativa richiede una comunicazione individuale, una particolare forma di notificazione, la tracciabilità dell'invio o dell'avvenuta ricezione, l'Istituto utilizza modalità idonee a soddisfare tali requisiti. La mera pubblicazione generale in una bacheca elettronica non sostituisce le specifiche forme eventualmente richieste dalla normativa applicabile.

Per gli studenti minorenni le comunicazioni relative al percorso scolastico sono rese disponibili agli esercenti la responsabilità genitoriale secondo le modalità previste dall'Istituto. Per gli studenti maggiorenni, le comunicazioni relative al percorso scolastico sono indirizzate allo studente e alla famiglia. Il compimento dei 18 anni non preclude ai genitori/tutori il diritto di essere informati sull'andamento scolastico, sulla frequenza e sui voti, in virtù del dovere di mantenimento/istruzione che grava su di loro.

Le variazioni dell'orario scolastico, le modifiche organizzative e le altre informazioni che incidono sulla regolare frequenza o sullo svolgimento delle attività sono comunicate attraverso i canali istituzionali con la tempestività richiesta dalla natura della comunicazione.

In occasione di uno sciopero, l'Istituto informa le famiglie secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, comunicando nelle forme previste, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le informazioni stabilite dall'Accordo in merito all'azione proclamata e ai servizi garantiti o di cui sia prevedibile l'erogazione.

La custodia, l'utilizzo e la sicurezza delle credenziali personali di accesso al registro elettronico e agli altri servizi digitali sono disciplinati dall'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 44 – Consenso informato per specifiche attività

In attuazione dell'art. 1 della Legge 9 giugno 2026, n. 104, l'Istituto acquisisce il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dello studente, se maggiorenne, per la partecipazione alle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Non è richiesto, ai sensi della predetta disciplina, uno specifico consenso preventivo per lo svolgimento degli ordinari obiettivi curricolari di apprendimento previsti dall'ordinamento, compresi gli apprendimenti scientifici relativi al corpo umano, agli apparati e alle funzioni riproduttive, allo sviluppo puberale e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, né per le ordinarie attività curricolari di educazione al rispetto della persona, alla dignità, all'empatia e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, secondo quanto chiarito dalla Nota MIM prot. n. 4712 del 14 settembre 2026, ferme restando le disposizioni normative applicabili.

Il consenso è acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che l'Istituto intende utilizzare nell'attività.

La richiesta di consenso è trasmessa almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività e indica in modo chiaro le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti e i temi trattati, le modalità di svolgimento e l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o associazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 104/2026.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Per le attività extracurricolari, in caso di mancata adesione o di mancata acquisizione del consenso, lo studente non partecipa all'attività, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge 104/2026.

Per le attività di ampliamento dell'offerta formativa che si svolgono in orario curricolare, in caso di mancata adesione, l'Istituto garantisce allo studente la fruizione di attività formative alternative, deliberate dal Collegio dei Docenti. La natura dell'attività alternativa è comunicata alla famiglia o allo studente maggiorenne contestualmente alla richiesta di consenso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 104/2026.

Durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti che coinvolgano studenti minorenni è garantita la presenza di un docente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 104/2026.

Le procedure previste dal presente articolo sono recepite anche nel Patto educativo di corresponsabilità, in conformità all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, della Legge 104/2026.

Art. 45 – Coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività formative

Nei casi in cui trova applicazione l'art. 2 della Legge 9 giugno 2026, n. 104, il coinvolgimento di esperti, professionisti, rappresentanti di enti, associazioni o altri soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del Collegio dei Docenti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Ai fini della selezione dei soggetti di cui al comma 1, il Collegio dei Docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione:

dei titoli posseduti;

della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento;

della coerenza dell'intervento con le finalità educative dell'Istituto;

dell'adeguatezza dell'intervento al livello di maturazione e all'età delle studentesse e degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge 104/2026.

La deliberazione degli Organi collegiali prevista dal presente articolo riguarda la compatibilità educativo-didattica dell'intervento e i criteri di individuazione dei soggetti esterni. Restano ferme le competenze del Dirigente scolastico e le procedure amministrative, contabili e contrattuali previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto sull'attività negoziale e sul conferimento degli incarichi individuali.

L'Istituto riconosce formalmente i progetti predisposti dalle Aziende ULSS/ASL e dai Consultori Familiari Pubblici come rispondenti di diritto ai requisiti di alta qualificazione scientifica, adeguatezza metodologica e garanzia istituzionale. Pertanto, la scuola privilegia le collaborazioni e gli accordi di programma con tali Enti pubblici sanitari per la realizzazione delle attività di educazione alla salute, all'affettività e alla prevenzione.

Quando il soggetto esterno interviene nell'ambito delle attività disciplinate dall'art. 44 del presente Regolamento, la richiesta di consenso informa preventivamente le famiglie o lo studente maggiorenne dell'eventuale presenza di esperti esterni, enti o associazioni; la loro individuazione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2 della Legge 104/2026, come espressamente stabilito dall'art. 1, comma 2, della medesima legge.

Il coinvolgimento di un soggetto esterno non comporta il trasferimento a quest'ultimo delle responsabilità proprie del personale scolastico in materia di organizzazione, vigilanza e tutela degli studenti. Per le attività di cui all'art. 44 che coinvolgono studenti minorenni resta ferma la presenza del docente prevista dall'art. 1, comma 4, della Legge 104/2026.

I soggetti esterni sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'Istituto pertinenti all'attività svolta, nonché delle norme in materia di tutela della persona, riservatezza, protezione dei dati personali e sicurezza.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 46 – Partecipazione e assemblee dei genitori

I genitori partecipano alla vita della comunità scolastica attraverso gli Organi collegiali, le rappresentanze previste dall'ordinamento, le assemblee e le ulteriori forme di partecipazione disciplinate dal presente Regolamento e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto secondo le modalità previste dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe possono costituire il Comitato dei genitori dell'Istituto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 297/1994.

Qualora l'assemblea si svolga nei locali dell'Istituto, la data e l'orario sono concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 3 e 5, del D.Lgs. 297/1994.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti quali rappresentanti nel Consiglio di classe. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove eletto, della maggioranza del Comitato dei genitori oppure del numero di genitori previsto dall'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, determinato in relazione alla popolazione scolastica dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione delle assemblee che si svolgono nei locali scolastici. I genitori promotori rendono conoscibili la convocazione e l'ordine del giorno attraverso le modalità e i canali istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 297/1994.

L'assemblea dei genitori può adottare un proprio regolamento di funzionamento, che è trasmesso in visione al Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 297/1994.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 297/1994.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 297/1994.

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature dell'Istituto avviene nel rispetto delle esigenze di sicurezza, custodia e funzionamento della scuola e delle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente scolastico.

CAPO VI Servizi digitali, dispositivi e Intelligenza Artificiale

Art. 47 – Servizi digitali dell'Istituto

I servizi, le piattaforme e gli ambienti digitali messi a disposizione dall'Istituto sono utilizzati esclusivamente per finalità scolastiche e istituzionali, nel rispetto delle condizioni di utilizzo, delle autorizzazioni e delle misure organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto.

Nell'utilizzo e nella configurazione dei servizi digitali sono rispettati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita previsti dall'art. 25 del medesimo Regolamento.

Sono attivati e resi disponibili agli utenti i servizi e le funzionalità necessari alle finalità istituzionali e didattiche perseguite. Funzionalità ulteriori che comportino trattamenti di dati personali non necessari non sono attivate automaticamente.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Gli utenti utilizzano esclusivamente gli account, i servizi, le applicazioni e le funzionalità messi a disposizione o autorizzati dall'Istituto per l'attività cui sono destinati.

Le piattaforme, i servizi e gli strumenti concretamente utilizzati possono essere sostituiti, aggiornati o modificati dall'Istituto nel rispetto della normativa vigente, senza necessità di modificare il presente Regolamento, purché rimangano ferme le finalità e le garanzie previste dal presente Capo.

Art. 48 – Credenziali, accessi e sicurezza

Le credenziali di accesso e gli eventuali ulteriori sistemi di autenticazione assegnati per l'utilizzo dei servizi digitali dell'Istituto sono personali e non possono essere ceduti, condivisi o messi a disposizione di altre persone.

Ciascun utente è tenuto a custodire e utilizzare le proprie credenziali con attenzione, adottando le precauzioni necessarie per impedirne l'uso non autorizzato.

È vietato utilizzare account o credenziali altrui, tentare accessi non autorizzati, aggirare o modificare le misure di sicurezza, alterare senza autorizzazione sistemi o configurazioni, installare software non consentito o compiere attività che possano compromettere la sicurezza dei sistemi e dei dati.

Lo smarrimento o la sottrazione delle credenziali, gli accessi sospetti, il possibile utilizzo non autorizzato dell'account e gli altri problemi di sicurezza devono essere tempestivamente segnalati all'Istituto attraverso i canali indicati dalla scuola.

L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, e attribuisce agli utenti autorizzazioni di accesso coerenti con le rispettive funzioni e limitate ai dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite.

Art. 49 – Comportamento negli ambienti digitali

Negli ambienti, nelle piattaforme e nei servizi digitali utilizzati nell'ambito delle attività scolastiche si applicano i medesimi doveri di correttezza, rispetto, responsabilità e tutela della persona previsti nella comunità scolastica.

Gli utenti sono tenuti a utilizzare gli strumenti digitali in modo coerente con le finalità per le quali sono messi a disposizione e a rispettare la dignità, la riservatezza, la sicurezza e i diritti delle altre persone.

Sono vietati comportamenti offensivi, discriminatori, intimidatori, fraudolenti, impersonificazioni non autorizzate, molestie, minacce e ogni altra condotta digitale lesiva dei diritti o della sicurezza altrui.

L'utilizzo di strumenti digitali non può essere diretto ad alterare, falsificare o occultare dati, comunicazioni, attività scolastiche o elementi rilevanti ai fini della valutazione o del funzionamento dell'Istituto.

Le condotte che costituiscono infrazione disciplinare sono valutate secondo le disposizioni del Capo IV. Le condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono disciplinate anche dal Capo IX, dal Codice interno (Allegato 2) e dal Protocollo operativo interno (Allegato 3).

Restano ferme le specifiche disposizioni relative a immagini e registrazioni, dispositivi personali, sicurezza informatica e Intelligenza Artificiale contenute negli articoli successivi.

Art. 50 – Immagini, audio e registrazioni

Durante le attività scolastiche è vietato effettuare fotografie, riprese video o registrazioni di persone al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, dal presente Regolamento e dalle disposizioni dell'Istituto, nel rispetto della dignità, della riservatezza e dei diritti delle persone coinvolte.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

La registrazione audio della lezione per esclusivi scopi personali di studio è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalle disposizioni organizzative dell'Istituto, mediante strumenti il cui utilizzo sia consentito. La registrazione deve essere utilizzata esclusivamente dallo studente per la finalità personale per la quale è effettuata. Il Garante per la protezione dei dati personali considera lecita tale registrazione per uso personale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche.

Lo studente che intenda effettuare una registrazione audio della lezione per finalità personali di studio ne informa preventivamente il docente, salvo che l'utilizzo dello strumento sia già previsto dal PEI o dal PDP o sia disciplinato da altra specifica misura individuale.

La possibilità di registrare la lezione ai sensi del comma precedente non costituisce deroga al divieto di utilizzo dello smartphone e dei dispositivi digitali connessi a internet previsto dall'art. 51. La registrazione è pertanto effettuata mediante gli strumenti consentiti dall'Istituto, ferme restando le specifiche deroghe previste dalla normativa.

Le fotografie e le riprese video che consentano di identificare studentesse, studenti, docenti o altro personale durante le attività scolastiche possono essere effettuate esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa e secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Non è consentita la videoregistrazione indiscriminata delle attività e delle dinamiche della classe.

È vietato diffondere, pubblicare, condividere, inoltrare o utilizzare per finalità diverse da quelle personali consentite fotografie, immagini, video, registrazioni audio o altri contenuti riferibili a persone senza che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa. Per utilizzi diversi da quello strettamente personale della registrazione della lezione devono essere rispettati gli obblighi di informazione e, nei casi previsti, di acquisizione del consenso delle persone interessate.

Restano ferme le specifiche misure previste dal PEI e dal PDP. In particolare, gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal relativo Piano, compresi, ove contemplati, registratore o computer; in tali casi non è richiesto il consenso delle persone coinvolte nella registrazione, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e precisato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le registrazioni, le fotografie o le riprese effettuate in violazione del presente articolo, nonché la loro diffusione non consentita, possono assumere rilievo disciplinare secondo l'art. 59 del Capo VI e, quando ne ricorrano i presupposti, comportare le ulteriori conseguenze previste dall'ordinamento.

Art. 51 – Smartphone, telefoni cellulari e smartwatch

In attuazione della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3392 del 16 giugno 2025, durante l'intero orario scolastico è vietato alle studentesse e agli studenti l'utilizzo di smartphone e telefoni cellulari, anche per finalità didattiche, comprese le pause e gli intervalli, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

In coerenza con le finalità educative e organizzative del presente Regolamento, l'Istituto estende il divieto agli smartwatch quando utilizzati per comunicare, accedere alla rete, ricevere o inviare contenuti, effettuare registrazioni o svolgere funzioni analoghe a quelle proprie dello smartphone.

Gli smartphone, i telefoni cellulari e gli smartwatch eventualmente portati a scuola devono essere spenti e custoditi nello zaino o negli altri spazi individuati dall'Istituto per tutta la durata del periodo nel quale ne è vietato l'utilizzo.

L'utilizzo dello smartphone è sempre consentito quando esso sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP) come supporto rispettivamente allo studente con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento, nonché in presenza di motivate necessità personali, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto. Restano ferme le ulteriori deroghe espressamente previste dalla normativa vigente.

Le motivate necessità personali che richiedano un utilizzo continuativo o ricorrente del dispositivo sono comunicate e, quando necessario, documentate secondo le procedure stabilite dall'Istituto. Restano ferme le esigenze sanitarie e le altre situazioni che richiedano l'utilizzo del dispositivo quale supporto personale.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Fatte salve le deroghe previste dalla Nota MIM **prot. n. 3392 del 16 giugno 2025**, il docente non può autorizzare le studentesse e gli studenti a utilizzare lo smartphone per finalità didattiche. Per le attività didattiche digitali si possono utilizzare computer, tablet, lavagne elettroniche e altri dispositivi digitali, secondo le modalità previste dall'art. 52 del presente Regolamento.

Le esigenze urgenti e non differibili di comunicazione tra studenti e famiglie sono assicurate attraverso gli uffici e i recapiti dell'Istituto, ferme restando le deroghe previste per motivate necessità personali.

Durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi e altre attività esterne il divieto si applica durante i tempi e le attività aventi carattere scolastico. Nei restanti momenti gli accompagnatori definiscono le modalità di utilizzo dei dispositivi compatibili con le esigenze di vigilanza, sicurezza, comunicazione, organizzazione e con le finalità educative dell'iniziativa.

Le violazioni del presente articolo sono sanzionate secondo l'art. 59 e il Capo IV del presente Regolamento.

Art. 52 – Tablet, computer e altri dispositivi digitali per la didattica

Computer, tablet, lavagne elettroniche e altri dispositivi digitali idonei alla didattica, anche personali quando consentiti dall'Istituto, possono essere utilizzati nelle attività scolastiche per la consultazione di libri di testo digitali, contenuti integrativi, piattaforme didattiche e per le ulteriori attività individuate dai docenti. Resta fermo il distinto regime previsto dall'art. 51 del presente Regolamento per smartphone e telefoni cellulari.

L'utilizzo dei dispositivi avviene esclusivamente per finalità didattiche e secondo le indicazioni del docente, che ne definisce tempi, modalità, strumenti e risorse utilizzabili in relazione all'attività svolta.

Il docente può richiedere in qualsiasi momento di chiudere, disconnettere o riporre il dispositivo quando il suo utilizzo non sia necessario all'attività in corso, risulti improprio o interferisca con il regolare svolgimento della lezione.

Durante le attività didattiche è vietato utilizzare i dispositivi per comunicazioni personali, social network, giochi, contenuti estranei all'attività scolastica o per altre operazioni non autorizzate.

L'utilizzo di un dispositivo personale non comporta il diritto di accedere a reti, sistemi, applicazioni, account, servizi o risorse digitali dell'Istituto diversi da quelli espressamente messi a disposizione o autorizzati. Restano ferme le disposizioni degli artt. 47 e 48 del presente Regolamento in materia di servizi digitali, credenziali e sicurezza.

Durante verifiche, prove individuali o altre attività di accertamento delle competenze, l'utilizzo di computer, tablet e altri strumenti digitali è consentito esclusivamente nelle forme stabilite dal docente. Il docente individua, in relazione alla prova, i dispositivi, le applicazioni, le risorse, i materiali e l'eventuale accesso alla rete consentiti.

Restano ferme le specifiche misure previste dal PEI, dal PDP e dagli altri strumenti di personalizzazione formalmente adottati, compreso l'utilizzo dei dispositivi indicati come ausili o strumenti compensativi.

L'utilizzo improprio dei dispositivi è valutato secondo l'art. 59 del presente Regolamento e, quando costituisca una specifica infrazione disciplinare, secondo il Capo IV.

In situazioni conclamate di utilizzo improprio dei dispositivi di cui al presente articolo il Consiglio di classe può decidere di sospenderne l'uso, ferme restando le misure previste dal PEI e dai PDP.

Art. 53 – Dispositivi concessi in comodato

L'Istituto può concedere alle studentesse e agli studenti, nei limiti delle disponibilità, computer, tablet e altri dispositivi digitali in comodato d'uso gratuito, per finalità connesse alle attività didattiche e al diritto allo studio.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile, dal Regolamento specifico dell'Istituto e dal contratto sottoscritto dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero, in caso di studente maggiorenne, dallo studente stesso.

Il dispositivo ricevuto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal contratto, custodito con diligenza e non può essere ceduto o messo a disposizione di terzi senza autorizzazione dell'Istituto.

Il dispositivo deve essere restituito nei termini e nelle condizioni previste dal contratto e dal Regolamento specifico, fatto salvo il normale deterioramento conseguente al corretto utilizzo.

In caso di richieste superiori ai dispositivi disponibili, l'assegnazione avviene sulla base di criteri trasparenti e predeterminati, definiti dal Regolamento specifico, che tengano conto prioritariamente delle condizioni economiche e delle situazioni di effettivo bisogno educativo, personale o familiare.

In caso di furto o sottrazione del bene, il comodatario informa tempestivamente l'Istituto e presenta denuncia all'autorità competente secondo le modalità indicate nel contratto di comodato.

In caso di danneggiamento, perdita, mancata restituzione o utilizzo difforme, le eventuali responsabilità e gli obblighi di rimborso sono determinati secondo la normativa vigente, il contratto e il Regolamento specifico, tenendo conto della causa e delle concrete circostanze del fatto.

Modalità di richiesta, criteri e graduatorie di assegnazione, durata del comodato, consegna, configurazione, restituzione, responsabilità ed eventuali rimborsi sono disciplinati dal Regolamento specifico sul comodato, che è aggiornato periodicamente in relazione alle esigenze dell'Istituto e alla normativa vigente.

Art. 54 – Principi per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

L'introduzione e l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nell'Istituto avvengono nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 23 settembre 2025, n. 132, del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, delle Linee guida ministeriali adottate con D.M. 9 agosto 2025, n. 166, e delle ulteriori disposizioni vigenti.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è improntato alla centralità della persona e alla tutela dei diritti fondamentali, nonché ai principi di trasparenza, conoscibilità, spiegabilità, responsabilità, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, inclusione, accessibilità e sostenibilità.

I sistemi di Intelligenza Artificiale sono utilizzati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umano, assicurando adeguate forme di sorveglianza e la possibilità di intervento da parte delle persone competenti. L'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce la relazione educativa, il giudizio professionale né le responsabilità attribuite dalla legge al personale scolastico.

L'introduzione di sistemi o nuovi casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale è preceduta dalle valutazioni previste dalla normativa e dal Piano IA dell'Istituto, tenendo conto delle finalità perseguite, dell'effettiva utilità dello strumento, dei rischi per i diritti e le libertà delle persone, della sicurezza, della protezione dei dati, dell'equità e dell'adeguatezza al contesto educativo.

Il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale costituisce il documento operativo di riferimento per la gestione e il controllo dell'IA e disciplina, nel rispetto del presente Regolamento, i servizi autorizzati, i casi d'uso, le modalità di sperimentazione, la valutazione dei rischi, la formazione, le responsabilità organizzative, il monitoraggio e le procedure di aggiornamento.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

L'adozione di un servizio o di un sistema di IA da parte dell'Istituto non comporta un diritto generalizzato del singolo utente a utilizzare liberamente qualsiasi sistema di Intelligenza Artificiale. Studenti e personale utilizzano gli strumenti di IA nei limiti delle autorizzazioni, delle finalità e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dal Piano IA.

Art. 55 – Dati personali e Intelligenza Artificiale

In conformità al Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale vigente, non è consentito inserire, elaborare, trasmettere o memorizzare mediante sistemi di Intelligenza Artificiale dati personali riferiti a studentesse e studenti, personale o altre persone fisiche identificate o identificabili, né nell'attività didattica né nell'attività amministrativa.

I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal Piano IA, mediante contenuti che non comportino trattamento di dati personali e attraverso sistemi, account e servizi autorizzati dall'Istituto.

Il divieto di cui al comma 1 riguarda anche dati e informazioni contenuti nella documentazione scolastica, amministrativa o professionale qualora siano riferibili, direttamente o indirettamente, a persone identificate o identificabili. Non è pertanto consentito utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per elaborare, riassumere, correggere, classificare o trasformare tale documentazione, salvo nei casi espressamente autorizzati a seguito degli adempimenti previsti dal comma 4.

L'eventuale futura introduzione di sistemi o casi d'uso di Intelligenza Artificiale che comportino il trattamento di dati personali è subordinata al preventivo aggiornamento del Piano IA e all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, comprese la verifica della base giuridica del trattamento, delle finalità, della minimizzazione dei dati, delle misure di sicurezza, dei rapporti con i fornitori e, nei casi previsti, della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nei casi in cui il sistema rientri tra quelli classificati ad alto rischio dal Regolamento (UE) 2024/1689, sono inoltre effettuate le verifiche e le valutazioni previste dall'AI Act, compresa, quando applicabile, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prevista dall'art. 27.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) è coinvolto secondo le competenze previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dal Piano IA dell'Istituto nelle valutazioni relative ai trattamenti di dati personali connessi all'introduzione o all'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Art. 56 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte delle studentesse e degli studenti

L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte delle studentesse e degli studenti nell'ambito delle attività scolastiche avviene esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale e dalle indicazioni impartite dai docenti.

Nella fase di attuazione disciplinata dal Piano IA vigente, alle studentesse e agli studenti non è consentito l'utilizzo autonomo e personale delle applicazioni di Intelligenza Artificiale messe a disposizione dall'Istituto, né l'accesso diretto ai relativi sistemi con proprie credenziali o l'utilizzo non supervisionato per lo svolgimento di compiti, ricerche o altre attività scolastiche.

L'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata come oggetto di studio, analisi e riflessione critica. I docenti possono effettuare dimostrazioni mediante strumenti autorizzati, secondo le modalità previste dal Piano IA, guidando gli studenti nella comprensione delle possibilità, dei limiti, dei rischi e dell'affidabilità dei risultati prodotti.

L'utilizzo operativo diretto da parte degli studenti è consentito nell'ambito di progetti pilota o altri casi d'uso espressamente autorizzati secondo il Piano IA. Tali attività devono indicare preventivamente le finalità didattiche, gli

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

strumenti utilizzabili, le modalità di supervisione e le regole di comportamento e devono rispettare le disposizioni dell'art. 55 del presente Regolamento in materia di dati personali.

Quando l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è consentito nell'ambito di un'attività scolastica, lo studente dichiara l'impiego dello strumento secondo le modalità stabilite dal docente o dal progetto, documentando, quando richiesto, il contributo fornito dal sistema alla realizzazione del lavoro.

È vietato utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per sostituire integralmente o in misura sostanziale l'attività personale richiesta allo studente e presentare come autonomamente elaborati contenuti prodotti mediante IA quando tale utilizzo non sia consentito o dichiarato.

È vietato utilizzare sistemi di IA durante verifiche, prove, interrogazioni o altre attività destinate all'accertamento delle competenze personali, salvo che il loro utilizzo costituisca parte espressamente autorizzata della prova e ne siano definite preventivamente le modalità.

Lo studente è responsabile dei contenuti che presenta e, nei casi in cui l'uso dell'IA sia consentito, è tenuto a verificarne criticamente l'attendibilità, la correttezza, le fonti e i riferimenti. Sono vietati l'invenzione o l'alterazione consapevole di fonti, dati, citazioni o riferimenti e ogni utilizzo volto a eludere l'accertamento delle competenze personali.

Gli utilizzi dell'Intelligenza Artificiale effettuati in violazione del presente articolo sono valutati in relazione alla concreta condotta posta in essere e alle sue conseguenze, secondo il Capo IV del presente Regolamento, senza automatismi sanzionatori.

Art. 57 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale

Il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale, dal presente Regolamento e dalle ulteriori disposizioni organizzative adottate dall'Istituto.

Possono essere utilizzati esclusivamente sistemi, servizi e account autorizzati dall'Istituto per le finalità per le quali sono stati ammessi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 55 sul trattamento dei dati personali e della documentazione scolastica.

I risultati prodotti mediante sistemi di IA devono essere verificati criticamente prima di essere utilizzati nell'attività didattica, amministrativa, organizzativa o comunicativa. Il personale ne valuta attendibilità, correttezza, appropriatezza, coerenza con il contesto e conformità alla normativa e alle finalità istituzionali.

L'utilizzo dell'IA non può comportare delega della responsabilità professionale, didattica, valutativa, organizzativa o amministrativa. Ogni decisione, valutazione, atto, comunicazione o documento formalmente imputabile all'Istituto è assunto, validato e sottoscritto dal personale competente.

I sistemi di IA possono essere utilizzati come strumenti di supporto alla preparazione di materiali, alla ricerca, alla simulazione, alla produzione di bozze e alle ulteriori attività previste dal Piano IA, ma non sostituiscono il giudizio professionale, la responsabilità educativa, la valutazione degli studenti o le competenze attribuite dalla legge agli organi e al personale scolastico.

Quando la natura dell'attività lo renda rilevante, l'utilizzo dell'IA è reso trasparente secondo le modalità previste dal Piano IA e dalle disposizioni dell'Istituto.

Il personale che utilizza sistemi di IA partecipa alle attività di formazione e alfabetizzazione previste dall'Istituto, in relazione agli strumenti concretamente utilizzati, ai relativi rischi e al contesto operativo, in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.

Restano ferme le ulteriori limitazioni e i divieti previsti dall'art. 58 e dal Piano IA.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 58 – Utilizzi non consentiti, sistemi ad alto rischio e alfabetizzazione in materia di IA

Sono vietati nell'Istituto gli utilizzi di sistemi di Intelligenza Artificiale rientranti tra le pratiche vietate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, nel testo vigente.

In particolare, è vietato l'utilizzo di sistemi di IA destinati a inferire le emozioni di studentesse, studenti o personale nell'ambito dell'istituzione scolastica, salvo i casi espressamente consentiti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2024/1689 per ragioni mediche o di sicurezza.

Sono altresì vietate, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, le pratiche manipolative o ingannevoli, lo sfruttamento di vulnerabilità personali e le forme di valutazione o classificazione delle persone basate sul comportamento sociale o su caratteristiche personali che determinino gli effetti sfavorevoli vietati dalla normativa europea.

Ferme restando le pratiche vietate dalla normativa europea, l'Istituto, in applicazione del proprio Piano IA e del principio di precauzione, non consente sistemi destinati a effettuare controlli occulti su studentesse, studenti o personale, a generare profili comportamentali a fini disciplinari o a realizzare forme di sorveglianza sistematica incompatibili con le finalità educative, con i diritti fondamentali e con il Piano IA.

Non possono essere affidate autonomamente a sistemi di Intelligenza Artificiale decisioni concernenti valutazione degli apprendimenti, disciplina, orientamento, inclusione, ammissione, progressione scolastica, personalizzazione dei percorsi o altre decisioni suscettibili di incidere significativamente sul percorso educativo della persona. La responsabilità della decisione resta in capo al personale e agli organi competenti.

I sistemi destinati alla valutazione dei risultati dell'apprendimento, alla determinazione del livello educativo, all'accesso o all'ammissione a percorsi formativi o al monitoraggio di comportamenti vietati durante le prove rientrano, nei casi previsti dall'Allegato III, punto 3, del Regolamento (UE) 2024/1689, tra i sistemi di IA ad alto rischio. Essi non sono utilizzati dall'Istituto nella fase disciplinata dal Piano IA vigente, che ammette esclusivamente i casi d'uso ivi autorizzati.

L'introduzione futura di sistemi classificati ad alto rischio è subordinata alla preventiva modifica del Piano IA, alla verifica della disciplina europea applicabile e agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Restano ferme le specifiche decorrenze temporali previste dall'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Per i sistemi dell'Allegato III, l'applicazione degli obblighi delle sezioni 1, 2 e 3 del Capo III è prevista, nel testo vigente, dal 2 dicembre 2027.

L'Istituto adotta misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di Intelligenza Artificiale del personale e delle altre persone che utilizzano sistemi IA per conto dell'Istituto, tenendo conto delle rispettive conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione e del contesto di utilizzo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, nel testo vigente.

Nell'ambito delle attività formative rivolte agli studenti, l'Istituto promuove la conoscenza delle opportunità, dei limiti e dei rischi dell'IA, la verifica critica degli output, la comprensione dei fenomeni di errore, bias e manipolazione, nonché la consapevolezza delle implicazioni etiche, giuridiche e sociali connesse al suo utilizzo.

Art. 59 – Violazioni nell'utilizzo dei dispositivi connessi a internet, dei servizi digitali e dei sistemi di Intelligenza Artificiale

Le violazioni delle disposizioni del presente Capo sono valutate secondo i principi di responsabilità personale, finalità educativa, proporzionalità, gradualità e temporaneità previsti dal Capo IV e dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Per l'utilizzo non consentito di smartphone, telefoni cellulari o smartwatch, quando la condotta non presenti ulteriori elementi di gravità, l'Istituto applica una progressione educativa, tenendo conto della reiterazione e delle circostanze concrete:

1) al primo episodio, richiamo e annotazione secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto;
2) in caso di reiterazione, nota disciplinare e, quando previsto dalle modalità organizzative dell'Istituto, consegna temporanea del dispositivo per la custodia fino al termine delle lezioni;
3) in caso di ulteriore reiterazione, è informata o convocata la famiglia dello studente e sono adottati gli ulteriori interventi educativi ritenuti opportuni;
4) in presenza di ulteriore utilizzo non autorizzato e/o in caso di rifiuto di rispettare le disposizioni legittimamente impartite dal personale o ulteriori elementi di gravità, la condotta è valutata secondo il procedimento disciplinare previsto dal Capo IV. In particolare al quarto utilizzo non autorizzato dei dispositivi di cui all'art. 51, il Consiglio di classe può deliberare l'allontanamento dalle lezioni da due a dieci giorni.

La consegna temporanea del dispositivo ha natura organizzativa e di custodia e non comporta autorizzazione ad accedere ai dati, alle applicazioni, alle comunicazioni o agli altri contenuti presenti nel dispositivo. Il bene è custodito secondo le modalità definite dall'Istituto e, di norma, restituito al termine delle lezioni.

Il rifiuto di consegnare o riporre il dispositivo secondo le disposizioni impartite dal personale non autorizza la sottrazione forzosa del bene, ma può costituire autonoma condotta disciplinarmente rilevante, da valutare secondo il Capo IV.

Non si applica alcun automatismo tra numero delle violazioni e allontanamento dalle lezioni. L'eventuale allontanamento è deliberato dall'organo competente soltanto quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4 del D.P.R. 249/1998 e nel rispetto del procedimento, dei criteri e delle attività educative previste dal Capo IV. Per gli allontanamenti fino a due giorni si applica l'art. 4, comma 8-bis; per quelli da tre a quindici giorni l'art. 4, commi 8-ter e seguenti.

L'utilizzo improprio di computer, tablet, account, reti, servizi digitali o sistemi di Intelligenza Artificiale è valutato in relazione alla specifica condotta posta in essere, alla sua intenzionalità, reiterazione, gravità e alle conseguenze prodotte; non si applica automaticamente la medesima progressione prevista per il semplice utilizzo non autorizzato dello smartphone.

Registrazioni o riprese illecite, diffusione non consentita di immagini o dati, cyberbullismo, impersonificazione, accessi abusivi, alterazione di dati o documenti, frodi digitali, violazioni della sicurezza informatica, utilizzi dell'IA diretti ad eludere verifiche o altre condotte di particolare gravità sono valutati direttamente secondo il Capo IV, indipendentemente dal numero di precedenti violazioni e ferme le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Quando una condotta coinvolga dati personali, immagini, registrazioni o comunicazioni, restano ferme le disposizioni dell'art. 49 e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il Garante ricorda, tra l'altro, che la diffusione di immagini o filmati lesivi della riservatezza o della dignità può comportare conseguenze disciplinari e, nei casi previsti, ulteriori responsabilità.

CAPO VII Uscite, visite, viaggi e mobilità

Art. 60 – Finalità e tipologie

Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi, i soggiorni linguistici, le mobilità internazionali e le altre attività formative svolte fuori dalla sede scolastica costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono progettate in coerenza con il PTOF, la programmazione didattica e le finalità educative delle classi coinvolte.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Tali attività concorrono all'arricchimento culturale e professionale degli studenti, allo sviluppo delle competenze, alla conoscenza diretta di contesti culturali, sociali, economici e professionali, nonché alla crescita personale e relazionale. In particolare, i viaggi d'istruzione devono presentare finalità didattiche condivise dai docenti e collegate, secondo le disposizioni annuali dell'Istituto, agli argomenti e ai percorsi formativi dell'annualità interessata.

Ai fini del presente Regolamento si distinguono:

1. uscite didattiche, attività esterne di durata contenuta, di norma comprese nell'orario scolastico giornaliero;
2. visite guidate, attività formative svolte nell'arco di una giornata, senza pernottamento;
3. viaggi d'istruzione, attività formative che prevedono uno o più pernottamenti fuori sede;
4. scambi, soggiorni linguistici e mobilità internazionali, comprese le attività inserite in programmi europei o in specifici progetti dell'Istituto;
5. altre attività formative fuori sede, comprese quelle connesse all'educazione civica, alla cittadinanza attiva, alle attività sportive, alla Formazione Scuola-Lavoro e ad altri progetti previsti dal PTOF.

Le attività indicate al comma 3 sono disciplinate dal presente Capo per quanto compatibile con la loro natura. Scambi, soggiorni linguistici, mobilità Erasmus+, FSL e altre iniziative progettuali specifiche restano inoltre soggetti alle disposizioni proprie dei relativi programmi, progetti o finanziamenti.

La progettazione delle iniziative deve favorire partecipazione, inclusione, accessibilità, sicurezza e sostenibilità economica, tenendo conto delle eventuali esigenze specifiche degli studenti e dell'obiettivo di consentire la più ampia partecipazione possibile.

Le studentesse e gli studenti possono formulare proposte relative alle attività e alle destinazioni, nel rispetto delle finalità didattiche e dei criteri annualmente stabiliti dall'Istituto. Le Linee Einaudi 2026/27 prevedono espressamente questa possibilità, purché le proposte rispettino i limiti deliberati di durata, costo, meta e modalità.

Durata, destinazioni, mezzi di trasporto, tetti di spesa, numero massimo delle iniziative, soglie di partecipazione e ulteriori criteri organizzativi sono definiti dal presente Regolamento ove abbiano carattere stabile e, per gli aspetti suscettibili di variazione annuale, dalle deliberazioni e dalle Linee di indirizzo adottate dagli Organi competenti.

Art. 61 – Programmazione

Le attività di cui all'art. 60 sono proposte nell'ambito della programmazione didattica delle classi interessate. Il Consiglio di classe ne valuta le finalità formative e la coerenza con il PTOF, con i percorsi dell'annualità e con i criteri stabiliti dagli Organi competenti.

Ciascuna proposta indica almeno le classi coinvolte, gli obiettivi didattici, la destinazione, il periodo e la durata, il programma delle attività, il mezzo di trasporto ipotizzato, i docenti disponibili all'accompagnamento, le eventuali esigenze di accessibilità e inclusione e una stima della spesa complessiva e della quota individuale. Sono individuati, ove possibile, docenti disponibili a sostituire gli accompagnatori in caso di impedimento.

Prima della definizione del piano, le famiglie e gli studenti ricevono informazioni sufficienti sulle caratteristiche dell'iniziativa e sulla spesa prevista. Quando necessario, l'Istituto raccoglie le manifestazioni preliminari di interesse per verificare la partecipazione attesa; esse non sostituiscono le successive adesioni e autorizzazioni previste dall'art. 62.

Le proposte sono raccolte e coordinate in un piano d'Istituto, verificando la coerenza didattica, la partecipazione prevista, l'accessibilità, la sostenibilità economica per le famiglie e la fattibilità organizzativa. Il piano è formato secondo i tempi e le procedure stabiliti annualmente dall'Istituto.

Nella formazione del piano si applicano le Linee di indirizzo e le deliberazioni relative all'anno scolastico interessato. Qualora le proposte superino i limiti di spesa o le altre condizioni stabilite, il piano è rimodulato secondo le priorità deliberate dagli Organi competenti.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il piano e le singole iniziative seguono l'iter di deliberazione e autorizzazione previsto dalla normativa e dalle disposizioni dell'Istituto, nel rispetto delle competenze del Collegio dei docenti, del Consiglio d'Istituto, dei Consigli di classe e del Dirigente scolastico. La proposta o il suo inserimento nel piano non autorizzano, da soli, lo svolgimento dell'attività né l'assunzione di impegni di spesa.

Art. 62 – Informazione, adesione e autorizzazione

Prima della raccolta delle adesioni definitive a un'uscita didattica, visita guidata o viaggio d'istruzione, l'Istituto comunica agli studenti e alle famiglie le finalità formative, il programma, la destinazione, le date e gli orari previsti, le modalità di trasporto, le principali condizioni organizzative e di sicurezza e le regole di comportamento.

La comunicazione indica il costo individuale previsto, i servizi compresi e le eventuali spese escluse, nonché le scadenze e le condizioni applicabili ai versamenti, alle rinunce e agli eventuali rimborsi. Le variazioni sostanziali del programma o delle condizioni economiche sono comunicate tempestivamente agli interessati.

L'eventuale manifestazione preliminare di interesse, richiesta per valutare la fattibilità dell'iniziativa, è distinta dall'adesione definitiva. Per la partecipazione dello studente minorenne e maggiorenne l'Istituto acquisisce l'autorizzazione dei Genitori/Tutori, oltre all'autorizzazione dello studente maggiorenne e la scuola può richiedere un acconto sulla spesa complessiva.

Prima della partenza l'Istituto fornisce ai partecipanti le istruzioni operative necessarie, comprese quelle relative ai documenti richiesti, ai recapiti per le comunicazioni urgenti e alle esigenze di accessibilità e assistenza segnalate. Le informazioni personali e sanitarie eventualmente necessarie sono raccolte e trattate nei limiti pertinenti all'organizzazione e alla sicurezza dell'attività.

L'adesione comporta l'impegno a rispettare il programma e le disposizioni impartite dagli accompagnatori. L'autorizzazione alla partecipazione non esonera l'Istituto e il personale dai rispettivi obblighi di organizzazione e vigilanza.

Art. 63 – Partecipazione

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono organizzati in modo da favorire la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti, tenendo conto delle finalità formative, della sostenibilità economica e delle esigenze di accessibilità e inclusione.

L'effettuazione delle iniziative è subordinata al raggiungimento della soglia minima di adesione stabilita nell'80% dei componenti degli studenti iscritti e frequentanti la classe interessata all'uscita.

L'Istituto verifica la partecipazione prima della conferma definitiva dell'iniziativa e la rivaluta qualora successive rinunce facciano venir meno la soglia richiesta. Agli studenti che non partecipano sono assicurate attività scolastiche secondo l'organizzazione predisposta dall'Istituto.

L'eventuale esclusione dalla partecipazione per motivi disciplinari è deliberata dal Consiglio di classe nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 30.

Art. 64 – Accompagnatori e misure di supporto

Per ciascuna uscita didattica, visita guidata, viaggio d'istruzione o altra attività formativa fuori sede, il Consiglio di classe individua gli accompagnatori, acquisendone la disponibilità e tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta didattica e dei criteri deliberati dagli organi competenti.

La composizione del gruppo degli accompagnatori è definita in relazione al numero e all'età degli studenti, alle classi coinvolte, alla destinazione, alla durata, agli spostamenti, alle attività previste e alle concrete esigenze di vigilanza e sicurezza. Come criterio organizzativo di massima dell'Istituto è previsto almeno un accompagnatore ogni quindici studenti e, per un viaggio che coinvolga una sola classe, di norma almeno due accompagnatori.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Quando partecipano studenti con disabilità, l'organizzazione individua preventivamente, in coerenza con il PEI, le misure necessarie per la loro effettiva partecipazione, comprese, secondo il caso, accessibilità dei trasporti e delle strutture, accompagnamento e assistenza. La necessità di ulteriori figure o supporti è valutata in concreto, nell'ambito delle rispettive competenze.

Prima dell'autorizzazione definitiva dell'iniziativa è individuata una soluzione per l'eventuale sostituzione degli accompagnatori indisponibili. Se un'assenza sopravvenuta impedisce di assicurare condizioni adeguate di vigilanza e sicurezza, l'organizzazione è rivalutata prima della partenza.

Una composizione diversa da quella ordinaria prevista al comma 2 è disposta dal Dirigente scolastico con motivazione riferita alle caratteristiche dell'iniziativa e alle effettive condizioni di vigilanza e inclusione, nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi competenti.

Art. 65 – Durata dei viaggi e dei progetti di mobilità

La durata delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è stabilita nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi competenti per l'anno scolastico, tenendo conto delle finalità formative, dell'età degli studenti, dei tempi di spostamento e della sostenibilità economica.

Secondo le linee di indirizzo dell'Istituto si applicano i seguenti limiti:
a. per le classi prime e seconde, fino a cinque uscite nell'anno, ciascuna della durata massima di una giornata e senza pernottamento;
b. per le classi terze, viaggi della durata massima di due giorni, con un pernottamento;
c. per le classi quarte, viaggi della durata massima di tre giorni, con due pernottamenti;
d. per le classi quinte, viaggi della durata massima di quattro giorni, con tre pernottamenti.

Gli scambi, le mobilità Erasmus+, i soggiorni linguistici e le altre iniziative disciplinate da specifici programmi o progetti sono organizzati nel rispetto delle condizioni proprie del programma e delle deliberazioni degli Organi competenti.

Art. 66 – Comportamento e sicurezza durante le attività fuori sede

Durante le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi e le mobilità, le studentesse e gli studenti partecipano alle attività previste dal programma e rispettano le indicazioni degli accompagnatori, gli orari comunicati, le regole dei mezzi di trasporto e delle strutture ospitanti e le disposizioni di sicurezza applicabili.

Gli spostamenti individuali e gli eventuali momenti di autonomia sono consentiti soltanto se previsti dall'organizzazione dell'attività e secondo le modalità preventivamente comunicate dagli accompagnatori, tenendo conto dell'età degli studenti e delle concrete condizioni di vigilanza e sicurezza. La maggiore età non esonera lo studente dal rispetto delle regole dell'iniziativa scolastica.

Il presente Regolamento continua ad applicarsi durante le attività fuori sede, per quanto compatibile con la loro natura, comprese le disposizioni relative al rispetto delle persone e dei beni, all'uso dei dispositivi digitali e alla disciplina.

In presenza di comportamenti che richiedano un intervento immediato a tutela delle persone o della sicurezza del gruppo, gli accompagnatori adottano le misure organizzative necessarie nell'ambito delle proprie funzioni, informando tempestivamente il Dirigente scolastico e, nei casi pertinenti, la famiglia. L'eventuale rientro anticipato è valutato in relazione alle circostanze concrete e organizzato assicurando la tutela dello studente, con particolare attenzione se minorenne.

Le presunte violazioni sono documentate e valutate successivamente dagli organi competenti secondo il Capo IV, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998, come modificato. Le misure organizzative adottate durante l'attività non sostituiscono il procedimento disciplinare.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 67 – Limiti di spesa e sostegno economico

I limiti di spesa dei viaggi d'istruzione sono stabiliti dal Consiglio d'istituto per l'anno scolastico di riferimento, tenendo conto delle finalità formative, della sostenibilità economica per le famiglie e dell'esigenza di favorire la più ampia partecipazione. Il costo comunicato alle famiglie indica le prestazioni comprese nella quota e le eventuali spese non comprese.

In applicazione delle linee d'indirizzo, ordinariamente, il budget massimo per studente è di euro 250 per le classi terze, euro 350 per le classi quarte ed euro 450 per le classi quinte. Per le uscite giornaliere del biennio è previsto un prezzo contenuto, senza un importo numerico fissato.

Eventuali modifiche ai limiti fissati per un anno scolastico richiedono una nuova deliberazione dell'organo competente e una comunicazione alle famiglie prima della richiesta di adesione definitiva.

Per progetti Erasmus+, scambi, soggiorni linguistici e altre forme di mobilità internazionale, il progetto approvato specifica durata, costi, fonti di finanziamento e quota eventualmente posta a carico delle famiglie. L'eventuale applicazione di limiti diversi da quelli dei viaggi d'istruzione ordinari deve risultare dagli atti che disciplinano l'iniziativa: la sola denominazione del progetto non costituisce una deroga automatica.

L'istituto può prevedere misure di sostegno economico alla partecipazione soltanto in presenza di risorse effettivamente disponibili e destinate a tale scopo.

Art. 68 – Scambi, mobilità internazionale e affidamento dei servizi

Gli scambi culturali, i soggiorni linguistici e le mobilità internazionali sono realizzati sulla base di un progetto approvato dagli organi competenti. Il progetto individua le finalità formative, la scuola o l'organizzazione partner, i destinatari, la destinazione, la durata, il programma delle attività, i criteri di partecipazione, gli accompagnatori e le modalità di comunicazione con gli studenti e le famiglie.

Quando il progetto prevede l'ospitalità presso famiglie, sono definite prima della partenza le modalità di abbinamento e di contatto, le persone di riferimento presso l'istituto e il partner, le indicazioni per la tutela degli studenti e le procedure da seguire in caso di difficoltà o emergenza. Alle famiglie sono comunicati i costi, le prestazioni comprese, le eventuali spese ulteriori e le condizioni di partecipazione e di rinuncia.

I progetti finanziati nell'ambito di Erasmus+ rispettano le condizioni dell'azione approvata e della Guida del programma applicabile al progetto, comprese quelle relative a durata, attività di apprendimento, accompagnamento, inclusione e utilizzo dei finanziamenti. Le regole proprie di Erasmus+ non si estendono automaticamente agli scambi o ai soggiorni linguistici che non fanno parte del programma.

L'acquisizione di trasporti, alloggi e altri servizi necessari alle attività è effettuata nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, delle disposizioni amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e degli atti dell'istituto.

Per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione, si applicano i criteri di aggiudicazione previsti dall'articolo 108, comma 2, lettera f-bis, e comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nella valutazione qualitativa dell'offerta sono considerati, secondo tale disposizione, criteri oggettivi relativi ai sistemi e dispositivi di sicurezza del trasporto, all'accessibilità e al trasporto delle persone con disabilità e alle competenze tecniche dei conducenti.

Per ciascuna iniziativa l'istituto conserva agli atti il progetto approvato, le adesioni e le autorizzazioni necessarie, l'individuazione degli accompagnatori, la documentazione relativa ai servizi acquisiti e le informazioni organizzative e di sicurezza comunicate ai partecipanti.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

CAPO VIII Spazi, attrezzature e sicurezza

Art. 69 – Principi generali per l'uso degli spazi e delle attrezzature

Locali, arredi, impianti e attrezzature sono utilizzati con cura, secondo la loro destinazione e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e delle indicazioni impartite dal personale competente.

Chiunque rilevi guasti, danneggiamenti, ostacoli alle vie di esodo o altre situazioni di possibile pericolo li segnala tempestivamente al personale scolastico. È vietato rimuovere o alterare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza e segnalazioni.

L'istituto adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le misure organizzative e gestionali necessarie per l'utilizzo sicuro degli ambienti. Quando una situazione richiede interventi strutturali o di manutenzione spettanti all'amministrazione competente per l'edificio, il dirigente scolastico o un suo delegato ne richiede l'esecuzione e adotta le misure gestionali di propria competenza. In presenza di un pericolo grave e immediato, dispone le misure urgenti previste dalla normativa.

Le modalità di utilizzo degli spazi tengono conto del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza e delle specifiche indicazioni impartite per gli ambienti e le attività interessati. Restano ferme le competenze dell'amministrazione tenuta alla fornitura e alla manutenzione dell'edificio e degli altri soggetti individuati dalla legge.

Art. 70 – Laboratori, palestre e ambienti specialistici

L'accesso e la permanenza nei laboratori, nelle palestre e negli altri ambienti specialistici avvengono secondo le disposizioni organizzative dell'istituto e le indicazioni dei docenti, del personale tecnico e dei soggetti incaricati della sicurezza, secondo le rispettive competenze.

Prima di svolgere un'attività che comporti rischi specifici, gli studenti ricevono dai docenti le istruzioni necessarie per l'uso degli spazi, delle attrezzature e dei materiali. Devono rispettare le procedure indicate e utilizzare correttamente gli eventuali dispositivi di protezione richiesti per l'attività.

È vietato utilizzare senza autorizzazione, o in modo difforme dalle istruzioni ricevute, attrezzature, strumenti, impianti e sostanze. Guasti, anomalie e situazioni di pericolo sono segnalati immediatamente al docente o al personale presente; l'uso dell'attrezzatura interessata è sospeso fino alle verifiche necessarie.

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori ai fini delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro nei casi e limitatamente ai periodi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le disposizioni specifiche dei singoli laboratori e della palestra precisano modalità di accesso, attività consentite, attrezzature utilizzabili, eventuali dispositivi di protezione e procedure da seguire in caso di incidente o emergenza, in coerenza con la valutazione dei rischi dell'istituto.

Art. 71 – Biblioteca e prestiti

La biblioteca (aula di cinese) è destinata allo studio, alla lettura, alla ricerca e alle attività culturali e didattiche. Sono accessibili alle componenti della comunità scolastica negli orari e secondo le modalità comunicati dall'istituto, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze di vigilanza.

Il dirigente individua il personale incaricato del servizio. Le operazioni di prestito e restituzione sono registrate secondo le modalità organizzative adottate dall'istituto.

Il prestito ordinario dei libri dura trenta giorni, salvo diversa disciplina per particolari materiali. Può essere rinnovato se il bene non è stato richiesto da altri utenti. Dizionari, enciclopedie, opere di consultazione e materiali che l'istituto individua come non prestabili sono consultati secondo le modalità del servizio; il prestito dei materiali audiovisivi o digitali segue le condizioni stabilite in relazione al loro impiego didattico e ai relativi diritti d'uso.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Chi riceve un bene in prestito è tenuto a custodirlo con cura e a restituirlo entro il termine. In caso di ritardo, l'istituto ne richiede la restituzione. Se l'inadempimento persiste, può disporre, con comunicazione all'interessato, la sospensione temporanea dal servizio di prestito, per un periodo proporzionato e comunque non superiore a sei mesi.

In caso di perdita o danneggiamento imputabile all'utilizzatore, l'istituto accerta le circostanze e richiede, secondo le disposizioni applicabili, la restituzione del bene, la sua sostituzione con un esemplare equivalente o il rimborso del danno effettivamente accertato. Non sono applicati addebiti collettivi automatici.

Le istruzioni operative del servizio possono precisare orari, modalità di prenotazione e rinnovo, categorie di materiali consultabili soltanto in sede e procedure di registrazione, nel rispetto del presente articolo.

Il prestito ordinario dei materiali della biblioteca resta distinto dalla concessione in comodato d'uso gratuito di libri di testo, dispositivi digitali o altri materiali didattici eventualmente prevista dall'Istituto. Il comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, dagli specifici regolamenti e dai relativi contratti. Per i dispositivi digitali si applica altresì l'art. 53 del presente Regolamento.

Art. 72 – Uso delle attrezzature e accertamento dei danni

Impianti, arredi, strumenti e attrezzature sono utilizzati esclusivamente per le attività consentite e secondo le istruzioni ricevute. È vietato manometterli, modificarne la configurazione o i dispositivi di sicurezza, spostarli senza autorizzazione oppure impiegarli per finalità estranee alle attività scolastiche autorizzate.

Guasti, anomalie, furti e danneggiamenti sono segnalati tempestivamente al docente o al personale competente. Quando l'anomalia può incidere sulla sicurezza, l'utilizzo del bene o dell'ambiente interessato è interrotto e la situazione è comunicata alla dirigente o ai soggetti incaricati secondo le procedure dell'istituto. Gli studenti non eseguono autonomamente riparazioni o interventi di ripristino.

L'istituto accerta le circostanze del danneggiamento, la sua entità e le eventuali responsabilità individuali. Il mero utilizzo di un'aula o l'appartenenza a una classe non costituiscono, da soli, prova della responsabilità per un danno.

L'eventuale richiesta di riparazione, sostituzione o risarcimento riguarda i soggetti ai quali il danno sia imputabile secondo le disposizioni applicabili ed è commisurata al danno effettivamente accertato. La responsabilità civile per i danni causati con dolo o colpa è disciplinata dall'art. 2043 del Codice civile; per i fatti commessi da minorenni si applica, quando ne ricorrono i presupposti, anche l'art. 2048, relativo alla responsabilità dei genitori e di chi è tenuto alla vigilanza. L'eventuale responsabilità disciplinare dello studente resta distinta ed è valutata secondo il Capo IV del presente Regolamento.

Art. 73 – Emergenze ed evacuazione

L'istituto informa le componenti della comunità scolastica, secondo le rispettive esigenze, sulle procedure di emergenza, sui segnali di allarme, sulle vie di esodo, sui punti di raccolta e sui comportamenti da tenere. Le indicazioni operative e le planimetrie sono rese conoscibili nei locali interessati.

In caso di emergenza, tutte le persone presenti seguono tempestivamente il piano di emergenza e le istruzioni impartite dal personale incaricato. Le vie di esodo e le uscite di emergenza devono essere mantenute libere, il controllo è a cura dei collaboratori scolastici; è vietato tenere comportamenti che ostacolino l'evacuazione o l'intervento dei soccorsi.

Il piano di emergenza individua le procedure per assistere, durante l'evacuazione, le persone che necessitano di misure specifiche. Il personale incaricato opera secondo le attribuzioni e le istruzioni ricevute.

Le esercitazioni sono programmate, svolte e documentate secondo la normativa applicabile e il piano di emergenza. La loro organizzazione tiene conto dell'affollamento e della presenza di persone con esigenze specifiche; eventuali esercitazioni aggiuntive sono effettuate nei casi previsti dalla normativa e dalla valutazione dei rischi.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

L'istituto adotta, nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con l'amministrazione competente per l'edificio, le misure gestionali necessarie in relazione alla situazione della sede e alla normativa antincendio vigente. Le eventuali misure transitorie conseguenti a lavori di adeguamento sono definite negli atti di sicurezza pertinenti.

Art. 74 – Infortuni e malori

Chi assiste a un infortunio, a un malore o a una situazione che possa richiedere assistenza sanitaria avverte immediatamente il personale scolastico e gli addetti al primo soccorso. Sono attivate le procedure previste dal piano e dalle disposizioni dell'istituto; in caso di emergenza sanitaria viene richiesto senza ritardo l'intervento del servizio di emergenza competente.

Il personale presente presta l'assistenza consentita dalle proprie competenze e dalle istruzioni ricevute, tutela la sicurezza delle altre persone e fornisce ai soccorritori le informazioni disponibili sull'accaduto. La chiamata ai soccorsi non è subordinata al previo contatto con la famiglia.

Quando l'evento riguarda uno studente, la famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale, è informata tempestivamente secondo le circostanze. Se lo studente è maggiorenne, le comunicazioni a terzi avvengono nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle informazioni da lui rese all'istituto.

L'evento è segnalato al dirigente e agli uffici competenti e documentato con una relazione sui fatti conosciuti, senza formulare diagnosi o attribuzioni di responsabilità non accertate. La segreteria cura le comunicazioni e le denunce eventualmente dovute agli enti competenti, sulla base della documentazione sanitaria e nei termini previsti.

Le modalità operative, i recapiti di emergenza e l'individuazione degli addetti al primo soccorso e antincendio sono tenuti aggiornati negli atti organizzativi dell'istituto e resi disponibili mediante affissione nei locali della scuola.

Art. 75 – Salute e somministrazione di farmaci

Le famiglie delle/degli studenti comunicano al Dirigente scolastico le esigenze di salute che richiedono specifiche misure organizzative, di assistenza o di sicurezza durante le attività scolastiche. La documentazione sanitaria è acquisita e trattata soltanto nella misura necessaria alla gestione del caso, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Quando uno studente necessita di assumere un farmaco durante l'orario scolastico, la famiglia o lo studente maggiorenne presenta annualmente una richiesta formale, accompagnata dalla prescrizione o certificazione del medico curante. La documentazione medica indica la necessità della somministrazione durante l'orario scolastico, il farmaco, la posologia, i tempi e le modalità di conservazione e somministrazione, precisando se l'intervento possa essere effettuato da personale non sanitario.

Il Dirigente scolastico definisce per il singolo caso le modalità organizzative applicabili, nel rispetto delle Raccomandazioni ministeriali del 25 novembre 2005, della D.G.R. Veneto n. 3 del 4 gennaio 2019 e delle relative disposizioni attuative. Sono individuati, quando necessari, il luogo di conservazione del farmaco, le persone coinvolte, le istruzioni operative e le modalità di comunicazione con la famiglia e con i servizi sanitari. L'intero Consiglio di classe, componente docenti, è informato della presenza di uno studente che necessita della somministrazione di farmaci o dei casi di autosomministrazione. La somministrazione da parte del personale scolastico è dovuta se non richiede competenze sanitarie specialistiche o valutazioni cliniche. L'eventuale autosomministrazione è valutata in relazione alla documentazione medica e alla situazione dello studente.

Se l'Istituto non è in grado di organizzare al proprio interno la somministrazione richiesta, il Dirigente scolastico richiede il supporto dell'Azienda ULSS competente secondo le procedure e la modulistica regionali. In caso di emergenza sanitaria sono immediatamente attivati i servizi di soccorso, ferme restando le misure già previste per il singolo studente.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 76 – Divieto di fumo

È vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza scolastica, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

Nei medesimi locali e aree è vietato utilizzare sigarette elettroniche et similia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il Dirigente scolastico individua il personale incaricato di vigilare sul rispetto dei divieti e di accertare le eventuali violazioni. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure e gli importi previsti dalla legge. Restano ferme, quando ne ricorrono i presupposti, le eventuali conseguenze disciplinari per gli studenti e per il personale, secondo le rispettive disposizioni applicabili.

Art. 77 – Accesso di soggetti esterni e utilizzo degli spazi

L'accesso di esperti, formatori, rappresentanti di enti, fornitori e altri soggetti esterni è consentito per attività istituzionali, didattiche, amministrative o di servizio, secondo le modalità di autorizzazione e identificazione stabilite dall'Istituto. L'accesso è limitato agli ambienti e ai tempi necessari all'attività consentita. La registrazione è effettuata sul registro apposito.

Durante la permanenza nell'Istituto, i soggetti esterni osservano le disposizioni impartite in materia di sicurezza, riservatezza e uso degli ambienti. La presenza di un esperto in una classe non modifica i compiti di vigilanza spettanti al personale scolastico.

L'utilizzo temporaneo di locali, beni o attrezzature scolastiche da parte di terzi è consentito nei casi e secondo le competenze previsti dalla legge, nel rispetto della priorità delle attività scolastiche, del Piano triennale dell'offerta formativa e dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. Il relativo atto scritto definisce spazi, orari, modalità d'uso e responsabilità in materia di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio, nonché gli ulteriori obblighi applicabili.

Per gli impianti sportivi scolastici si applica la disciplina specifica relativa alle convenzioni che le Amministrazioni competenti sottoscrivono con società e associazioni sportive nel rispetto della programmazione delle attività scolastiche ed extracurricolari.

Art. 78 – Veicoli e parcheggio

L'accesso, il transito e la sosta dei veicoli nelle pertinenze dell'Istituto sono consentiti soltanto negli spazi e secondo gli orari e le modalità individuati dall'Istituto, compatibilmente con la capienza e con le esigenze di sicurezza.

Il parcheggio interno è ordinariamente destinato al personale e ai veicoli autorizzati. Gli studenti non possono introdurre e parcheggiare veicoli nelle pertinenze della scuola. I motorini autorizzati devono essere introdotti a motore spento, condotti a mano e parcheggiati nell'area sul lato sinistro del cancello d'ingresso. L'autorizzazione può essere limitata o revocata per esigenze organizzative o di sicurezza.

I conducenti procedono con particolare prudenza e a passo d'uomo, rispettando i percorsi pedonali. Sono sempre mantenuti liberi gli accessi e gli spazi necessari ai mezzi di soccorso, le uscite di emergenza e le vie di esodo. Sono salvaguardate le esigenze di accessibilità delle persone con disabilità e le operazioni di servizio autorizzate.

L'autorizzazione all'accesso o alla sosta non costituisce, da sola, presa in custodia del veicolo.

Art. 79 – Custodia dei veicoli e cura degli effetti personali

Chi introduce nell'Istituto veicoli o altri mezzi ne cura la conservazione e osserva le indicazioni sull'uso degli spazi. Eventuali modalità specifiche di consegna, presa in carico o custodia sono disciplinate dagli atti e dalle procedure applicabili al singolo servizio o alla singola attività.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Chiunque porti con sé beni, compreso il denaro, è responsabile della loro custodia. Furti, sottrazioni e danneggiamenti non producono nessuna responsabilità della scuola e nessuna pretesa di risarcimento del danno può essere vantata nei confronti dell'Istituto.

CAPO IX Benessere, bullismo e cyberbullismo

Art. 80 – Benessere personale, relazionale e scolastico

L'Istituto promuove il benessere personale, relazionale e scolastico delle studentesse e degli studenti e favorisce un ambiente educativo fondato sul rispetto della dignità della persona, sull'inclusione, sulla solidarietà e sulla prevenzione delle situazioni di disagio.

Le iniziative sono realizzate in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con gli atti organizzativi dell'Istituto, valorizzando la partecipazione degli studenti e la collaborazione tra personale scolastico, famiglie, referenti e servizi competenti.

In presenza di segnali o segnalazioni di disagio, vulnerabilità o difficoltà nelle relazioni, il personale scolastico favorisce l'ascolto e la tempestiva presa in carico della situazione da parte dei soggetti competenti dell'Istituto. Gli interventi sono definiti secondo le esigenze del caso, nel rispetto della riservatezza, dell'età dello studente e delle competenze della scuola; ove necessario è attivato il raccordo con la famiglia e con i servizi territoriali.

L'Istituto favorisce la conoscenza e l'accessibilità dei servizi di ascolto, sostegno e assistenza disponibili, comunicando le relative modalità di accesso. L'eventuale assistenza psicologica è svolta da professionisti abilitati secondo le disposizioni applicabili al servizio.

La manifestazione di una situazione di disagio o la richiesta di aiuto non costituiscono, di per sé, un'infrazione disciplinare. Restano applicabili le procedure di protezione, prevenzione e gestione dei casi e, quando siano accertate specifiche condotte contrarie ai doveri degli studenti, le disposizioni disciplinari del presente Regolamento.

Art. 81 – Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

L'Istituto previene e contrasta il bullismo e il cyberbullismo secondo la Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, e le Linee di orientamento ministeriali. Ai fini della qualificazione dei fenomeni si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, commi 1-bis e 2, della medesima legge.

In coerenza con il PTOF, il Curricolo di Educazione civica e il Codice interno, l'Istituto promuove iniziative continuative di educazione al rispetto, alla non violenza, alla solidarietà, alla responsabilità nelle relazioni e all'uso consapevole delle tecnologie digitali. Le iniziative favoriscono la capacità di riconoscere le prevaricazioni, chiedere aiuto e segnalare le situazioni di rischio.

La prevenzione coinvolge studentesse, studenti, personale scolastico e famiglie, valorizzando la partecipazione attiva degli studenti e la collaborazione con servizi territoriali, professionisti, associazioni e istituzioni competenti.

Gli interventi sono rivolti alla protezione delle persone coinvolte, alla responsabilizzazione di chi ha posto in essere le condotte e al miglioramento delle relazioni nel gruppo. Anche i fatti che non presentino tutti gli elementi delle definizioni legislative sono valutati quando possano richiedere misure educative, di tutela o disciplinari.

Le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo sono realizzate anche attraverso gli strumenti organizzativi previsti dal Codice interno e dal Protocollo operativo interno, con il contributo del Tavolo permanente di monitoraggio, secondo le disposizioni dell'art. 82 e degli articoli successivi del presente Capo.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

L'Istituto può realizzare attività di prevenzione, formazione e monitoraggio anche nell'ambito delle reti di scuole cui aderisce, secondo gli indirizzi condivisi nei relativi documenti di rete, ferme restando l'autonomia dell'Istituto e le competenze dei propri organi.

Art. 82 – Codice interno, referente, organismi di prevenzione e monitoraggio

In attuazione dell'art. 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, l'Istituto adotta il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Allegato 2), si dota del Protocollo operativo interno per la gestione delle segnalazioni e dei casi (Allegato 3) e istituisce un Tavolo permanente di monitoraggio, con rappresentanti degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed esperti del settore.

L'Istituto individua un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo. Il Codice interno chiarisce ruoli, responsabilità, modalità di collaborazione e raccordo con il Dirigente scolastico, con i Consigli di classe e con i servizi competenti.

Il Protocollo operativo interno disciplina le modalità di segnalazione, valutazione iniziale, presa in carico, documentazione, intervento, monitoraggio e chiusura dei casi, individuando i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità, nel rispetto della riservatezza e delle competenze degli organi scolastici.

Il Tavolo permanente di monitoraggio svolge funzioni di prevenzione, analisi dei bisogni, proposta e monitoraggio generale, utilizzando, di regola, dati aggregati o anonimizzati. Non accerta responsabilità disciplinari e non è l'organo ordinariamente incaricato dell'esame nominativo dei singoli casi.

L'Istituto individua, secondo gli atti organizzativi adottati, le figure coinvolte nella gestione ordinaria e nelle situazioni urgenti, in coerenza con le Linee di orientamento ministeriali. Eventuali gruppi di lavoro non sostituiscono le competenze del Dirigente scolastico e degli organi disciplinari.

Nomi, recapiti istituzionali, canali di aiuto e modalità di segnalazione sono resi facilmente conoscibili a studenti, famiglie e personale. L'adozione dei documenti e la composizione degli organismi sono documentate negli atti dell'Istituto.

Art. 83 – Segnalazione e prima presa in carico

Studenti, famiglie, personale e altri soggetti possono segnalare episodi di presunto bullismo, cyberbullismo o altre condotte lesive al Dirigente scolastico, al referente, al coordinatore di classe o a un docente, utilizzando i canali istituzionali indicati nel Protocollo operativo.

Chi riceve la segnalazione ascolta con attenzione, non minimizza, considera l'eventuale necessità di protezione immediata e trasmette tempestivamente le informazioni essenziali al Dirigente scolastico attraverso modalità riservate. La persona che segnala non è tenuta a qualificare giuridicamente i fatti.

Il Dirigente scolastico assicura l'attivazione della prima valutazione e delle eventuali misure urgenti di tutela, secondo il Protocollo operativo. La scuola registra la segnalazione e le azioni svolte, limitando la raccolta dei dati a quanto necessario.

Il Protocollo operativo definisce, come standard organizzativi interni, tempi di prima presa in carico, modelli di registrazione, modalità di trasmissione e responsabilità; tali standard sono distinti dai termini espressamente prescritti dalla legge.

La segnalazione non dimostra di per sé la responsabilità della persona indicata; tutti i soggetti coinvolti sono trattati nel rispetto della dignità, della riservatezza e del contraddittorio nelle procedure applicabili.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 84 – Valutazione, interventi, famiglie e monitoraggio

La situazione segnalata è valutata dalle figure competenti individuate dall'Istituto, sotto il coordinamento del Dirigente scolastico, distinguendo i conflitti occasionali, le condotte scorrette, i casi di bullismo o cyberbullismo e le situazioni che richiedono la segnalazione alle autorità competenti.

Sono prioritariamente adottate le misure necessarie a proteggere le persone coinvolte e a prevenire ulteriori episodi. L'accertamento dei fatti avviene con modalità rispettose e riservate, senza confronti forzati o iniziative che espongano chi ha segnalato a ritorsioni.

Il coinvolgimento delle famiglie avviene in modo tempestivo e secondo l'art. 5 della legge n. 71/2017 e le altre disposizioni applicabili, valutando le esigenze di tutela e le circostanze del caso. Quando necessario si attiva il raccordo con i servizi territoriali e le autorità competenti.

L'Istituto programma interventi educativi, di sostegno e di responsabilizzazione, anche rivolti al gruppo classe, e verifica successivamente che la condotta sia cessata e che non si siano verificate ritorsioni. Il Protocollo operativo disciplina le schede di valutazione, il piano di intervento, la documentazione e le verifiche successive.

Gli eventuali procedimenti disciplinari seguono esclusivamente il Capo IV del presente Regolamento, con la valutazione individuale delle responsabilità e le garanzie previste dall'ordinamento. Gli interventi di protezione e quelli educativi possono svolgersi indipendentemente dalle decisioni disciplinari.

Art. 85 – Cyberbullismo e gestione dei contenuti digitali

Nei casi di cyberbullismo o di altre condotte digitali lesive, l'Istituto affianca alle misure di protezione, agli interventi educativi e agli eventuali procedimenti disciplinari le iniziative di educazione digitale e il supporto informativo necessario per l'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

Nella gestione delle segnalazioni riguardanti contenuti digitali, l'Istituto opera secondo i principi di necessità, pertinenza, minimizzazione e sicurezza, evitando che la documentazione del fatto determini un'ulteriore diffusione dei contenuti lesivi.

Quando necessario ai fini della gestione del caso possono essere acquisiti, nella misura strettamente necessaria:

a) l'indicazione della piattaforma, del servizio o dell'ambiente digitale interessato;

b) il profilo o l'account coinvolto;

c) la data e, ove disponibile, l'ora della pubblicazione o comunicazione;

d) l'indirizzo internet o altro riferimento utile all'individuazione del contenuto;

e) screenshot, messaggi, immagini, video, registrazioni o altra documentazione digitale strettamente necessaria alla ricostruzione dei fatti.

I contenuti acquisiti non sono inoltrati o condivisi attraverso chat personali, gruppi informali, dispositivi o account non istituzionali, salvo che ciò sia strettamente necessario e consentito dall'ordinamento. La documentazione è conservata secondo le modalità riservate previste dal Protocollo operativo interno dell'Istituto.

In presenza di immagini, video o altri materiali particolarmente sensibili o potenzialmente illeciti, soprattutto quando riguardino minorenni, deve essere evitata ogni duplicazione o ulteriore diffusione non necessaria. Restano ferme le indicazioni e le competenze delle autorità eventualmente coinvolte.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, il minore che abbia compiuto quattordici anni, nonché il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore interessato, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza prevista dalla medesima disposizione per ottenere

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore diffusi in rete in relazione a condotte di cyberbullismo.

L'istanza individua, ove possibile, i contenuti interessati mediante i relativi indirizzi internet o altri elementi idonei a consentirne l'identificazione.

Nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali mediante segnalazione o reclamo.

L'Istituto informa lo studente e la famiglia, quando ne ricorrano i presupposti, dell'esistenza degli strumenti di tutela previsti dalla legge e può fornire supporto informativo per il loro utilizzo. Tale assistenza non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato e non comporta la sostituzione dell'Istituto ai soggetti ai quali la legge attribuisce la relativa iniziativa.

Per gli studenti maggiorenni restano ferme le tutele previste dalla disciplina generale in materia di protezione dei dati personali, tutela della reputazione, diritti della persona e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

Le modalità operative di acquisizione, gestione, conservazione e utilizzo dei contenuti digitali nell'ambito della presa in carico sono disciplinate dal Codice interno (Allegato 2) e Protocollo operativo interno (Allegato 3), nel rispetto della normativa vigente e delle competenze delle autorità.

Art. 86 – Fatti di possibile rilevanza illecita e ammonimento del Questore

Quando emergano fatti che possano determinare obblighi di denuncia, segnalazione o comunicazione alle autorità competenti, il Dirigente scolastico e gli altri soggetti obbligati provvedono secondo le rispettive attribuzioni e la normativa vigente.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, acquisiscano notizia di un reato perseguibile d'ufficio adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale. La gestione interna del caso non comporta il rinvio di tali adempimenti.

Nei presupposti e nei limiti dell'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può trovare applicazione l'ammonimento del Questore per le condotte indicate dalla disposizione, commesse, anche mediante internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia.

L'ammonimento è di competenza del Questore. Il coinvolgimento del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale e la durata dei suoi effetti sono regolati dalla legge.

Gli interventi scolastici di protezione, educativi e disciplinari restano affidati agli organi competenti dell'Istituto e non sostituiscono gli adempimenti dovuti nei confronti delle autorità.

Art. 87 – Riservatezza, documentazione e finalità educativa

La gestione delle segnalazioni e dei casi di bullismo, cyberbullismo e delle altre condotte lesive tutela la dignità, la riservatezza, i diritti e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, evitando forme di esposizione pubblica, stigmatizzazione, colpevolizzazione anticipata o ulteriore vittimizzazione.

Le informazioni e i dati personali sono raccolti, utilizzati e comunicati esclusivamente nella misura necessaria:

a) alla protezione delle persone;

b) alla valutazione e alla gestione della situazione;

c) all'attuazione degli interventi educativi;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

d) all'eventuale esercizio delle competenze disciplinari;

e) all'adempimento degli obblighi previsti dall'ordinamento.

La conoscenza delle informazioni relative al singolo caso è limitata ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità per lo svolgimento delle proprie funzioni. La partecipazione alla vita della classe, al Consiglio di classe, agli Organi collegiali o agli organismi dell'Istituto non comporta, di per sé, il diritto a conoscere integralmente la documentazione relativa al caso.

La documentazione relativa alla presa in carico è formata, conservata e resa accessibile secondo le modalità previste dal Protocollo operativo interno, mediante strumenti istituzionali idonei a garantirne sicurezza e accesso riservato.

Le informazioni relative ai singoli casi non sono diffuse mediante chat personali, gruppi informali, sistemi di messaggistica non istituzionali o altri strumenti non idonei alla natura riservata dei dati trattati.

Le attività educative rivolte alla classe o ad altri gruppi e le comunicazioni di carattere generale sono organizzate in modo da evitare, quando non necessario, l'identificazione delle persone coinvolte.

L'utilizzo del registro elettronico per comunicazioni o annotazioni riguardanti situazioni particolarmente delicate avviene attraverso funzionalità e livelli di accesso adeguati alla natura delle informazioni e ai destinatari legittimati.

Il Tavolo permanente di monitoraggio opera, di regola, sulla base di informazioni aggregate o anonimizzate. Non riceve ordinariamente fascicoli nominativi relativi ai singoli casi e non costituisce sede per la discussione delle posizioni personali degli studenti coinvolti.

Il trattamento della documentazione ai fini della gestione educativa del caso resta distinto dalla documentazione relativa all'eventuale procedimento disciplinare, alla quale si applicano le specifiche garanzie previste dal Capo IV e dall'ordinamento.

Gli interventi nei confronti dello studente del quale sia stata accertata la responsabilità perseguono finalità educative e sono orientati, in relazione alla situazione concreta, alla comprensione delle conseguenze della condotta, all'assunzione di responsabilità, al recupero di comportamenti rispettosi e, quando appropriato, alla riparazione delle conseguenze prodotte.

L'eventuale attività riparativa non deve comportare umiliazione, esposizione pubblica o altre forme di stigmatizzazione dello studente.

Gli interventi di mediazione o ricostruzione delle relazioni sono valutati tenendo conto della sicurezza delle persone, della natura e della gravità dei fatti e dell'equilibrio tra i soggetti coinvolti. Non possono comportare l'obbligo, per la persona che abbia subito la condotta, di incontrare l'altra persona, accettarne le scuse, partecipare a una conciliazione o aderire a un percorso riparativo contro la propria volontà.

Le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate esclusivamente dagli organi competenti secondo il Capo IV del presente Regolamento, nel rispetto delle garanzie procedimentali, della responsabilità personale, della proporzionalità, della gradualità e della finalità educativa.

Quando la gestione del caso presenti particolari profili relativi alla protezione dei dati personali, l'Istituto assicura, per quanto di competenza, il raccordo con il Responsabile della protezione dei dati.

Codice interno (Allegato 2) e Protocollo operativo interno (Allegato 3) disciplinano, nel rispetto del presente articolo, le modalità operative di documentazione, accesso, conservazione, monitoraggio e chiusura della presa in carico.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

CAPO X Comunicazioni, trasparenza e accesso

Art. 88 – Comunicazioni istituzionali

Il sito istituzionale, l'Albo online, la sezione "Amministrazione trasparente", il registro elettronico, la posta istituzionale e gli ulteriori sistemi formalmente adottati dall'Istituto costituiscono i canali ufficiali, utilizzati secondo la rispettiva funzione.

L'Albo online è utilizzato per le pubblicazioni aventi effetti di pubblicità legale previste dall'ordinamento; la sezione "Amministrazione trasparente" per gli obblighi di trasparenza; il sito e gli altri canali per l'informazione e le comunicazioni istituzionali, secondo le disposizioni applicabili.

Per ciascuna tipologia di atto o comunicazione l'Istituto individua il canale appropriato, i destinatari e, quando richiesta, la modalità di attestazione dell'invio, della ricezione o della presa visione.

Gli effetti giuridici delle pubblicazioni e delle comunicazioni sono quelli previsti dalla normativa applicabile. La disponibilità di un messaggio nel registro elettronico non equivale, in ogni caso, a notificazione o a pubblicità legale, tuttavia la pubblicazione delle comunicazioni sul registro elettronico o inoltrate a mezzo e-mail si considerano conosciute da parte dei destinatari.

Le comunicazioni contenenti dati personali sono indirizzate ai soggetti legittimati; la diffusione pubblica avviene soltanto nei casi consentiti e nei limiti necessari.

Art. 89 – Comunicazioni a personale, studenti e famiglie

Il personale, le studentesse e studenti e le famiglie consultano con regolarità i canali istituzionali loro destinati, secondo le modalità organizzative rese note dall'Istituto.

Le comunicazioni individuano chiaramente i destinatari, l'oggetto, gli eventuali adempimenti richiesti e i relativi termini. Quando sia necessaria una comunicazione individuale o una modalità formalmente prevista dalla legge, l'Istituto utilizza strumenti idonei a soddisfare tali requisiti.

La pubblicazione di una comunicazione nel registro elettronico produce gli effetti previsti dalla normativa applicabile e dalle disposizioni organizzative legittimamente adottate. Non sostituisce le modalità di notificazione o comunicazione individuale prescritte per specifici atti.

Le comunicazioni contenenti dati personali sono accessibili ai soli soggetti legittimati. Nelle circolari e nelle comunicazioni rivolte a una pluralità di destinatari non sono inserite informazioni che rendano identificabili persone coinvolte in vicende riservate, salvo che ciò sia necessario e consentito dalla normativa.

Per il personale restano ferme le disposizioni legislative e contrattuali applicabili. In presenza di difficoltà di accesso ai canali digitali, l'Istituto individua modalità adeguate ad assicurare la comunicazione.

Art. 90 – Pubblicazione e trasparenza

L'Istituto pubblica gli atti, i documenti, i dati e le informazioni previsti dalla normativa, utilizzando le sezioni e i sistemi destinati alle rispettive finalità di pubblicità legale, trasparenza e informazione.

Le pubblicazioni rispettano i requisiti di completezza, aggiornamento, comprensibilità e accessibilità previsti dalla disciplina applicabile, nonché i termini e la durata stabiliti per ciascuna categoria di dati o documenti.

Prima della pubblicazione sono individuati i dati personali necessari alla finalità prevista. Sono oscurati i dati non pertinenti e, nei casi previsti dalla legge, quelli non indispensabili. Non sono diffusi dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Il PTOF, il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e gli altri documenti fondamentali sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale e gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa, nelle versioni approvate e aggiornate.

Le pubblicazioni sono curate dai soggetti individuati nell'organizzazione dell'Istituto. La cessazione della pubblicazione online non comporta automaticamente la cancellazione del documento dagli archivi, la cui conservazione segue la disciplina applicabile.

Art. 91 – Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso documentale è esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e il regolamento specifico dell'Istituto, in quanto conforme alla normativa vigente.

Può richiederlo chi sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L'istanza è motivata e individua il documento o gli elementi necessari per identificarlo.

L'accesso riguarda documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione. L'Istituto non è tenuto a elaborare dati per soddisfare la richiesta.

L'Istituto valuta la presenza di controinteressati e applica le garanzie procedimentali previste. L'eventuale opposizione è considerata nell'istruttoria e non determina automaticamente il diniego.

Il rifiuto, la limitazione e il differimento sono motivati. È assicurato l'accesso necessario alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, nei limiti e con le condizioni previste dalla legge.

Il procedimento si conclude nei termini stabiliti dalla normativa. Restano distinti l'accesso civico disciplinato dall'articolo 92 e l'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di dati personali.

Art. 92 – Accesso civico

Chiunque può esercitare l'accesso civico semplice per ottenere la pubblicazione di dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, quando questa sia stata omessa.

Chiunque può esercitare l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Istituto ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le istanze identificano quanto richiesto e non richiedono motivazione né la dimostrazione di uno specifico interesse. I destinatari e le modalità di presentazione sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni, ferme le sospensioni previste dalla legge. Per l'accesso generalizzato sono applicate, quando necessarie, le garanzie dei controinteressati.

Quando i limiti riguardino soltanto una parte del documento, è consentito l'accesso alle parti restanti. Il differimento è utilizzato quando sufficiente a proteggere gli interessi tutelati dalla legge.

Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali. Restano disponibili il riesame e gli strumenti di tutela previsti dalla normativa.

Art. 93 – Protezione dei dati personali

L'Istituto tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, e delle disposizioni applicabili alle attività scolastiche.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Ogni trattamento è fondato su un'idonea base giuridica e rispetta i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

L'Istituto fornisce le informative previste, individua i soggetti autorizzati e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi. I fornitori che trattano dati per conto dell'Istituto sono disciplinati secondo l'articolo 28 del Regolamento europeo.

I dati appartenenti a categorie particolari e quelli relativi a condanne penali e reati sono trattati esclusivamente nelle condizioni previste dalla normativa.

Il Responsabile della protezione dei dati è coinvolto tempestivamente nelle questioni pertinenti. I suoi dati di contatto sono resi disponibili secondo la legge; restano ferme le responsabilità del titolare del trattamento.

Pubblicazione, comunicazione, accesso documentale, accesso civico e diritti dell'interessato sono gestiti secondo le rispettive discipline, senza estendere automaticamente gli effetti di una procedura alle altre.

L'introduzione di piattaforme, applicazioni o sistemi di intelligenza artificiale che comportino trattamenti di dati personali è preceduta dalle verifiche necessarie. La valutazione d'impatto è effettuata quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento europeo.

Art. 94 – Materiale informativo

La distribuzione, l'affissione o la diffusione, attraverso gli spazi fisici e i canali digitali dell'Istituto, di materiale proveniente da soggetti esterni è subordinata all'autorizzazione del Dirigente scolastico o del soggetto da lui incaricato, nell'ambito dei criteri adottati dagli organi competenti.

L'autorizzazione tiene conto della provenienza del materiale, della pertinenza rispetto alle finalità educative e istituzionali, dei destinatari e delle modalità di diffusione, nel rispetto della sicurezza, della protezione dei dati personali e del regolare svolgimento delle attività scolastiche.

La diffusione di materiale esterno non costituisce, di per sé, adesione dell'Istituto ai suoi contenuti o alle iniziative presentate. L'eventuale patrocinio, collaborazione o partecipazione della scuola deve risultare da uno specifico atto adottato dal soggetto competente.

Restano ferme le prerogative di informazione e affissione sindacale, i diritti di partecipazione delle componenti scolastiche e le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Le comunicazioni collegate a convenzioni sono effettuate secondo quanto legittimamente previsto dalle convenzioni stesse.

Art. 95 – Costi e disciplina operativa dell'accesso

Le modalità operative, la modulistica e gli eventuali costi dell'accesso documentale sono disciplinati dal regolamento specifico dell'Istituto e dal relativo tariffario, nel rispetto della normativa vigente.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è soggetto al rimborso dei costi di riproduzione e agli ulteriori oneri consentiti dall'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comprese le disposizioni sul bollo e gli eventuali diritti di ricerca e visura legittimamente stabiliti.

Gli importi richiesti sono individuati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il richiedente è informato preventivamente dei costi applicabili.

Per l'accesso civico semplice e generalizzato il rilascio dei dati e dei documenti è ordinariamente gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Tariffario, modulistica e istruzioni operative sono resi disponibili attraverso i canali istituzionali. Il loro aggiornamento è effettuato dai soggetti competenti e non può modificare i presupposti, i termini e le garanzie del diritto di accesso stabiliti dalla legge.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

CAPO XI Disposizioni finali

Art. 96 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la vita della comunità scolastica e gli aspetti dell'organizzazione interna dell'Istituto ricompresi nelle competenze degli organi che lo adottano.

Le disposizioni si applicano al personale, agli studenti, alle famiglie e agli altri soggetti che partecipano alle attività o utilizzano gli spazi e i servizi dell'Istituto, secondo il rispettivo ruolo e per quanto pertinente.

Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa agli organi collegiali, al Dirigente scolastico e agli altri soggetti, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali applicabili.

I regolamenti specifici, i piani, i protocolli e le procedure dell'Istituto disciplinano le rispettive materie secondo il proprio oggetto e ambito di efficacia. Il loro coordinamento con il presente Regolamento avviene nel rispetto della normativa e delle competenze di adozione.

Per le attività svolte fuori dalla sede scolastica o attraverso strumenti digitali, le disposizioni pertinenti si applicano secondo la natura dell'attività e il collegamento con la comunità scolastica.

Art. 97 – Normativa sopravvenuta

Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate in conformità alla normativa vigente e alla disciplina contrattuale applicabile.

Le disposizioni sopravvenute operano secondo il proprio ambito, i termini di efficacia e le eventuali disposizioni transitorie, anche prima dell'aggiornamento formale del Regolamento.

In caso di incompatibilità, l'Istituto applica la disciplina prevalente e provvede all'aggiornamento delle disposizioni interne mediante gli organi e le procedure competenti.

Quando una nuova disposizione richieda scelte attuative o specifiche deliberazioni, queste sono adottate nei termini previsti. Le informazioni necessarie alla sua applicazione sono tempestivamente comunicate ai destinatari.

Art. 98 – Disposizioni sostituite e coordinamento con gli atti previgenti

Dalla sua entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento interno d'Istituto, secondo quanto individuato nella deliberazione di approvazione.

I regolamenti e i documenti autonomi non espressamente sostituiti conservano efficacia nel proprio ambito, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Regolamento.

Gli atti specifici, temporanei o annuali continuano a operare nei limiti della propria durata e delle condizioni per le quali sono stati adottati, salvo modifica o revoca da parte dell'organo competente.

Per i procedimenti e le attività già avviati si applicano le disposizioni transitorie eventualmente previste dalla legge e dalla deliberazione di approvazione. La sostituzione delle regole organizzative non determina, di per sé, l'annullamento degli atti precedentemente adottati.

Art. 99 – Altri regolamenti

Altri regolamenti, i piani, i protocolli e le procedure specifiche adottati dall'Istituto, conservano la loro autonomia.

La loro applicazione avviene nel rispetto della normativa vigente e del coordinamento previsto dagli articoli 96–98.

Rientrano tra tali documenti:
a) il Regolamento dell'attività negoziale, del conferimento degli incarichi e del fondo economale;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

b) il Regolamento per l'utilizzo della carta di credito;
c) il Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi;
d) il Regolamento per il comodato d'uso;
e) il Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità;
f) i Regolamenti tecnici di laboratori, attrezzature e spazi;
g) il Piano per l'Intelligenza Artificiale.

Alcuni di questi Regolamenti potranno integrare il presente Regolamento interno al fine di definire un Testo Unico dei Regolamenti vigenti nell'Istituto.

il Codice interno (Allegato 2) e il Protocollo operativo interno (Allegato 3) sul bullismo e il cyberbullismo sono parte integrante del presente Regolamento.

Ciascun documento è aggiornato dall'organo competente secondo le disposizioni applicabili alla materia. La sua modifica non richiede la revisione del presente Regolamento quando non ne modifica le disposizioni.

Importi, soglie, scadenze, modulistica e istruzioni operative sono contenuti nei documenti specifici o negli atti applicativi competenti e sono aggiornati nel rispetto della normativa.

L'Istituto rende disponibili i documenti applicabili, indicando gli estremi di approvazione, la versione vigente e le eventuali modifiche, nei limiti consentiti dalla disciplina sulla pubblicazione e sulla protezione dei dati personali.

Art. 100 – Patto educativo e documenti collegati

Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in modo dettagliato e condiviso i diritti, i doveri e gli impegni dell'Istituto, degli studenti e delle famiglie. Le procedure di elaborazione, sottoscrizione e revisione condivisa sono disciplinate dall'Istituto secondo l'articolo 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Il Patto è coordinato con il presente Regolamento e con il PTOF. Comprende gli impegni di collaborazione per far emergere episodi di bullismo e cyberbullismo, uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza, nonché le attività formative e informative programmate sull'uso sicuro e consapevole della rete.

Il Patto contiene i riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo e alle relative sanzioni, commisurate alla gravità degli atti, in coerenza con la disciplina dell'Istituto.

Il Patto è adeguato alle disposizioni della legge 9 giugno 2026, n. 104, sul consenso informato preventivo. La sottoscrizione del Patto non sostituisce il consenso specifico, quando richiesto, e la preventiva messa a disposizione del materiale didattico. Le modalità di acquisizione del consenso e le attività alternative, ove previste, sono regolate secondo la disciplina vigente.

Gli impegni relativi a dispositivi digitali e Intelligenza Artificiale sono coordinati con le disposizioni dell'Istituto e con il Piano IA adottato, nel rispetto dei diritti degli studenti e della protezione dei dati personali.

I documenti collegati sono aggiornati dai rispettivi organi competenti. Quando una modifica incida sugli impegni contenuti nel Patto, ne è assicurata la revisione coordinata e la comunicazione ai destinatari.

In prima applicazione del nuovo Patto educativo di corresponsabilità a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la sottoscrizione da parte degli studenti e dei genitori/tutori avverrà mediante l'apposita funzione di adesione presente sul registro elettronico. In via ordinaria la sottoscrizione avviene in fase di iscrizione. In caso di ulteriori modifiche al Patto, la sottoscrizione potrà avvenire mediante la pubblicazione sul registro elettronico associata alla funzione "adesione".

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 101 – Disposizioni di attuazione

Il Dirigente scolastico adotta, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti organizzativi e le disposizioni operative necessari all'attuazione del presente Regolamento e delle deliberazioni degli organi collegiali.

Gli atti applicativi precisano modalità operative, responsabilità e strumenti di esecuzione, nel rispetto della normativa, della disciplina contrattuale e delle competenze attribuite agli altri soggetti.

Tali atti non possono modificare le disposizioni riservate alla deliberazione degli organi collegiali né introdurre obblighi, sanzioni o limitazioni dei diritti privi di fondamento nella normativa o nel Regolamento.

Quando emergano esigenze di modifica del Regolamento, il Dirigente le sottopone all'organo competente. Restano ferme le misure che egli sia tenuto o legittimato ad adottare direttamente per obblighi di legge, sicurezza o altre esigenze rientranti nelle proprie attribuzioni.

Le disposizioni applicative sono comunicate ai destinatari attraverso canali appropriati, indicando oggetto, decorrenza e, quando necessario, durata.

ALLEGATO 1 — TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Parte integrante del Regolamento d'Istituto del Liceo Tecnologico – Settore Economico «Luigi Einaudi» di Verona

1. Principi generali di applicazione

La presente tabella integra gli articoli da 29 a 33 del Regolamento d'Istituto. Per ciascuna infrazione disciplinare individuata dall'art. 32, indica le sanzioni applicabili e i soggetti o gli organi competenti a irrogarle.

Le sanzioni non sono automatiche. Prima di scegliere la sanzione, l'organo competente considera la gravità del fatto, l'intenzionalità, la responsabilità personale, l'eventuale ripetizione, le conseguenze e i danni o pericoli causati. Considera anche l'eventuale partecipazione di altre persone, le circostanze aggravanti o attenuanti, la situazione personale dello studente, il comportamento successivo e le iniziative spontanee di riparazione.

Ogni studente risponde soltanto delle proprie azioni. Se più studenti sono coinvolti, la posizione di ciascuno è esaminata separatamente. Se lo stesso comportamento rientra in più voci della Tabella, la scuola valuta il fatto nel suo insieme, senza sommare automaticamente le sanzioni.

2. Sanzioni e competenze

a) Richiamo verbale. Può essere disposto dal docente o dal Dirigente scolastico, dopo aver consentito allo studente di spiegare le proprie ragioni con modalità adeguate al caso.

b) Ammonimento scritto o nota disciplinare. Può essere disposto dal docente o dal Dirigente, nei limiti delle rispettive competenze.

c) Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. È deliberato dal Consiglio di classe.

d) Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni. È deliberato dal Consiglio di classe soltanto nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 4 del DPR 249/1998.

e) Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni. È deliberato dal Consiglio d'Istituto soltanto quando ricorrono i presupposti dell'art. 4, comma 9, del DPR 249/1998 cioè quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, quando sussista un pericolo per l'incolumità delle persone oppure in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

f) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del corso di studi. È deliberato dal Consiglio d'Istituto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 4, comma 9-bis, del D.P.R. 249/1998, quando, in relazione alle condotte indicate dal comma 9, ricorrano situazioni di recidiva, atti di violenza grave o comportamenti di particolare gravità tali da generare un elevato allarme sociale e non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno.

g) Esclusione da uno specifico viaggio di istruzione, visita guidata o uscita didattica o soggiorno linguistico. È deliberata dal Consiglio di classe, adeguatamente motivata, nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 30 del Regolamento. Tale sanzione può essere applicata alle infrazioni della presente tabella quando, valutato il caso concreto, presentino carattere di gravità, nel rispetto dei criteri dell'art. 31 e del procedimento dell'art. 33.

Nei casi di condotte molto gravi è previsto il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; nei casi di maggiore gravità o di reiterazioni di condotte gravi possono essere disposte anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.

La convocazione delle famiglie, i colloqui, le misure di tutela, il sostegno e le altre attività educative non sono, da soli, sanzioni disciplinari.

3. Tabella delle infrazioni

Per ogni voce sono indicati il comportamento, gli elementi da valutare, le sanzioni ammesse e chi può applicarle. «CdC» significa Consiglio di classe; «CdI» significa Consiglio d'Istituto. Le condizioni previste dall'articolo 4 del DPR 249/1998 restano sempre obbligatorie.

Rif. art.32	Comportamento	Che cosa si valuta	Sanzioni possibili	Chi decide
a	Assenze o ritardi ingiustificati oppure mancato rispetto delle procedure di giustificazione	Carattere isolato o ripetuto della violazione, circostanze ed eventuale intenzionalità	Richiamo verbale. In caso di reiterazione, ammonimento scritto del docente o del Dirigente scolastico	Docente o Dirigente scolastico, secondo la sanzione
b	Disturbo o impedimento delle attività didattiche	Intensità, durata, eventuale reiterazione, conseguenze ed eventuale rifiuto di interrompere il comportamento	Richiamo verbale o ammonimento scritto. Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.	Docente o dirigente scolastico per il richiamo e l'ammonimento, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni.
c	Violazione delle regole organizzative, di vigilanza o di sicurezza	Regola violata, eventuale pericolo concreto, intenzionalità, eventuale reiterazione e rifiuto di seguire le indicazioni ricevute	Richiamo verbale o ammonimento scritto. Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Le attività previste nelle due fasce, fino a due giorni e da tre a quindici giorni, sono già specificate al punto 6 dell'Allegato 1.	Docente o dirigente scolastico per il richiamo verbale e l'ammonimento scritto, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni.
d	Offese, discriminazioni, intimidazioni, minacce o molestie	Contenuto e modalità della condotta, intenzionalità, persone coinvolte, eventuale carattere discriminatorio, reiterazione e conseguenze	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (punto 2, lettera e). Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste, si applicano le misure di cui al punto 2, lettera f.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

				dalla comunità scolastica e per le misure eccezionali.
e	Comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza propria o altrui	Concretezza e gravità del pericolo, prevedibilità, intenzionalità, conseguenze ed eventuale reiterazione	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Quando ne ricorrono i presupposti, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni richieste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. Nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
f	Danneggiamento, sottrazione o uso non autorizzato di beni	Valore del bene, intenzionalità, danno, modalità del fatto, restituzione o riparazione	Ammonimento scritto. Nei casi di sottrazione di beni o di grave danneggiamento, se l'infrazione è grave o reiterata, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. L'eventuale risarcimento è distinto dalla sanzione disciplinare.	Docente o Dirigente scolastico per l'ammonimento scritto, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni.
g	Violazione del divieto di fumo con l' uso di sigarette anche elettroniche	Luogo, eventuale reiterazione, mancato rispetto delle indicazioni ed eventuale coinvolgimento di altre persone	Ammonimento scritto. In caso di reiterazione, possibile allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Le eventuali sanzioni amministrative restano distinte da quelle disciplinari.	Docente o dirigente scolastico per l'ammonimento scritto, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Autorità competenti per le eventuali sanzioni amministrative.
h	Introduzione, possesso, cessione o consumo non consentiti di alcol, sostanze stupefacenti o altre sostanze vietate	Tipo e quantità della sostanza, modalità del fatto, eventuale coinvolgimento di altre persone, rischio concreto e conseguenze	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Quando ne ricorrono i presupposti, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
i	Uso di smartphone, smartwatch o altri dispositivi contro le regole del Capo VI	Contesto, eventuale reiterazione, rifiuto di rispettare le indicazioni ricevute ed eventuali condotte lesive e	Richiamo e annotazione, nota disciplinare ed eventuale coinvolgimento della famiglia, secondo la progressione prevista dall'art. 59. In caso di ulteriore reiterazione il Consiglio di classe può deliberare l'allontanamento dalle lezioni da due a dieci giorni. Nei casi di allontanamento uguale/ superiore a tre giorni e fino a 10 giorni saranno attivate le Convenzioni con gli Enti autorizzati per lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva. In caso di rifiuto di rispettare le disposizioni legittimamente impartite dal personale o di ulteriori elementi di gravità, si applicano le sanzioni previste dal Capo IV, secondo le circostanze del caso.	Docente o Dirigente scolastico, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni.
l.1	Fotografie, riprese o registrazioni non autorizzate	Contesto, persone coinvolte, finalità,	Ammonimento scritto. Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.	Ammonimento scritto. Per infrazioni gravi o

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

		contenuto e modalità di acquisizione		reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.
l.2	Condivisione o diffusione non consentita di immagini, audio, video, comunicazioni o dati personali	Contenuto, ampiezza e durata della diffusione, intenzionalità ed effetti sulla dignità e sulla riservatezza delle persone coinvolte	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Quando ne ricorrono i presupposti, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
m	Accesso non autorizzato a sistemi o account, uso di credenziali altrui o elusione delle misure di sicurezza e di protezione dei dati personali	Modalità dell'accesso, natura dei dati coinvolti, intenzionalità, eventuale alterazione o sottrazione dei dati e conseguenze della condotta	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Quando ne ricorrono i presupposti, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
n	Copiatura, plagio o frodi nelle verifiche e nei lavori valutati	Intenzionalità, modalità e grado di organizzazione della condotta, eventuale reiterazione e coinvolgimento di altre persone	Richiamo verbale o ammonimento scritto. In caso di reiterazione, può essere disposto l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, in base alle circostanze del caso. La valutazione dell'apprendimento resta distinta dalla sanzione disciplinare.	Docente o dirigente scolastico per il richiamo verbale e l'ammonimento scritto, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni.
o	Uso dell'intelligenza artificiale contro le regole del Capo VI o della specifica attività	Modalità e finalità dell'uso, consapevolezza, eventuale impiego di dati riservati, intento fraudolento, danno o rischio per le persone	Richiamo verbale o ammonimento scritto. In caso di uso improprio reiterato, possibile allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Per condotte lesive della dignità delle persone, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, se ricorrono i presupposti specifici della misura. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Docente o dirigente scolastico per il richiamo verbale e l'ammonimento scritto, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
p.1	Condotte di bullismo	Ripetizione e durata delle condotte, intenzionalità, squilibrio tra le persone coinvolte, vulnerabilità della persona presa di mira, ruolo del gruppo e conseguenze	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con durata motivata in relazione al caso concreto. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e non è praticabile un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

p.2	Condotte di cyberbullismo	Contenuto, intenzionalità, ampiezza e persistenza della diffusione, vulnerabilità della persona coinvolta, eventuale reiterazione e conseguenze.	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con durata motivata in relazione al caso concreto. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
q.1	Aggressioni o violenza fisica	Modalità e gravità della condotta, eventuali lesioni, oggetti utilizzati, pericolo per l'incolumità delle persone, eventuale reiterazione e conseguenze	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con durata motivata in relazione al caso concreto. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
q.2	Violenza psicologica, grave prevaricazione o altre condotte gravemente lesive	Durata e intensità della condotta, vulnerabilità della persona presa di mira, conseguenze ed eventuali minacce o coercizioni	Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con durata motivata in relazione al caso concreto. Nei casi eccezionali, se ricorrono le ulteriori condizioni previste e un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno scolastico non è praticabile, allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato oppure, nei casi meno gravi tra quelli eccezionali, solo allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
r	Minacce, pressioni o ritorsioni contro chi segnala, chiede aiuto o fornisce informazioni	Gravità della condotta, eventuale reiterazione, conseguenze e intento di impedire o condizionare la segnalazione	Richiamo verbale. In caso di reiterazione, ammonimento scritto del docente. Nei casi più rilevanti, ammonimento del dirigente scolastico. Per infrazioni gravi o reiterate, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se ricorrono i presupposti specifici della misura, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con durata motivata in relazione al caso concreto.	Docente o dirigente scolastico per il richiamo verbale e gli ammonimenti, secondo le rispettive competenze. Consiglio di classe per l'allontanamento dalle lezioni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica.
s	Altre condotte lievi/gravi riconducibili a precisi doveri o infrazioni del Regolamento e della civile convivenza	Gravità della condotta, intenzionalità, conseguenze ed eventuale reiterazione	Si applicano le sanzioni previste per l'infrazione a cui è riconducibile la condotta. La misura è scelta in base alle circostanze del caso e ai suoi specifici presupposti.	Soggetto o organo competente per la sanzione applicabile.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

4. Bullismo e cyberbullismo – disposizioni specifiche

Un comportamento definito bullismo o cyberbullismo non comporta automaticamente una determinata sanzione. Le misure di protezione delle persone coinvolte e gli interventi educativi previsti dal Codice interno (Allegato 2) e dal Protocollo operativo interno (Allegato 3) sono distinti dal procedimento disciplinare.

Una segnalazione non dimostra, da sola, la responsabilità di uno studente. La sanzione può essere decisa soltanto dopo il procedimento previsto dal Regolamento e sulla base di fatti attribuiti individualmente allo studente.

Appartenere a un gruppo non rende automaticamente responsabili. Anche sapere che un episodio è avvenuto o non essere riusciti a impedirlo non costituisce, di per sé, un'infrazione. Sono invece valutate autonomamente l'istigazione, il sostegno attivo, la partecipazione consapevole, la diffusione di contenuti lesivi e le ritorsioni dopo una segnalazione.

5. Misure educative, riparative e di accompagnamento

Oltre alla sanzione, quando opportuno, la scuola può prevedere colloqui educativi, coinvolgimento della famiglia, percorsi di responsabilizzazione, attività di riflessione e formative, interventi con il gruppo classe, attività riparative volontarie e appropriate, sostegno e collegamento con i servizi territoriali.

Queste attività non devono umiliare, esporre pubblicamente o stigmatizzare lo studente. Chi ha subito una condotta lesiva non può essere obbligato a incontrare l'autore, accettare scuse o partecipare a una mediazione o riconciliazione.

6. Allontanamento e attività conseguenti

a) Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. Il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che ha determinato la sanzione. Le attività si svolgono presso l'Istituto con i docenti individuati dalla scuola.

b) Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni. Il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento. Le attività si svolgono presso strutture convenzionate con l'Istituto oppure, nei casi previsti, a favore della comunità scolastica.

c) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Durante il periodo di allontanamento, l'Istituto promuove un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. Il percorso è finalizzato alla responsabilizzazione dello studente, alla sua inclusione e, ove possibile, al reinserimento nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni, l'Istituto mantiene i contatti con lo studente e la famiglia per preparare il rientro nel gruppo classe.

L'organo competente determina e motiva la durata dell'allontanamento in relazione alla gravità del fatto e alle circostanze del caso. Le attività conseguenti sono individuate, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento, in base alla durata complessiva della sanzione deliberata.

7. Rapporti con ulteriori responsabilità

L'applicazione di una sanzione disciplinare lascia ferme le eventuali responsabilità civili, penali o amministrative. Gli eventuali obblighi di denuncia, comunicazione o segnalazione alle autorità competenti seguono le disposizioni applicabili e sono distinti dal procedimento disciplinare scolastico.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

8. Norma di coordinamento

Per gli aspetti non disciplinati espressamente da questa Tabella si applicano gli articoli 29–34 del Regolamento d'Istituto e l'articolo 4 del DPR 249/1998 e ssmmii.

Per le condotte di bullismo e cyberbullismo si applicano anche le disposizioni del Capo IX del Regolamento d'Istituto, del Codice interno (Allegato 2) e del Protocollo operativo interno (Allegato 3).

Questa Tabella è parte integrante del Regolamento d'Istituto. Può essere modificata soltanto seguendo le procedure previste per modificare il Regolamento.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

ALLEGATO 2 – CODICE INTERNO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Liceo Tecnologico – Settore Economico «Luigi Einaudi» di Verona

Premessa e finalità

L'Istituto promuove un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco, sulla tutela della dignità delle persone e sulla prevenzione di ogni forma di bullismo e cyberbullismo.

Il presente Codice interno è coordinato con il Capo IX del Regolamento d'Istituto, con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con il Patto educativo di corresponsabilità e con il Protocollo operativo interno (Allegato 3).

Art. 1 – Finalità

Il presente Codice interno è diretto a:

prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni sistematiche di educazione, vigilanza e sensibilizzazione;

promuovere una cultura del rispetto, della responsabilità, della legalità e della cittadinanza digitale;

definire in modo chiaro ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti appartenenti alla comunità scolastica;

stabilire procedure tempestive, trasparenti e riservate di segnalazione, valutazione e gestione dei casi;

assicurare tutela, sostegno e protezione alle vittime;

attivare percorsi educativi, riparativi e disciplinari nei confronti degli autori delle condotte;

favorire il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione con i servizi e le istituzioni del territorio.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Codice interno è adottato in conformità ai principali riferimenti normativi vigenti, tra cui:

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 30, 33 e 34;

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modificazioni e integrazioni introdotte anche dal D.P.R. 8 agosto 2025 n.134

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007;

Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021 e relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica;

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

PTOF, Regolamento di Istituto, Regolamento di disciplina e Patto educativo di corresponsabilità.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 3 – Definizione di bullismo

Ai sensi della normativa vigente, per bullismo si intende l'aggressione o la molestia reiterata, da parte di una sin- gola persona o di un gruppo, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese, derisioni, nonché condotte di istigazione all'autolesio- nismo o al suicidio.

Per la qualificazione educativa e disciplinare del bullismo rilevano, in particolare, i seguenti elementi:

intenzionalità, ossia volontà di ferire, umiliare, intimidire o dominare;

reiterazione, cioè ripetizione o sistematicità dei comportamenti;

asimmetria o squilibrio di potere, fisico, psicologico, sociale o numerico;

vulnerabilità della vittima, che si trova in difficoltà nel difendersi o nel sottrarsi alla situazione.

Il bullismo può assumere forma:

- fisica;
- verbale;
- relazionale o indiretta;
- discriminatoria, quando colpisce l'identità, l'origine, il genere, l'orientamento, la condizione personale o sociale, la disabilità o altre caratteristiche della persona.

Art. 4 – Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati perso- nali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, con finalità di isolamento, ridicolizzazione, attacco dannoso o grave abuso.

Il cyberbullismo presenta caratteristiche specifiche:

- ➢ apparente anonimato e conseguente deresponsabilizzazione;
- ➢ rapidità e ampiezza della diffusione;
- ➢ permanenza nel tempo dei contenuti;
- ➢ assenza di limiti di spazio e di tempo;
- ➢ amplificazione del danno attraverso condivisioni, commenti, like o inoltri.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le forme di cyberbullismo: flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, impersonificazione, outing estorto, esclusione da gruppi o chat, diffusione non consensuale di immagini o conte- nuti intimi o umilianti.

Art. 5 – Distinzione tra bullismo, conflitto, scherzo e fatto penalmente rilevante

Ai fini di una corretta valutazione educativa e disciplinare, l'Istituto distingue tra:

- ➢ conflitto tra pari, quando si tratta di episodio occasionale tra soggetti in posizione sostanzialmente equivalente;
- ➢ scherzo reciproco, quando manca la volontà di ferire e vi è effettiva reciprocità;
- ➢ comportamento scorretto isolato, anche grave, ma non caratterizzato da reiterazione o asimmetria;
- ➢ bullismo o cyberbullismo, quando ricorrono gli elementi descritti negli articoli precedenti;
- ➢ fatti penalmente rilevanti, per i quali restano fermi gli obblighi di legge in tema di segnalazione e denuncia.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

La presenza di una sola condotta può, tuttavia, richiedere un intervento immediato quando il fatto sia particolar- mente grave o potenzialmente lesivo dell'integrità psicofisica della vittima.

Art. 6 – Principi generali di azione dell'Istituto

L'Istituto opera secondo i seguenti principi:

- centralità della persona e tutela della dignità di ciascuno;
- tempestività dell'intervento;
- riservatezza nella gestione delle informazioni;
- corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia;
- proporzionalità delle misure adottate;
- prevalenza della finalità educativa e riparativa, ferma restando la rilevanza disciplinare dei fatti;
- attenzione sia alla vittima sia all'autore, nel quadro di una presa in carico educativa complessiva;
- collaborazione con i servizi e le istituzioni del territorio.

Art. 7 – Ambito di applicazione

Il presente Codice interno si applica:

- nei locali scolastici e nelle relative pertinenze;
- durante le attività curricolari, extracurricolari, integrative, sportive e laboratoriali;
- durante uscite didattiche, viaggi di istruzione, F.S.L., stage e iniziative promosse o autorizzate dalla scuola;
- ai comportamenti posti in essere attraverso strumenti digitali, piattaforme online, social network, servizi di messaggistica o altri ambienti virtuali, anche fuori dal tempo scuola, quando producano effetti sul contesto scolastico o sulla sicurezza e serenità degli studenti.

Art. 8 – Soggetti della comunità scolastica e responsabilità condivisa

Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo è responsabilità condivisa di tutta la comunità scolastica.

Concorrono all'attuazione del presente Codice interno :

- il Dirigente scolastico;
- il Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo;
- il Team per la gestione dei casi, ove costituito; il Tavolo permanente di monitoraggio;
- da uno studente, da un genitore, da un membro del personale ATA e dallo psicologo scolastico ove presente);
- il Collegio dei docenti;
- i Consigli di classe;
- i docenti;
- il personale ATA;
- gli studenti e le studentesse;
- i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 9 – Compiti del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico:

a) assicura l'attuazione del presente Codice interno e la sua integrazione nei documenti di Istituto;b) individua o nomina il docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo;c) promuove attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione rivolte a tutte le componenti scolastiche;d) riceve o prende in carico le segnalazioni;e) attiva le

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

procedure previste nei casi sospetti o accertati;f) informa tempestivamente le famiglie degli studenti coinvolti;g) dispone, nei casi di competenza, i provvedimenti disciplinari e organizzativi necessari;h) valuta, nei casi più gravi, il coinvolgimento dei servizi territoriali e delle autorità competenti.

Art. 10 – Compiti del Referente per il bullismo e il cyberbullismo

Il Referente di Istituto:

a) coordina le iniziative di prevenzione e contrasto;b) costituisce punto di riferimento per docenti, studenti e fami- glie;c) raccoglie e organizza la documentazione relativa alle segnalazioni;d) supporta il Dirigente scolastico e i Consigli di classe nella gestione dei casi;e) promuove percorsi di informazione e formazione;f) cura il raccordo con enti del territorio, reti di scuole, piattaforme ministeriali e soggetti istituzionali competenti;g) propone eventuali aggiornamenti del presente Regolamento e degli allegati operativi.

Art. 11 – Team per la gestione dei casi e Tavolo permanente di monitoraggio

Il Dirigente scolastico assicura la gestione riservata delle segnalazioni, con il supporto del referente e delle figure strettamente necessarie, individuate mediante gli atti organizzativi dell'Istituto. L'Istituto può costituire un Team antibullismo per il supporto alla gestione operativa dei casi, definendone funzioni e composizione. Il Tavolo permanente di monitoraggio, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge 71/2017, comprende rappresentanti degli studenti, dei docenti e delle famiglie ed esperti di settore; svolge funzioni generali di analisi, monitoraggio e proposta e opera di norma su dati aggregati o anonimizzati. Il Tavolo non è automaticamente coincidente con il Team di gestione; non esamina ordinariamente fascicoli nominativi, non accerta responsabilità e non irroga sanzioni. La sua costituzione e il suo funzionamento sono disciplinati mediante apposito atto.

Art. 12 – Compiti dei docenti

I docenti:

- promuovono un clima educativo rispettoso, inclusivo e collaborativo;
- osservano le dinamiche relazionali della classe;
- integrano nei percorsi didattici temi di educazione civica, affettiva e digitale;
- intervengono tempestivamente in presenza di comportamenti lesivi;
- segnalano senza ritardo al Dirigente o al Referente le situazioni sospette o accertate;
- collaborano all'attuazione delle misure educative, riparative e disciplinari deliberate.

Art. 13 – Compiti del personale ATA

Il personale ATA:

- collabora alla vigilanza negli spazi comuni e nei momenti a maggior rischio;
- segnala tempestivamente eventuali situazioni osservate o riferite;
- coopera con i docenti e con il Dirigente nella gestione degli aspetti organizzativi;
- assicura la necessaria riservatezza.

Art. 14 – Compiti delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti:

- rispettano la dignità, l'integrità e la riservatezza delle altre persone;
- si astengono da comportamenti offensivi, minacciosi, discriminatori, violenti o umilianti;
- non diffondono materiali, immagini, video o messaggi lesivi della persona;
- segnalano agli adulti di riferimento situazioni di rischio o episodi di cui siano vittime, testimoni o comunque a conoscenza;
- partecipano alle attività formative organizzate dall'Istituto;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

- osservano le regole sull'uso corretto dei dispositivi e degli strumenti digitali previste dal Regolamento di Istituto.

Art. 15 – Compiti dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori:

- collaborano con la scuola in un'ottica di alleanza educativa;
- partecipano agli incontri informativi e formativi promossi dall'Istituto;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figli;
- segnalano tempestivamente situazioni problematiche;
- sostengono e accompagnano i percorsi educativi e disciplinari attivati dalla scuola.

Art. 16 – Misure di prevenzione

L'Istituto realizza azioni preventive sistematiche, non episodiche, dirette a rafforzare il benessere scolastico e la capacità di riconoscere e contrastare i comportamenti lesivi. In particolare, promuove:

- percorsi di educazione civica e cittadinanza digitale;
- attività di educazione socio-affettiva, empatia e gestione dei conflitti;
- iniziative di sensibilizzazione con esperti, Forze dell'Ordine, Polizia Postale, professionisti ed enti qualificati;
- formazione periodica per docenti, personale ATA, studenti e famiglie;
- azioni di peer education e protagonismo studentesco;
- monitoraggio del clima scolastico;
- vigilanza attiva negli spazi e nei momenti più esposti a criticità;
- diffusione di materiali informativi e di procedure chiare di segnalazione.

Le Linee di orientamento ministeriali confermano la centralità della prevenzione, della formazione e del coinvolgimento dell'intera comunità scolastica.

Art. 17 – Modalità di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di episodi riconducibili a bullismo o cyberbullismo è tenuto a segnalarli tempestivamente.

La segnalazione può avvenire:

- direttamente al Dirigente scolastico;
- al Referente per il bullismo e il cyberbullismo;
- al Coordinatore di classe o a un docente, che provvederà a trasmetterla ai soggetti competenti;
- tramite apposita modulistica predisposta dall'Istituto, cartacea o digitale.

L'Istituto tratta ogni segnalazione con riservatezza, evitando esposizioni improprie dei soggetti coinvolti e assicurando una presa in carico tempestiva.

Art. 18 – Prima presa in carico e misure urgenti

Ricevuta la segnalazione, il Dirigente scolastico, con il supporto del Referente:

- dispone la registrazione riservata del caso;
- valuta l'adozione di eventuali misure immediate di tutela della presunta vittima;
- individua i soggetti incaricati della gestione del caso;
- avvia una prima ricognizione dei fatti.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Qualora emergano rischi attuali per l'incolumità, il benessere psicologico o la serenità scolastica della vittima, l'Istituto adotta immediatamente le misure organizzative e protettive necessarie.

Art. 19 – Valutazione preliminare e accertamento

La fase di valutazione preliminare è finalizzata a:

- raccogliere informazioni attendibili e documentate;
- ascoltare separatamente i soggetti coinvolti e gli eventuali testimoni;
- acquisire eventuali elementi materiali o digitali;
- distinguere tra conflitto occasionale, comportamento scorretto, bullismo, cyberbullismo o fatto potenzialmente rilevante sul piano penale;
- stimare gravità, frequenza, impatto e rischio di reiterazione.

L'accertamento si svolge con modalità rispettose, riservate e non colpevolizzanti, evitando confronti diretti impropri tra le parti nella fase iniziale.

Art. 20 – Comunicazione alle famiglie

Quando emergono elementi significativi, il Dirigente scolastico informa tempestivamente le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti coinvolti.

Nel corso dei colloqui con le famiglie:

- vengono illustrati i fatti emersi;
- vengono condivise le misure di tutela, educative e disciplinari adottate o in via di adozione;
- viene richiesto il necessario apporto collaborativo della famiglia nel percorso di gestione del caso.

Art. 21 – Misure a tutela della vittima

L'Istituto assicura alla vittima:

- ascolto riservato e protetto;
- informazione e sostegno alla famiglia;
- misure organizzative per impedire la prosecuzione delle condotte lesive;
- supporto educativo e, ove possibile, psicologico;
- attenzione al reinserimento pieno e sereno nella vita di classe;
- monitoraggio costante del benessere scolastico.

Art. 22 – Interventi nei confronti dell'autore

Nei confronti dell'autore o degli autori delle condotte, l'Istituto attiva, in rapporto alla gravità del caso:

- colloqui educativi di responsabilizzazione;
- convocazione della famiglia;
- percorsi di riflessione, rielaborazione e consapevolezza;
- eventuali attività riparative, ove opportune e compatibili;
- coinvolgimento dei servizi territoriali, nei casi necessari;
- sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di disciplina.

L'intervento dell'Istituto è orientato a far comprendere il disvalore della condotta e a promuovere un effettivo cambiamento comportamentale.

Art. 23 – Interventi sul gruppo classe

Quando ritenuto opportuno, il Consiglio di classe attiva interventi rivolti al gruppo classe, finalizzati a:

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

- ricostruire un clima di sicurezza e fiducia;
- condannare in modo chiaro le dinamiche di sopraffazione;
- contrastare omertà, passività e deresponsabilizzazione;
- promuovere empatia, solidarietà e cittadinanza attiva;
- rafforzare regole condivise di convivenza e rispetto;
- avviare attività di discussione guidata, cooperative learning, role playing, percorsi educativi e incontri con esperti.

Art. 24 – Misure disciplinari

Le condotte rilevanti sono valutate ai sensi del Capo IV del Regolamento d'Istituto e della Tabella delle infrazioni e delle sanzioni. Le sanzioni sono adottate esclusivamente dagli organi competenti, secondo le procedure applicabili, nel rispetto del diritto dello studente di essere ascoltato, della responsabilità individuale, della proporzionalità e delle finalità educative. Il presente Protocollo non introduce nuove sanzioni e la valutazione del comportamento non è una sanzione disciplinare. Le misure urgenti di protezione sono distinte dal procedimento disciplinare e non anticipano l'accertamento di responsabilità.

Art. 25 – Misure specifiche nei casi di cyberbullismo

Nei casi di cyberbullismo, oltre alle misure sopra indicate, l'Istituto:

- invita la famiglia a conservare le evidenze digitali disponibili;
- informa circa la possibilità di richiedere oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti secondo la normativa vigente;
- valuta l'eventuale coinvolgimento della Polizia Postale o di altri soggetti istituzionali competenti;
- nei casi consentiti dalla legge, informa circa la possibilità dell'ammonimento del questore e delle ulteriori misure previste dall'ordinamento.

Art. 26 – Obblighi di segnalazione e denuncia

Restano fermi gli obblighi di legge gravanti sul Dirigente scolastico e sul personale scolastico in qualità di pubblico ufficiale, in presenza di fatti che possano integrare ipotesi di reato o situazioni di pregiudizio per il minore.

L'Istituto, nei casi previsti, coopera con l'Autorità giudiziaria, le Forze dell'Ordine, i servizi sociali e sanitari e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 27 – Documentazione, riservatezza e protezione dei dati

Tutte le informazioni raccolte e i documenti relativi ai casi trattati sono gestiti in modo riservato e secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso alla documentazione è consentito esclusivamente ai soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione del caso, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 28 – Monitoraggio dei casi

Ogni caso preso in carico è oggetto di monitoraggio successivo, finalizzato a verificare:

- la cessazione delle condotte lesive;
- il recupero del benessere della vittima;
- l'efficacia delle misure educative adottate;
- l'evoluzione del comportamento dell'autore;
- il ripristino di un clima relazionale adeguato nella classe o nel gruppo coinvolto.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Art. 29 – Monitoraggio del regolamento e aggiornamento periodico

Il presente Codice interno è oggetto di verifica annuale, al fine di valutarne l'efficacia applicativa e l'eventuale necessità di aggiornamento in relazione:

- a modifiche normative;
- ai dati emersi dal monitoraggio interno;
- a nuove esigenze educative o organizzative dell'Istituto;
- Le eventuali modifiche sono sottoposte agli organi collegiali competenti.

Art. 30 – Disposizioni finali

Il presente Codice interno è adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel testo vigente, ed è coordinato con il Regolamento d'Istituto, il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), il Patto educativo di corresponsabilità e il Protocollo operativo interno (Allegato 3).

Il Codice interno non modifica le competenze degli organi scolastici né le garanzie previste per i procedimenti disciplinari. E' pubblicato e reso conoscibile attraverso i canali istituzionali dell'Istituto.

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLO OPERATIVO INTERNO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Liceo Tecnologico – Settore Economico «Luigi Einaudi» di Verona

Il presente Protocollo operativo interno costituisce lo strumento attuativo del Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Allegato 2).

Per la gestione dei casi si applicano le disposizioni del Capo IX del Regolamento d'Istituto e, per gli eventuali procedimenti disciplinari, le disposizioni e le garanzie previste dal Capo IV.

Il Tavolo permanente di monitoraggio svolge funzioni di prevenzione, coordinamento e monitoraggio e non gestisce ordinariamente fascicoli nominativi.

Finalità, soggetti e principi operativi

Il Dirigente scolastico, con il supporto del referente e delle sole figure necessarie, assicura la tempestiva presa in carico, la tutela delle persone, la riservatezza, la tracciabilità degli interventi e il monitoraggio. Il Protocollo prevede undici fasi successive, adattabili all'urgenza della situazione.

Fase 1 – Segnalazione

5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata da:

vittima;

compagni;

famiglie;

docenti;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

coordinatore di classe;

personale ATA;

altri soggetti della comunità scolastica.

La segnalazione è trasmessa:

direttamente al Dirigente scolastico;

al Referente bullismo/cyberbullismo;

al Coordinatore di classe o a un docente, che la inoltra senza ritardo ai soggetti competenti.

La segnalazione va formalizzata mediante:

Scheda di prima segnalazione, ove possibile;

oppure relazione scritta del docente o del soggetto che riceve l'informazione;

oppure verbalizzazione sintetica interna a cura del Referente o del Dirigente.

6. TEMPI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere inoltrata immediatamente o comunque entro il giorno scolastico in cui il fatto viene conosciuto, salvo impedimento oggettivo.

Nel caso di fatti gravi o attuali, la comunicazione al Dirigente o al Referente deve avvenire senza alcun ritardo, anche verbalmente in prima battuta, con successiva formalizzazione scritta.

Fase 2 – Presa in carico iniziale

7. ATTIVAZIONE DELLA PRESA IN CARICO

Ricevuta la segnalazione, il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Referente:

prende visione del caso;

dispone l'apertura del fascicolo interno riservato;

valuta l'eventuale urgenza;

individua i primi soggetti incaricati della gestione;

dispone, se necessario, misure immediate di tutela.

8. MISURE URGENTI DI TUTELA

Se emergono elementi di rischio attuale, si adottano immediatamente misure organizzative e protettive, quali, a titolo esemplificativo:

vigilanza rafforzata;

separazione temporanea degli studenti coinvolti nei contesti critici;

presidio degli spazi a rischio;

ascolto immediato della presunta vittima;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

segnalazione al coordinatore di classe e ai docenti della classe, nei limiti della stretta necessità;

coinvolgimento tempestivo della famiglia della vittima.

Fase 3 – Valutazione preliminare

9. FINALITÀ

La valutazione preliminare serve a stabilire se il fatto segnalato configuri:

conflitto occasionale;

comportamento scorretto isolato;

presunto bullismo;

presunto cyberbullismo;

fatto grave con possibile rilievo esterno o giuridico;

situazione complessa che richiede ulteriori approfondimenti.

10. ATTIVITÀ DA SVOLGERE

La valutazione preliminare comprende, di norma:

lettura della segnalazione;

primo colloquio riservato con la presunta vittima;

eventuale primo colloquio separato con il presunto autore;

raccolta di eventuali elementi documentali;

confronto riservato con il Coordinatore di classe;

valutazione dell'urgenza e della gravità.

11. TEMPI

La valutazione preliminare deve essere avviata entro 24 ore dalla segnalazione e conclusa, salvo casi eccezionali, entro 3 giorni scolastici.

Fase 4 – Accertamento e qualificazione del caso

12. RACCOLTA APPROFONDITA DELLE INFORMAZIONI Qualora il caso richieda approfondimento, il Dirigente e il Referente procedono o fanno procedere a:

colloqui individuali e separati con i soggetti coinvolti;

ascolto di eventuali testimoni;

acquisizione di schermate, messaggi, immagini, video o altri materiali disponibili, senza ulteriore diffusione;

ricostruzione della frequenza, durata e contesto dei fatti;

verifica di eventuali precedenti episodi;

valutazione del ruolo del gruppo classe e degli spettatori.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

13. STRUMENTI

Per l'approfondimento si utilizzano:

Scheda di valutazione approfondita;

relazioni dei docenti;

eventuali verbali di colloqui;

documentazione digitale o cartacea pertinente.

14. ESITO DELLA VALUTAZIONE

All'esito dell'accertamento, il caso è qualificato come:

non riconducibile a bullismo/cyberbullismo;

comportamento scorretto o conflitto da gestire educativamente;

bullismo;

cyberbullismo;

caso grave con possibile rilevanza disciplinare elevata o necessità di attivazione esterna.

Fase 5 – Comunicazione alle famiglie

15. COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Accertata la sussistenza di elementi significativi, il Dirigente scolastico informa tempestivamente le famiglie degli studenti coinvolti.

La comunicazione avviene tramite:

convocazione in presenza;

comunicazione formale riservata;

eventuale successiva verbalizzazione interna.

Durante il colloquio vengono:

illustrati i fatti emersi;

condivise le misure immediate già adottate;

presentati i successivi passaggi del percorso;

richieste collaborazione e corresponsabilità educativa.

16. TEMPI

La famiglia della vittima e la famiglia dell'autore devono essere informate nel più breve tempo possibile, di norma entro 48 ore dalla prima valutazione significativa del caso, salvo esigenze particolari di tutela o di approfondimento.

Fase 6 – Interventi interni

17. INTERVENTI A TUTELA DELLA VITTIMA

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

A favore della vittima l'Istituto attiva, secondo necessità:

ascolto protetto;

supporto educativo individuale;

eventuale invio o accesso allo sportello di ascolto;

misure organizzative di protezione;

monitoraggio personalizzato;

sostegno relazionale nel gruppo classe.

18. INTERVENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORE

Nei confronti dell'autore o degli autori possono essere disposti:

colloqui di responsabilizzazione;

attività di riflessione e rielaborazione;

compiti educativi o riparativi coerenti con il Regolamento di Istituto;

convocazione della famiglia;

presa in carico da parte del Consiglio di classe;

sanzioni disciplinari proporzionate.

19. INTERVENTI SUL GRUPPO CLASSE

Quando necessario, il Consiglio di classe dispone interventi rivolti alla classe, quali:

discussione guidata;

attività educative sulla convivenza civile;

percorsi su rispetto, empatia e responsabilità digitale;

incontri con esperti;

attività di cooperative learning, peer education o role playing;

osservazione mirata del clima di classe.

Fase 7 – Interventi disciplinari

20. RACCORDO CON IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Le condotte accertate di bullismo e cyberbullismo sono valutate anche sotto il profilo disciplinare, secondo quanto pre- visto dal Regolamento di disciplina dell'Istituto.

Le misure disciplinari:

sono proporzionate alla gravità dei fatti;

tengono conto dell'età, del contesto, della reiterazione e dell'impatto sulla vittima;

mantengono finalità educativa e responsabilizzante.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

21. SOGGETTI COMPETENTI

In base alla tipologia di sanzione prevista dal Regolamento di disciplina, intervengono:

l'organo competente secondo la Tabella delle infrazioni e delle sanzioni;

22. VERBALIZZAZIONE

Ogni decisione disciplinare deve essere:

verbalizzata;

motivata;

inserita agli atti secondo le procedure interne;

comunicata alla famiglia nei modi previsti dal Regolamento di Istituto.

Fase 8 – Casi di cyberbullismo: misure specifiche

23. GESTIONE DELLE EVIDENZE DIGITALI

Nei casi di cyberbullismo:

si invita a non cancellare immediatamente le evidenze utili;

si acquisiscono, ove possibile, schermate, collegamenti, immagini, nominativi degli account coinvolti;

si evita ogni ulteriore diffusione del materiale;

si conservano gli elementi in modo riservato.

24. RIMOZIONE O OSCURAMENTO DEI CONTENUTI

La scuola informa la famiglia della vittima circa la necessità e l'opportunità di attivarsi per:

richiesta di rimozione del contenuto;

oscuramento o blocco;

segnalazione alla piattaforma o al gestore del servizio;

ulteriori iniziative previste dalla normativa vigente.

Fase 9 – Eventuale attivazione di soggetti esterni

25. SERVIZI E RETE TERRITORIALE

Nei casi che lo richiedano, il Dirigente scolastico valuta il coinvolgimento di:

servizi sociali;

servizi sanitari o psicologici territoriali;

sportelli specialistici;

Forze dell'Ordine;

Polizia Postale;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

altri enti o figure competenti.

26. CASI GRAVI

Quando il fatto presenti particolare gravità, rischio attuale o possibile rilevanza esterna, il Dirigente scolastico procede secondo la normativa vigente e secondo i doveri connessi alla funzione esercitata, documentando le decisioni assunte.

Fase 10 – Monitoraggio

27. FINALITÀ DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio serve a verificare:

la cessazione delle condotte lesive;

il recupero del benessere della vittima;

il cambiamento comportamentale dell'autore;

l'efficacia degli interventi messi in atto;

il miglioramento del clima di classe.

28. TEMPI DI MONITORAGGIO

Devono essere previsti almeno:

un primo monitoraggio ravvicinato;

uno o più monitoraggi successivi a distanza di tempo congruo.

Le date sono annotate nella documentazione interna del caso.

29. RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio è svolto, secondo le rispettive competenze, da:

Dirigente scolastico;

Referente;

Coordinatore di classe;

Consiglio di classe;

figure incaricate della gestione del caso.

Fase 11 – Chiusura del caso

30. CONDIZIONI PER LA CHIUSURA

Il caso può essere considerato chiuso quando:

risultano cessate le condotte lesive;

non emergono ulteriori episodi;

la vittima risulta tutelata e reinserita in un clima relazionale adeguato;

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

gli interventi educativi e disciplinari sono stati attuati;

il monitoraggio conferma un quadro stabilizzato.

31. RELAZIONE FINALE

A conclusione del percorso viene redatta una sintetica relazione interna riservata contenente:

tipologia del caso;

azioni intraprese;

soggetti coinvolti;

esiti del monitoraggio;

eventuali indicazioni di follow-up.

32. TEMPI STANDARD DI RIFERIMENTO

Salvo particolari complessità, il Protocollo si attua secondo la seguente scansione:

segnalazione: immediata o entro la giornata scolastica;

presa in carico iniziale: entro 24 ore;

interventi iniziali: senza ritardo, secondo la gravità e l'urgenza del caso; gli eventuali obiettivi interni di 48 ore sono standard organizzativi, non termini generali imposti dal D.Lgs. 99/2025;

valutazione preliminare: entro 3 giorni scolastici;

comunicazione alle famiglie: appena emersi elementi attendibili, di norma entro 48 ore dalla valutazione preliminare;

attivazione degli interventi interni: senza ritardo dopo la qualificazione del caso;

primo monitoraggio: entro tempi brevi definiti dal Dirigente o dal Referente;

chiusura del caso: solo dopo verifica dell'effettiva cessazione del problema.

33. DOCUMENTAZIONE DEL CASO

Ogni caso è corredato, secondo necessità, da:

Scheda di prima segnalazione;

Scheda di valutazione approfondita;

eventuali relazioni dei docenti;

verbali interni;

documentazione delle comunicazioni con le famiglie;

atti disciplinari, se adottati;

relazione finale di monitoraggio e chiusura.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

Tutta la documentazione è conservata in forma riservata.

34. CLAUSOLA FINALE

Il presente Protocollo operativo interno costituisce lo strumento attuativo del Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui all'Allegato 2.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI